Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **ROMA — Martedì, 16 gennaio** — **Numero 12**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1326 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati e resi esecutivi gli annessi regolamenti, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e concernenti i seguenti personali:

1° insegnanti civili negli istituti militari;
2° farmacisti militari;
3° ragionieri geometri del genio;
4° ragionieri d'artiglieria;
5° capitecnici di artiglieria e genio;
6° disegnatori tecnici;
7° assistenti del genio;
8° applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTI dei personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra

Registrazione delle varianti.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

REGOLAMENTO per il personale civile insegnante nelle scuole e nei collegi militari.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I professori e maestri civili di ruolo nelle scuole e nei collegi militari, si distinguono in professori titolari e maestri.

Art. 2.

I professori civili sono incaricati dell'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche e del disegno, e prestano in massima servizio nei seguenti istituti militari:

scuola di guerra;
accademia militare;
scuola militare;
collegi militari.

I maestri civili sono incaricati dell'insegnamento della scherma e della ginnastica presso i vari istituti militari.

Nomina dei professori.

Art. 3.

I professori civili all'atto della nomina sono assunti in servizio col grado di professore di ultima classe.

Art. 4.

La nomina a professore ha luogo per decreto Reale.

Art. 5.

Occorrendo provvedere alla nomina dei professori, sarà bandito apposito concorso per decreto ministeriale.

Art. 6.

Il concorso ha luogo per titoli e per esame.

Gli esami constano di una prova scritta riguardante la materia che deve essere insegnata dalla cattedra posta a concorso.

Le prove orali vertono sopra uno o più argomenti riflettenti la materia stessa.

Il termine minimo per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è di quaranta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 7.

Sia per le prove scritte che per le orali nonchè per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di 10 punti. È dichiarato idoneo il candidato che in ciascuna votazione abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6|10.

Non vi sarà compensazione fra prova scritta e prove orali, nè fra le stesse prove orali.

Art. 8.

Il merito dei singoli concorrenti sarà giudicato da apposita commissione, nominata dal ministro della guerra e così composta:

un ufficiale generale, presidente;

un professore titolare di 1ª o 2ª classe degli istituti militari, membro;

un professore ordinario d'istituto civile da scegliersi volta per volta, secondo l'importanza della materia e la scuola militare in cui è vacante la cattedra, id.;

Fungerà da segretario un funzionario del ministero.

Se trattasi della nomina d'insegnanti di lingue straniere, o di disegno, il secondo membro, potrà essere professore di scuola media governativa di 2° grado.

Art. 9.

Per ottenere l'ammissione al concorso, è necessario farne domanda in carta bollata da lire una, corredata dai documenti seguenti:

a) laurea di dottore nella facoltà, cui si riferisce la materia, all'insegnamento della quale si vuol provvedere.

Per i professori di lingue straniere o di disegno, è sufficiente il relativo diploma di abilitazione all'insegnamento;

b) specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso universitario; oppure lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, se questa non venne ottenuta per titoli;

c) cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera d'insegnamento percorsa, oltre quegli altri titoli che il concorrente sarà in grado di produrre per dimostrare la propria dottrina ed attitudine didattica;

d) certificato di nascita;

e) attestato medico, debitamente legalizzato, comprovante l'attitudine fisica del concorrente;

f) certificato di penalità, di data non anteriore di 3 mesi a quella del decreto che indice il concorso;

g) certificato di buona condotta, id. id. id.;

h) certificato di cittadinanza italiana.

Nomina dei professori.

Art. 10.

Prima di avere la nomina definitiva per decreto reale, i professori, ai quali spetterebbe la nomina stessa in seguito all'esito del concorso, sono assunti in servizio ad esperimento per decreto ministeriale.

Art. 11.

L'esperimento avrà la durata non maggiore di due anni, ed i professori, finchè si trovano in tale posizione, potranno essere esonerati dal servizio per decreto ministeriale, qualora non dimostrino la necessaria abilità didattica o lascino a desiderare per moralità o per condotta.

Art. 12.

Lo stipendio, cui avranno diritto i professori durante l'esperimento, non potrà mai eccedere quello stabilito per il grado e la classe del posto al quale dovrebbero poi essere nominati.

Art. 13.

Non può essere conferita la nomina di professore a chi abbia superato l'età di trentacinque anni salvochè si tratti di persona in servizio attivo, come insegnante di ruolo negli istituti governativi, o che abbia già prestato o presti servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, per un tempo non minore di quello che conta, oltre i trentacinque anni di età.

Nomina dei maestri.

Art. 14.

L'assunzione in servizio dei maestri civili di scherma e di ginnastica è fatta per decreto Reale col grado di maestro di 4ª classe.

Art. 15.

Occorrendo provvedere alla nomina dei maestri civili, sarà indetto con decreto ministeriale apposito concorso per esami e per titoli.

Al detto concorso sono ammessi i sottufficiali del R. esercito in effettivo servizio, che posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiamo almeno otto anni di servizio alla data del decreto anzidetto;

b) disimpegnino l'impiego di sottufficiale istruttore di scherma, oppure siano forniti del diploma di maestro di ginnastica, conseguito presso la R. scuola normale di educazione fisica o presso la scuola magistrale di scherma, secondo che si tratti di concorso per maestro di ginnastica o per maestro di scherma;

c) siano dalle rispettive commissioni di avanzamento giudicati meritevoli, per qualità intellettuali, condotta e contegno in servizio e fuori servizio, di conseguire la nomina cui aspirano.

Art. 16.

Le domande di ammissione al concorso con i relativi documenti dovranno essere presentate entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di concorso.

Art. 17.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal ministero della guerra e costituita nel modo seguente:

un ufficiale superiore, presidente;

il maestro civile dirigente il ramo scherma o il ramo ginnastica presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica; un maestro civile di scherma o di ginnastica, membri;

un ufficiale addetto al comando, segretario.

Della commissione potrà anche far parte, occorrendo, un ufficiale medico.

Art. 18.

Sia per le prove scritte che per le orali nonchè per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di 10 punti.

I candidati che, in base al risultato dell'esame ed alla valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15 abbiano riportato in ciascuna votazione un punto medio non inferiore ai 6/10, saranno ammessi ad occupare, secondo l'ordine di classificazione, i posti messi a concorso.

Quelli in eccedenza, anche se idonei, non acquistano alcun diritto ai posti che si facessero vacanti in avvenire.

Art. 19.

Non sono ammessi al concorso per la nomina a maestro civile sottufficiali che per due volte successive abbiano concorso senza conseguire l'idoneità.

Art. 20.

Le commissioni esaminatrici per le ammissioni nel personale civile insegnante compileranno appositi verbali circa l'andamento degli esami.

Tali verbali firmati da tutti i membri delle commissioni saranno poi trasmessi al ministero unitamente ad un rapporto del presidente, con le eventuali osservazioni e proposte che egli credesse di fare.

Giuramento.

Art. 21.

I direttori di ciascun istituto militare sono delegati a ricevere il giuramento che gli insegnanti di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento nel personale insegnante.

Art. 22.

Salva l'eccezione di cui all'articolo successivo le promozioni nei limiti dei posti che si rendono disponibili in ogni grado e classe avvengono esclusivamente per anzianità, ma sono subordinate all'adempimento regolare dei propri doveri da parte dell'insegnante e allo zelo ed alla capacità nell'insegnamento, desunti specialmente dal profitto degli allievi.

Art. 23.

I maestri direttori di scherma e di ginnastica possono essere nominati a scelta fra tutto il personale dei maestri, senza riguardo all'anzianità.

Potranno anche essere scelti fra i maestri civili non dipendenti dall'amministrazione militare.

Art. 24.

Tutte le promozioni saranno precedute dal parere del Consiglio d'amministrazione (art. 4 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili) al quale perciò sono comunicate le note informative degli insegnanti.

Obblighi di servizio.

Art. 25.

Il massimo numero di ore settimanali di lezioni od insegnamenti pratici che ogni insegnante potrà essere tenuto ad impartire nella sua materia od in materie affini, è di 15 ore, sia nelle classi ordinarie, sia nelle classi aggiunte.

Le ore d'insegnamento da impartirsi oltre il limite massimo predetto saranno compensate nella misura indicata nei regolamenti di servizio interno di ciascuna scuola.

In nessun caso gli insegnanti potranno avere più di 28 ore settimanali di lezioni, comprese quelle eventualmente impartite in altri istituti governativi o pareggiati, salvo incarichi eccezionali che non abbiano carattere di stabilità.

Art. 26.

Nei predetti regolamenti di servizio interno saranno pure determinati gli speciali compensi che possano spettare agli insegnanti a titolo di propine di esame di ammissione, promozione o licenza, o a titolo di correzioni di temi scritti obbligatori o cura di gabinetti.

Uno dei professori civili potrà, a scelta del comandante dell'istituto, essere incaricato delle funzioni di segretario della direzione degli studi e di bibliotecario; in questo caso potrà essergli corrisposta un'indennità da stabilirsi dal ministero.

Art. 27.

Gli insegnanti sono obbligati a supplire, senza compenso, i colleghi della stessa scuola che siano infermi o assenti per un periodo non superiore a sei giorni.

Quando l'assenza superi i sei giorni, il supplente avrà diritto alla retribuzione come se si trattasse di ore in più del limite massimo.

Per i supplenti non appartenenti all'istituto il compenso sarà da fissarsi dal ministero, su proposta del comandante.

Art. 28.

I professori sono poi tenuti ad intervenire, nel periodo delle vacanze, nelle commissioni di esame di ammissione, se la loro opera fosse richiesta.

È loro vietato di dare lezioni o ripetizioni private ad allievi degli istituti militari nei quali insegnano, e a giovani aspiranti all'ammissione negli istituti stessi. È pure loro vietato di darne ad aspiranti ad altri istituti militari, senza l'autorizzazione del comando da cui dipendono. In ogni caso nessun professore, che abbia preparato giovani per esami di ammissione in istituti militari, potrà far parte della relativa commissione esaminatrice.

Art. 29.

I professori e maestri civili non possono accettare altro ufficio fra quelli di cui per legge è ammesso il cumulo, se non previa la autorizzazione del ministero della guerra, al quale viene trasmessa la domanda per mezzo del comandante dell'istituto cui l'insegnante appartiene.

Art. 30.

I professori e i maestri civili sono poi soggetti all'osservanza de doveri determinati dalle leggi e dal regolamento sullo stato degl impiegati civili dello Stato ed in massima alle altre disposizioni riguardanti gli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, nonchè a quelle contenute nei regolamenti di servizio interno dell'istituto in cui prestano servizio.

Congedi.

Art. 31.

I comandanti delle scuole e dei collegi militari e i direttori possono concedere ai professori ed ai maestri civili congedi non superiori ogni anno ad un mese e sempre nel periodo delle vacanze autunnali.

Il congedo potrà essere prorogato dai comandanti degl'istituti secondo le particolari esigenze del servizio previa autorizzazione deministero.

Censura.

Art. 32.

I capi degli istituti, ai quali i professori e maestri sono addetti, possono infliggere la punizione della censura con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sullo stato degli impiegati civili.

Note informative e commissioni di avanzamento.

Art. 33.

Le note informative sono compilate in duplice esemplare come segue:

a) per i professori titolari degli istituti militari dall'ufficiale superiore addetto e dal comandante dell'istituto;

b) per i maestri civili di scherma o di ginnastica dal capitano più anziano, dall'ufficiale superiore e dal comandante dell'istituto.

Le dette autorità compilano le note separatamente ciascuna per proprio conto, a cominciare dall'ufficiale meno elevato in grado, integrando il loro giudizio con una qualificazione, e senza pronunciarsi circa l'idoneità all'avanzamento.

Art. 34.

Le autorità stesse, riunite poi in commissione e presiedute dall'ufficiale più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato, parere esplicito coll'idoneità all'avanzamento, degli insegnanti.

Art. 35.

Compilate le note informative, il capo dell'istituto comunica a voce separatamente a ciascuno degli insegnanti le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Sarà fatto poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione della firma dell'insegnante nel posto a ciò riservato sul relativo modulo.

Trasferimenti.

Art. 36.

Nell'occasione della compilazione delle note informative i professori titolari e i maestri civili che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza, potranno far domanda di trasferimento in altra residenza.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle competenti commissioni per le note informative.

Art. 37.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'occasione suindicata non saranno ammesse tali domande; però i capi degli istituti potranno, sotto la loro responsabilità, inoltrare al ministero quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato, per ragioni di eccezionale gravità bene accertate.

Art. 38.

Tutte le domande di trasferimento, hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gl'impiegati che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Ruolo organico dei professori e maestri civili nelle scuole militari (approvato con legge 25 giugno 1911, n. 611).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Professori titolari di lettere e scienze	11	1ª	5000
	17	2ª	4000
	3	3ª	3500
Professori titolari di disegno	2	1ª	3500
	1	2ª	3000
Maestro direttore di scherma	1	—	4000
Maestro direttore di ginnastica	1	—	4000
Maestri di scherma o di ginnastica	12	1ª	3500
	12	2ª	3000
	12	3ª	2500
	6	4ª	2000

REGOLAMENTO per i farmacisti militari.

Ammissioni.

Art. 1.

La nomina a farmacista militare di 2ª classe nel R. esercito ha luogo per decreto reale esclusivamente in seguito ad esame di concorso, bandito con decreto ministeriale.

Per l'ammissione al concorso è necessario:

a) avere ottenuta la nomina a farmacista di complemento;

b) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del decreto ministeriale col quale viene bandito il concorso.

Il termine minimo per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è di 40 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto che bandisce il concorso.

Art. 2.

La commissione esaminatrice per i concorsi di ammissione nel personale dei farmacisti effettivi è nominata volta per volta dal ministero della guerra; è presieduta dall'ispettore capo di sanità militare o da un maggiore generale medico ispettore, ed è composta del chimico farmacista ispettore, di due farmacisti capi, di un farmacista di 1ª classe e di un altro farmacista (senza voto) incaricato delle funzioni di assistente e di segretario.

Art. 3.

L'esame di concorso è dato presso l'ispettorato di sanità militare

colle norme stabilite negli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili e negli articoli del presente regolamento; consiste in quattro prove, due pratiche, una scritta ed una orale, conforme ai programmi che verranno pubblicati nel decreto di concorso.

L'ordine ed i temi di ciascuna prova saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice soltanto all'aprirsi della sessione di esami; saranno distinti con numero progressivo ed ogni canditato estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno di essi.

Per la prova scritta il tema sarà uno solo comune a tutti.

Solo durante le prove pratiche di laboratorio potranno i candidati consultare manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che saranno messe a loro disposizione.

I concorrenti che non si presentano nei giorni stabiliti perdono il diritto al concorso e quelli che non risultano idonei ad un prova non sono ammessi a quelle successive.

Art. 4.

Per ogni prova ciascun commissario dispone di 10 punti.

Il punto di merito di ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori.

Sono dichiarati idonei a farmacista militare effettivo quei farmacisti di complemento che per ogni prova abbiano riportato un punto di merito non inferiore ai 6|10.

Il punto medio finale viene formato con la somma dei punti di merito parziali divisi per il numero delle prove.

Art. 5.

L'ordine di classificazione dei candidati è determinato dal punto medio finale.

A parità di punti hanno la precedenza i candidati provvisti di laurea in chimica e farmacia, e fra costoro quelli che hanno conseguito una media maggiore di punti negli esami universitari. Nel caso di parità delle precedenti condizioni fra due o più candidati serviranno a stabilire l'ordine di precedenza l'anzianità come farmacista di complemento ed i servizi prestati in tale qualità.

Art. 6.

Ultimati gli esami il presidente della commissione esaminatrice trasmette al competente ufficio del ministero della guerra:

1° uno specchio indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni materia ed il punto di classificazione finale;

2° i verbali delle sedute della commissione;

3° un elenco dei candidati idonei disposti per ordine decrescente di classificazione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento degli esami con le osservazioni e proposte che credesse di fare.

I detti documenti, tranne il rapporto, devono esser firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 7.

Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati e sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno i nomi di quelli, risultati idonei entro il numero dei posti per cui venne indetto il concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

Giuramento.

Art. 8.

I direttori dei vari stabilimenti sanitari sono delegati a ricevere il giuramento che i farmacisti di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 9.

L'avanzamento a farmacista di 1ª classe ha luogo per anzianità fra i farmacisti di 2ª classe.

Art. 10.

L'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe ha luogo fra i farmacisti militari i quali avendo i requisiti prescritti dall'articolo 5 della legge sullo stato degli impiegati civili, abbiano superato i relativi esami di concorso per merito distinto o per idoneità.

Art. 11.

La commissione per l'esame di promozione a farmacista capo di 2ª classe è nominata volta per volta dal ministero; viene presieduta dall'ispettore capo di sanità militare o da un maggiore generale medico ispettore ed è composta del chimico farmacista ispettore, del chimico farmacista direttore, di due farmacisti capi e di un farmacista di 1ª o di 2ª classe, senza voto, incaricato delle funzioni di assistente e di segretario.

Art. 12.

Per ottenere l'avanzamento per merito distinto i concorrenti devono superare le prove descritte nell'allegato *A* al presente regolamento. Ciascun commissario dispone per ogni prova di 10 punti.

Il punto di merito di ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisi pel numero degli esaminatori.

Il punto medio finale si ottiene moltiplicando i punti di merito di ciascuna prova pei rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuta per quella dei coefficienti.

All'uopo sono assegnati alle materie di esame i seguenti coefficienti:

50 per la media di ciascuna prova pratica;

30 per la prova scritta;

20 per la prova orale.

Sono dichiarati promovibili per merito distinto coloro che raggiungono un punto medio finale non inferiore a 8|10.

Art. 13.

L'esame di idoneità a farmacista capo di 2ª classe consiste nelle prove descritte nell'allegato *B* al presente regolamento.

Il modo da seguire nella votazione è analogo a quello stabilito dall'articolo precedente per l'esame per merito distinto.

Sono dichiarati promovibili per idoneità coloro che ottengono una votazione non inferiore ai 6|10.

Art. 14.

I farmacisti che nell'esame per merito distinto non hanno raggiunto gli 8|10, ma hanno superato i 6|10, sono dispensati dall'esame di idoneità.

Art. 15.

Entrambi gli esami hanno luogo presso l'ispettorato di sanità militare e sono indetti volta per volta dal ministero con apposito decreto in cui dovranno essere indicati il numero dei farmacisti che per la loro anzianità potranno esservi ammessi e tutte le altre modalità con le quali detti esami devono aver luogo.

Art. 16.

Il ministero della guerra partecipa per mezzo delle autorità militari l'esito dell'esame ai singoli farmacisti interessati, facendo loro conoscere:

a) se sono stati dichiarati promovibili per merito distinto;

b) se sono stati dichiarati promovibili per idoneità;

c) se sono stati dichiarati non idonei.

Art. 17.

Saranno nominati farmacisti capi di 2ª classe per merito distinto soltanto i farmacisti i quali sono stati classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

Art. 18.

Gli esami d'avanzamento a farmacista capo di 2ª classe saranno di concorso per merito distinto per un terzo dei posti fissati dal ministero e d'idoneità per gli altri due terzi.

Art. 19.

La promozione a farmacista capo di 1ª classe ha luogo per anzianità fra i farmacisti capi di 2ª classe dichiarati meritevoli di avanzamento.

Art. 20.

Il chimico farmacista ispettore è scelto fra il chimico farmacista direttore ed i farmacisti capi di 1ª classe; il chimico farmacista direttore è scelto fra i farmacisti capi di 1ª classe.

Art. 21.

Il chimico farmacista ispettore e il chimico farmacista direttore sono nominati su proposta dell'ispettorato di sanità militare sentito il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili.

Note informative e commissioni di avanzamento.

Art. 22.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª della tabella annessa al presente regolamento, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª della tabella predetta rivedono, successivamente e ciascuna per conto proprio, le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 23.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione, presieduta dall'ufficiale od impiegato più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o per merito dei farmacisti militari.

Art. 24.

Delle note informative e dei pareri sull'avanzamento dovranno essere compilati due esemplari, dei quali uno viene conservato presso lo stabilimento a cui è addetto il farmacista, e l'altro viene trasmesso al ministero per mezzo dell'ispettorato di sanità militare, il quale inscriverà le annotazioni che ritiene del caso nell'apposita casella. Il giudizio definitivo sull'idoneità all'avanzamento è dato dal Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 25.

Compilate le note informative il capo dello stabilimento sanitario comunica a voce e separatamente a ciascuno dei farmacisti le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni, mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a ciò riservato sul relativo modulo.

Domande.

Art. 26.

Le domande che per qualsiasi oggetto saranno rivolte al ministero, dovranno pervenirgli per la prescritta via gerarchica.

Trasferimenti.

Art. 27.

Nell'occasione della compilazione annuale delle note informative, i farmacisti, che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza, potranno, per giustificati motivi, che dovranno addursi, far domanda di trasferimento ad altra residenza.

Prima del termine e fuori del tempo suaccennato non saranno ammesse domande di trasferimento a meno che esse non siano fondate su circostanze stimate dal capo di servizio di eccezionale gravità e urgenza. Il capo di servizio dovrà in siffatti casi personalmente accertarsi di tali circostanze prima di dare corso alle domande.

Così pure i capi di servizio potranno presentare in qualsiasi tempo dell'anno proposte di trasferimento consigliate da motivi disciplinari.

Art. 28.

Le domande presentate al tempo della compilazione delle note e le proposte fatte in qualsiasi periodo dell'anno dovranno essere munite del parere esplicito delle varie autorità gerarchiche che concorsero alla compilazione delle note informative.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto sino alla compilazione delle successive note informative, e perciò quei farmacisti che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

Censura.

Art. 29.

La punizione della censura, prevista dall'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, è inflitta dai direttori degli ospedali militari pei farmacisti militari che vi sono addetti.

Per quelli che prestano servizio all'ispettorato di sanità militare la censura è inflitta dall'ispettore capo di sanità.

Il comandante del corpo d'armata territoriale può infliggere la censura al direttore della farmacia centrale militare, il quale è autorizzato, ove se ne presenti la necessità, a infliggere detta punizione ai farmacisti dipendenti.

Congedi.

Art. 30.

I direttori degli ospedali militari e gli altri capi d'ufficio - da cui rispettivamente dipendono i farmacisti - sono autorizzati a conceder loro congedi entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

In caso di assenza delle autorità predette i congedi saranno concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 31.

Qualora i farmacisti dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi direttori e capi d'ufficio dovranno riferirne al ministero.

Se la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, l'impiegato dovrà corredare la domanda di un certificato medico; se invece venga domandata per motivi di famiglia, i direttori o capi di ufficio, assunte opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Art. 32.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere servizio, il direttore o capo ufficio dovrà renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Art. 33.

I farmacisti effettivi di prima nomina e quelli richiamati dall'aspettativa non possono ottenere il congedo se prima non hanno compiuto un anno di servizio.

Art. 34.

Oltre ai detti congedi ordinari i direttori e capi di ufficio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio congedi per l'esercizio dei diritti politici a quei farmacisti i quali avranno presentato il certificato comprovante la loro qualità di elettori fuori la residenza.

Allegato A.

Programmi degli esami di avanzamento per merito distinto a farmacista capo di 2ª classe.

Prove pratiche.

1. Analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica.

2. Analisi di un medicinale per constatarne la natura e la purezza.
3. Analisi bromatologica.

Prova scritta.

Svolgimento di un tema di chimica farmaceutica, farmacologia e tossicologia.

Prova orale.

a) Leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio della farmacia in genere.
b) Regolamenti e disposizioni riflettenti l'esercizio delle farmacie militari sia territoriali che da campo.
c) Unità sanitarie di guerra - costituzione e funzionamento.

Allegato B

Programma degli esami di idoneità a farmacista capo di 2ª classe.

Prove pratiche.

1. Analisi quantitativa minerale ponderale e volumetrica.
2. Analisi di un medicinale per constatarne la natura e la purezza.

Prova scritta.

Svolgimento di un tema di chimica farmaceutica, farmacologia e tossicologia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Tabella delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei farmacisti militari.

Uffici o stabilimenti sanitari	Gradi e qualità dei farmacisti	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorato di sanità militare	Chimico farmacista ispettore	Ispettore capo di sanità	—	—
	Farmacista addetto	Colonnello segretario	Chimico farmacista ispettore	Ispettore capo di sanità
Farmacia centrale militare	Chimico farmacista direttore	Chimico farmacista ispettore	Comandante di divisione	Comandante di corpo d'armata
	Farmacisti capi	Chimico farmacista direttore	Chimico farmacista ispettore	Comandante di divisione
	Farmacisti	Farmacista capo del reparto cui sono addetti	Chimico farmacista direttore	Comandante di divisione
Ospedali militari principali o succursali ed infermerie di presidio	Farmacisti capi	Direttore dell'ospedale	Direttore di sanità militare	Comandante di divisione (1)
	Farmacisti	Farmacista capo dirigente il servizio dell'ospedale principale dal quale il succursale o l'infermeria di presidio dipendono	Direttore dell'ospedale principale	Direttore di sanità militare

(1) Per la parte tecnica il comandante di divisione potrà interpellare il chimico farmacista ispettore.

Ruolo organico dei farmacisti militari

(approvato con legge 25 giugno 1911, n. 611).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Chimico farmacista ispettore	1	—	7000
Chimico farmacista direttore	1	—	6000
Farmacisti capi	16	1ª	5000
	18	2ª	4500
Farmacisti	30	1ª	3500
	16	2ª	2800
	(a)	3ª	2000

(a) I farmacisti di 3ª classe sono esclusivamente di complemento

REGOLAMENTO per i ragionieri geometri del genio.

Ammissione all'impiego.

Art. 1.

La nomina a ragioniere geometra di 4ª classe del genio militare è conferita in seguito ad esame di concorso bandito con decreto ministeriale.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titoli quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio nello Stato da cui provengono);

c) avere buona condotta;

d) aver compiuto 18 e non superati 28 anni di età, alla data del decreto ministeriale col quale viene bandito il concorso;

e) possedere sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego di ragioniere geometra del genio;

f) avere la licenza liceale o d'istituto tecnico.

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti richiesti dovranno essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui viene bandito il concorso.

Art. 2.

I programmi di esame, ed il numero dei posti pei quali è aperto il concorso, saranno stabiliti nel decreto ministeriale che indice il concorso stesso.

Art. 3.

Gli esami consistono in prove scritte, grafiche ed orali.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e sono fatte alle sedi delle direzioni e degli uffici del genio militare, in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati, da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati, con le rispettive minute, saranno, al termine della prova, spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo in Roma. Il ministero parteciperà a tempo opportuno, ai candidati la data delle medesime.

Art. 4.

La commissione esaminatrice viene nominata dal ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore del genio;

un segretario della commissione (senza voto), primo ragioniere geometra del genio:

due o più sottocomissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori, ragioniere geometra superiore o ragionieri geometri capi del genio, o primi ragionieri geometri di 1ª classe.

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 5.

Per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti, per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

Art. 6.

Al termine di ciascuna seduta il segretario di ogni sottocommissione compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale, firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

Art. 7.

Il ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6|10; oppure una media complessiva non inferiore ai 7|10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6|10, ma uguale o superiore ai 5|10.

Qualora siano stabiliti dei coefficienti d'importanza per le varie prove, la media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuta per quella dei coefficienti.

Art. 8.

Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che, per ciascuna prova orale, abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6|10.

Art. 9.

La media definitiva di ciascun candidato risultato idoneo si ottiene dividendo la somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte grafiche ed orali per il numero delle prove stesse.

Qualora per le varie prove sieno stabiliti coefficienti d'importanza, la media definitiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole prove per i rispettivi coefficienti d'importanza, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

Art. 10.

Ultimati gli esami, il presidente della commissione esaminatrice trasmetterà al competente ufficio del ministero della guerra:

1° uno specchio indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni prova ed il punto di classificazione finale;

2° un elenco dei candidati idonei, disposti per ordine decrescente di classificazione;

3° i verbali delle sedute di ciascuna sottocommissione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame, con le osservazioni e proposte che credesse di fare.

I detti documenti, tranne il rapporto e i verbali di seduta, devono essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 11.

Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati e sono pubblicati nel *Giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei, entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

Giuramento.

Art. 12.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare, a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 13.

L'avanzamento dei ragionieri geometri del genio ai vari gradi ed alle varie classi ha luogo con le seguenti norme:

a) esclusivamente per merito al grado di ragioniere geometra superiore e alle due classi di ragioniere geometra capo;

b) in seguito ad esame per la promozione a primo ragioniere geometra di 2ª classe;

c) un quinto per merito e quattro quinti ad anzianità per le promozioni a primi ragionieri geometri di 1ª classe, ed a ragionieri geometri di 1ª classe;

d) ad anzianità per tutte le altre promozioni.

Art. 14.

Per la promozione a primo ragioniere geometra di 1ª classe, i primi ragionieri geometri di 2ª classe dovranno essere stati dichiarati idonei alla carica di relatore del Consiglio d'amministrazione di un ufficio del genio, con esplicito giudizio emmesso dalle competenti commissioni d'avanzamento confermato dalle annotazioni delle autorità superiori.

Nell'emettere tale giudizio, sarà tenuto conto essenzialmente del modo con cui sarà stata disimpegnata per parte dell'impiegato la carica di segretario del Consiglio d'amministrazione di un ufficio del genio.

Per la promozione al grado di ragioniere geometra capo di 2ª classe, i primi ragionieri geometri di 1ª classe dovranno avere effettivamente esercitato per almeno un anno, in qualità di titolare, e con buon esito, la carica di relatore del Consiglio d'amministrazione di una direzione, o di un ufficio autonomo del genio, che viene conferita per anzianità. Essi dovranno altresì continuare ad essere idonei alla carica di relatore ed essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Per la promozione a ragioniere geometra capo di 1ª classe, i ragionieri geometri capi di 2ª classe debbono conservare sempre la idoneità a coprire la carica di relatore, e inoltre possedere le attitudini necessarie per ben coadiuvare i comandanti del genio nelle mansioni amministrative di loro spettanza, e più specialmente nel controllo che questi debbono esercitare sui Consigli d'amministrazione dei dipendenti uffici del genio.

Per la promozione a ragioniere geometra superiore dovranno possedersi in modo spiccato le qualità e le attitudini richieste per la promozione a ragioniere geometra capo di 1ª classe, oltre a quelle eccezionali doti d'intelligenza e di coltura necessarie a disimpegnare le delicate mansioni del funzionario addetto all'ispettorato generale del genio.

Art. 15.

Gli esami per l'avanzamento a primo ragioniere geometra di 2ª classe del genio militare sono di concorso per merito distinto, per un terzo dei posti fissati dal ministero, e d'idoneità per gli altri due terzi.

Art. 16.

Detti esami consistono in prove scritte e orali, secondo i programmi allegati al presente regolamento.

Essi vengono dati presso l'ispettorato generale del genio, con le norme stabilite negli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 17.

Gli esami di concorso per merito distinto precederanno quelli d'idoneità. Per essere dichiarati vincitori del concorso, i candidati dovranno avere riportato un punto medio complessivo non inferiore agli 8[10 con una votazione in ciascuna materia non minore di 6[10. Quei candidati che negli esami di concorso per merito distinto riusciranno classificati dopo i vincitori del concorso, o avranno riportato un punto medio complessivo inferiore agli 8[10, pur raggiungendo in ogni materia un punto non inferiore ai 6[10, saranno dispensati dall'esame d'idoneità ed otterranno quindi la promozione secondo la loro sede di anzianità.

Qualora il numero degli idonei per merito distinto risulti inferiore al numero dei posti messi a concorso per questo speciale avanzamento, i posti che non potranno essere coperti con gli idonei per merito distinto saranno coperti con gli idonei ad anzianità.

Art. 18.

È in facoltà del ministero di bandire gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità, per quel numero di posti che di volta in volta riterrà opportuno.

Art. 19.

Per ottenere la promozione per merito a primo ragioniere geometra di 1ª classe ed a ragioniere geometra di 1ª classe, occorre essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Nel giudizio concernente la promozione per merito a primo ragioniere geometra di 1ª classe, si terrà altresì conto del modo col quale sono state disimpegnate le funzioni di segretario del Consiglio ed anche dell'idoneità alla carica di relatore.

Art. 20.

Le promozioni di grado e di classe, per le quali non occorrono esami, sono deliberate, in base alle note informative, dal Consiglio d'amministrazione, costituito a senso dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, e dell'art. 50 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 21.

Il ragioniere geometra superiore è addetto all'ispettorato generale del genio.

I ragionieri geometri capi di 1ª classe più anziani saranno di massima addetti ai comandi del genio, all'ufficio di revisione delle contabilità dei lavori in appalto e delle provviste, ed a quello delle contabilità delle spese ad economia.

I rimanenti ragionieri geometri capi di 1ª e di 2ª classe, ed in via eccezionale i primi ragionieri geometri di 1ª classe più anziani, dovranno coprire la carica di relatore del Consiglio di amministrazione delle direzioni, ed uffici autonomi del genio militare.

Non è ammessa la rinuncia alla carica di relatore. Coloro che non raggiungeranno entro i termini stabiliti la residenza loro assegnata per assumere tale carica, saranno dichiarati d'ufficio dimissionari, a senso dell'art. 42, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le commissioni d'avanzamento pronuncieranno il loro giudizio circa l'idoneità alla carica di relatore quando l'impiegato avrà ottenuto la promozione a primo ragioniere geometra di 2ª classe e successivamente quando verrà richiesto dal ministero.

Il ministero si riserva la facoltà di esonerare dalla carica di relatore quei ragionieri geometri che l'avranno esercitata con buon esito almeno per un anno, per destinarli ai posti superiori di cui ai primi due capoversi del presente articolo, od anche per chiamarli a prestare servizio negli uffici superiori ed in quelli dipendenti, purchè siano meno elevati in grado o meno anziani dei relatori titolari.

Note informative e commissioni d'avanzamento.

Art. 22.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª della tabella annessa al presente regolamento, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª della tabella predetta rivedono, successivamente e ciascuna per conto proprio, le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 23.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione, presieduta dall'ufficiale od impiegato più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o per merito dei ragionieri geometri del genio, nonchè quando occorra sulla loro idoneità alla carica di relatore.

Art. 24.

Le note informative ed il parere di cui all'articolo precedente devono essere compilati in triplice esemplare e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Art. 25.

Compilate le note informative, il comandante di corpo, capo di servizio o d'ufficio comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione della firma dell'impiegato, nel posto a ciò riservato nel relativo modulo.

Art. 26.

Dei tre esemplari di cui all'art. 24, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto, e gli altri due sono trasmessi:

a) pei ragionieri geometri addetti alle direzioni, sottodirezioni ed uffici del genio, al competente comando del genio;

b) pei ragionieri geometri addetti all'officina di costruzione del genio, all'ispettorato generale del genio.

I comandanti del genio trasmettono poscia all'ispettorato generale dell'arma i detti esemplari, da loro esaminati ed annotati. L'ispettore generale vi apporrà quelle annotazioni che crederà del caso, e trasmetterà quindi un esemplare al ministero, conservando l'altro presso il proprio ufficio.

Tanto i comandanti quanto l'ispettore generale del genio disporranno che siano informati gli impiegati, a mezzo degli uffici dai quali dipendono, delle note di natura di quelle indicate all'art. 25, le quali risultassero difformi da quelle apposte dalle autorità precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte, oltre quelle di cui al suddetto articolo.

Pei ragionieri geometri, i quali disimpegnano le funzioni di relatore, i comandanti del genio e l'ispettore generale dovranno esprimere esplicito parere sulla idoneità degli impiegati medesimi a tale carica, e porre bene in chiaro le loro qualità di coltura, diligenza, condotta, ecc., in maniera che risulti pienamente giustificato il giudizio complessivo che si riterrà di emettere sul loro conto.

Art. 27.

Per gl'impiegati addetti agli uffici dell'ispettorato generale del genio, le note e il parere sull'avanzamento saranno compilate in duplice esemplare, dei quali uno è conservato presso l'ispettorato stesso, e l'altro è trasmesso al ministero (direzione generale competente), dopo fatte le annotazioni e comunicazioni di cui ai precedenti articoli.

Per gl'impiegati addetti al ministero, un esemplare dei documenti in parola è trasmesso dalla direzione generale cui gl'impiegati sono addetti, a quella che amministra il personale dei ragionieri geometri del genio, dopo fatte le prescritte annotazioni e comunicazioni.

Per i ragionieri geometri che trovansi a disposizione di altra amministrazione centrale dello Stato (comandati) si compilerà un quarto esemplare delle note informative, per uso della amministrazione medesima.

Domande.

Art. 28.

Le domande che per qualsiasi oggetto saranno rivolte al ministero, dovranno pervenirgli per la prescritta via gerarchica.

Trasferimenti.

Art. 29.

Nell'occasione della compilazione delle note informative, i ragionieri geometri del genio che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza, o in uno stesso ufficio, potranno far domanda di trasferimento in altra residenza od in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, nonchè dal parere del comandante e dell'ispettore generale del genio.

Art. 30.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'occasione sopra indicata, non saranno ammesse tali domande; però i capi di servizio potranno, sotto la loro responsabilità, inoltrare al ministero, pel tramite dell'ispettorato generale del genio, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato, per ragioni di eccezionale gravità da essi accertate.

Art. 31.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gl'impiegati che intendano mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

Congedi.

Art. 32.

Sono autorizzati a concedere congedi ai ragionieri geometri del genio dipendenti, entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693:

a) i direttori e capi degli uffici autonomi del genio militare;

b) il direttore dell'officina delle costruzioni del genio;

c) i comandanti e gl'ispettori del genio;

d) i direttori generali del ministero della guerra (per i ragionieri geometri comandati al ministero);

e) i capi servizio dei comandi ed uffici ove possano trovarsi eventualmente addetti ragionieri geometri del genio.

In caso d'assenza delle autorità predette, i congedi saranno concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 33.

Qualora i ragionieri geometri del genio, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi di ufficio dovranno riferirne al ministero.

Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, l'impiegato dovrà corredare la domanda di un certificato medico.

Se invece venga domandata per motivi di famiglia, i capi di ufficio, assunte opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Art. 34.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere il servizio, il capo di ufficio dovrà renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Art. 35.

Gl'impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Art. 36.

Oltre ai detti congedi ordinari, i capi di ufficio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici, a quegli impiegati i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici, fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione di impiego.

Disciplina.

Art. 37.

Tutte le questioni disciplinari debbono essere rassegnate direttamente al ministero per il tramite dei comandi del genio, salvo quanto è disposto dal capo III del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132.

Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, e dal titolo V del relativo regolamento.

Le autorità di cui al primo capoverso dell'art. 32 hanno facoltà d'infliggere la censura ai dipendenti impiegati, in relazione al disposto dell'art. 50 del testo unico precitato e dall'art. 51 del relativo regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

A norma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 66 dal regolamento generale per l'esecuzione del testo medesimo, costituisce titolo per la promozione a primo ragioniere geometra di 2ª classe:

a) il possesso al 30 giugno 1908 del grado di ragioniere geometra principale di 3ª classe;

b) l'aver già superato prima di tale data l'esame di promozione a detto grado.

Agli effetti dell'oradetto comma *b)* il competente ufficio del ministero compilerà un elenco degli impiegati che al 30 giugno 1908 avevano superato gli esami di promozione al grado di ragioniere geometra principale di 3ª classe, con le indicazioni delle vicende di anzianità e scelta, ed un elenco degli impiegati che tali esami non avevano superato.

Programmi d'esame per l'avanzamento per merito distinto al grado di primo ragioniere geometra di 2ª classe.

Specchio delle materie d'esame.

N. d'ordine dei gruppi	N. d'ordine del programma	Materie d'esame	Se scritti od orali	Durata dell'esame (ore) (1)
1	1	Affari amministrativi	scritto	8
2	2	Estimo speciale	scritto	8
			orale	1/2
3	3	Servizio del materiale del genio militare	orale	1/2
4	4	Codice civile	orale	1/4
5	5	Contabilità generale dello Stato	orale	1/4
6	6	Leggi, regolamenti ed istituzioni militari e civili	orale	1/4

(1) Tale durata deve computarsi, per le prove scritte, dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Affari amministrativi.

La prova consiste nella trattazione di un tema d'affari amministrativi, riferentisi ad uno o più argomenti tratti dalle materie d cui ai programmi d'esame 3, 4, 5, 6.

Nello svolgimento di tale tema, i candidati dovranno dare prova, oltre che di sapere esprimere le proprie idee con ordine, proprietà, chiarezza e facilità, di possedere cognizioni vaste, chiare e precise sullo spirito delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari riflettenti il servizio ed il materiale del genio e di saperli bene applicare.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro svolto.

PROGRAMMA N. 2.

Estimo speciale.

A) Prova scritta.

Il tema volgerà sulla stima analitica di un fondo rustico e di un fabbricato, con quel metodo estimativo che verrà indicato nel tema stesso.

I candidati potranno consultare le tavole di logaritmi e quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di stabilire.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro.

B) Prova orale.

Stime speciali dei terreni e dei fabbricati.

1. Stima dei campi; a colture avvicendate, a prati ed a pascoli.
2. Stima degli orti, dei giardini e dei terreni incolti.
3. Stima delle piante arboree, da frutto e da foglia.
4. Stima dei boschi cedui e d'alto fusto: valutazione dei prodotti boschivi e determinazione del capitale terra, del capitale superficie e del capitale bosco.
5. Stima dei miglioramenti fondiari: ricerca della loro convenienza economica; determinazione del compenso spettante al conduttore del fondo pei miglioramenti introdottivi.
6. Stima delle acque irrigue e di quelle come forza motrice.
7. Stima dei diritti d'uso, d'usufrutto e d'abitazione, e delle servitù prediali.
8. Stima delle indennità d'espropriazione in caso di occupazione definitiva e temporanea (totale o parziale).
9. Stima dei frutti pendenti e dei danni arrecati alle proprietà private da esercitazioni militari.
10. Stima dei fabbricati in base alla più conveniente loro utilizzazione. Circostanze che possono influire sul valore commerciale delle aree edificabili. Valutazione analitica di esse, in base alla massima utilizzazione edilizia.

NB. — La votazione si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

PROGRAMMA N. 3.

Servizio del materiale del genio militare.

Disposizioni in vigore relative al servizio dei lavori e del materiale del genio militare ed in particolar modo quelle relative alla contabilità in contanti ed in materia.

PROGRAMMA N. 4

Codice civile.

1. Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (libro 2°, titoli I, II, III e IV).
2. Della permuta — Dell'enfiteusi — Del contratto di locazione; della locazione delle cose e della locazione delle opere (libro 3°, titoli VII, VIII e IX).
3. Della trascrizione — Dei privilegi e delle ipoteche (libro 3°, titoli XXII e XXIII).

PROGRAMMA N. 5.

Contabilità generale dello Stato.

A) Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

1. Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.
2. Dei contratti e dei servizi ad economia.
3. Dell'anno finanziario: bilancio di previsione, assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo.
4. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici ufficiali.
5. Delle spese dello Stato: procedimento per l'emissione dei mandati e ruoli di pagamento; norme speciali pei mandati diretti; norme speciali pei mandati a disposizione; norme speciali pei mandati d'anticipazione; pagamento delle spese fisse; pagamento dei mandati emessi dall'amministrazione centrale; delle ritenute sulle spese; degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento delle somme dovute dallo Stato.
6. Dei vaglia del tesoro e dei buoni del tesoro.
7. Dei depositi.
8. Del rendiconto dei conti giudiziali: norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.
9. Disposizioni generali.

B) Istruzioni sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.

10. Norme generali; appalti per i servizi a carico diretto del bilancio della guerra (tasse di registro e di bollo - atti notarili).
11. Norme speciali pei servizi d'artiglieria o genio e per gli affitti d'immobili.
12. Vendite di robe di proprietà dello Stato; norme speciali per le vendite di robe relative ai servizi d'artiglieria e genio.
13. *C*) Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.

PROGRAMMA N. 6.

Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili.

1. Leggi sull'ordinamento del R. esercito e sulla circoscrizione territoriale militare, in ispecie per la parte relativa all'arma del genio.
2. Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
3. Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e relativo regolamento generale.
4. Testo unico della legge sulle servitù militari e relativo regolamento.
5. Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.
6. Legge e regolamento sugli infortunî degli operai sul lavoro.
7. Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.
8. Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.
9. Istruzione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private, in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.

Programmi d'esame per l'avanzamento ad idoneità al grado di primo ragioniere geometra di 2ª classe

Specchio delle materie d'esame.

N. d'ordine dei gruppi	N. d'ordine del programma	Materie d'esame	Se scritto od orale	Durata dell'esame (ore) (1)
1	1	Contabilità dei lavori	scritto	8
2	2	Stima dei terreni e dei fabbricati	scritto orale	8 1/2
3	3	Servizio del materiale del genio militare	orale	1/2
4	4	Codice civile	orale unico	1/2
	5	Contabilità generale dello Stato		
	6	Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili		

(1) Tale durata deve computarsi, per le prove scritte, dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Contabilità dei lavori.

Il tema volgerà sulla compilazione dei vari documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti.

I candidati potranno consultare soltanto le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e qualche manuale tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo delle volte (Colombo-Marzocchi-Talotti, ecc.). Sarà distribuito ai candidati, oltre agli stampati necessari per compilare i vari documenti contabili, il capitolato tipo della piazza nella quale si suppongono eseguiti i lavori da contabilizzare.

PROGRAMMA N. 2.

Stima dei terreni e dei fabbricati.

A) Prova scritta.

Il tema volgerà sulla stima di uno o più appezzamenti di terreno a cultura ordinaria, con o senza fabbricato colonico ed attrezzi rurali, ovvero di un fabbricato urbano, con quel metodo di stima razionale che verrà indicato nel tema stesso.

I candidati potranno consultare le tavole dei logaritmi e quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro, se compilata.

B) Prova orale.

Consisterà nella trattazione di argomenti aventi attinenza col tema scritto e, occorrendo, anche nella discussione del lavoro svolto dal candidato.

NB. — La votazione si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

PROGRAMMA N. 3.

Servizio del materiale del genio militare.

Eguale programma di quello stabilito per l'avanzamento per merito distinto.

PROGRAMMA N. 4.

Codice civile.

Eguale programma di quello stabilito per l'avanzamento per merito distinto.

PROGRAMMA N. 5.

Contabilità generale dello Stato.

Eguale programma di quello stabilito per l'avanzamento per merito distinto.

PROGRAMMA N. 6.

Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili.

Eguale programma di quello stabilito per l'avanzamento per merito distinto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Tabella delle autorità incaricate della compilazione delle note informative dei ragionieri geometri del genio:

Uffici del genio	Grado, carica e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorato generale del genio	Ragioniere geometra superiore	Ispettore generale del genio	—	—
	Ragioniere geometra capo dell'ufficio di revisione	Ragioniere geometra superiore	Ispettore del genio capo del reparto costruzioni	Ispettore generale del genio
	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) addetti all'ufficio di revisione	Capo dell'ufficio di revisione	Ragioniere geometra superiore	Ispettore del genio capo reparto costruzioni
	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) addetti ai reparti costruzioni e truppe genio	Ufficiale superiore più elevato in grado addetto al rispettivo reparto	Ragioniere geometra superiore	Ispettore del genio capo del rispettivo reparto
Comandi territoriali del genio	Ragioniere geometra capo	Comandante del genio	—	—
Direzioni del genio. Uffici delle fortificazioni. Sottodirezioni dipendenti e direzione dell'officina di costruzioni del genio e battaglione specialisti	Ragionieri geometri capo, o primo ragioniere geometra di 1ª classe, relatore del Consiglio d'amministrazione	Direttore o comandante del battaglione	Comandante del genio	—
	Ragioniere geometra o primi ragionieri geometri addetti all'ufficio d'amministrazione	Relatore	Direttore	—
	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) addetti alle sezioni (tanto alla sede quanto distaccate)	Capo sezione (1)	Relatore	Direttore
Ministero della guerra (comandati presso le direzioni generali amministrative di artiglieria e genio e revisione dei conti)	Ragionieri geometri (di qualsiasi grado) effettivi alla direzione del genio di Roma o comandati presso:			
	a) divisione genio; *b*) ufficio di revisione delle contabilità in contanti	Capo sezione da cui dipende	Capo della divisione genio	Direttore generale d'artiglieria e genio
	Capo dell'ufficio	Capo della divisione genio	Direttore generale d'artiglieria e genio	—
	Ragionieri geometri addetti ivi:	Capo dell'ufficio di revisione	Capo della divisione genio	Direttore generale d'artiglieria e genio
	c) revisione dei conti	Capo sezione da cui dipende (1)	Capo della divisione conti del materiale	Direttore generale revisione conti
R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	Ragioniere geometra comandato nella Colonia eritrea (addetto al comando d'artiglieria)	Ufficiale del genio dal quale dipende (1)	Ufficiale superiore comandante di artiglieria	Comandante del R. corpo di truppe coloniali

NB. — Per quelli addetti alle sottodirezioni dipendenti esprimerà il proprio giudizio anche il sottodirettore, prima o dopo del relatore secondo il rispettivo grado od anzianità.

(1) Se meno elevato in grado o meno anziano dell'impiegato, le note saranno compilate dal primo revisore.

Ruolo organico dei ragionieri geometri del genio

(approvato con legge 17 luglio 1910, n. 549).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Ragioniere geometra superiore . . .	1	—	7000
Ragionieri geometri capi	14	1ª	6000
Id. capi	11	2ª	5000
Primi ragionieri geometri.	22	1ª	4500
Id. id. id.	22	2ª	4000
Ragionieri geometri.	27	1ª	3500
Id. id.	28	2ª	3000
Id. id.	28	3ª	2500
Id. id.	29	4ª	2000

REGOLAMENTO per i ragionieri d'artiglieria.

Ammissione all'impiego.

Art. 1.

La nomina a ragioniere d'artiglieria di 4ª classe è conferita in seguito ad esame di concorso, bandito con decreto ministeriale.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo.

Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio militare nello Stato da cui provengono);

c) avere buona condotta;

d) aver compiuto 18 e non superati 28 anni di età, alla data del decreto ministeriale col quale viene bandito il concorso;

e) possedere sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con funzioni inerenti all'impiego di ragioniere di artiglieria;

f) avere la licenza liceale o d'istituto tecnico.

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti richiesti dovranno essere presentati entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui viene bandito il concorso.

Art. 2.

I programmi di esame, ed il numero dei posti pei quali è aperto il concorso sono stabiliti nel decreto ministeriale che indice il concorso stesso.

Art. 3.

Gli esami consistono in prove scritte e orali.

Le prove scritte precedono quelle orali e sono fatte alle sedi delle direzioni di artiglieria in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati, da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati con le rispettive minute saranno, al termine delle prove, spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo in Roma. Il ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

Art. 4.

La commissione esaminatrice viene nominata dal ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore di artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto), primo ragioniere d'artiglieria;

due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori, ragionieri capi di artiglieria o primi ragionieri di 1ª classe.

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 5.

Per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti, per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

Art. 6.

Al termine di ciascuna seduta il segretario di ogni sottocommissione compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

Art. 7.

Il ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6|10, ovvero una media complessiva non inferiore ai 7|10, qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6|10, ma uguale o superiore ai 5|10.

Qualora siano stabiliti dei coefficienti d'importanza per le varie prove, la media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d' importanza, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuta per quella dei coefficienti.

Art. 8.

Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma. È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6|10.

Art. 9.

La media definitiva di ciascun candidato risultato idoneo si ottiene dividendo la somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte e orali per il numero delle prove stesse.

Qualora per le varie prove sieno stabiliti coefficienti d'importanza, la media definitiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole prove per i rispettivi coefficienti d'importanza, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuta per quella dei coefficienti.

Art. 10.

Ultimati gli esami il presidente della commissione esaminatrice trasmette al competente ufficio del ministero della guerra:

1° uno specchio indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni prova ed il punto di classificazione finale;

2° i verbali delle sedute di ciascuna sottocommissione;

3° un elenco dei candidati idonei disposti per ordine decrescente di classificazione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento degli esami con le osservazioni e proposte che si credesse di fare.

I detti documenti, tranne il rapporto e i verbali di seduta, devono essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 11.

Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati e sono pubblicati nel Giornale militare ufficiale i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

Giuramento.

Art. 12.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 13.

L'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria nei vari gradi e nelle varie classi ha luogo con le seguenti norme:

a) esclusivamente per merito alle due classi di ragioniere capo;

b) in seguito ad esame per la promozione a primo ragioniere di 2ª classe;

c) un quinto per merito e quattro quinti ad anzianità per le promozioni a primo ragioniere di 1ª classe, ed a ragioniere di 1ª classe;

d) ad anzianità per tutte le altre promozioni.

Art. 14.

Per la promozione a primo ragioniere di 1ª classe, i primi ragionieri di 2ª classe dovranno essere stati dichiarati idonei alla carica di relatore del Consiglio d'amministrazione di una direzione o di uno stabilimento d'artiglieria con esplicito giudizio emesso dalle competenti commissioni d'avanzamento, confermato dalle annotazioni delle autorità superiori.

Nell'emettere tale giudizio sarà tenuto conto essenzialmente del modo con cui sarà stata disimpegnata per parte dell'impiegato la carica di segretario del Consiglio d'amministrazione di una direzione o di uno stabilimento di artiglieria, ed il servizio presso i relativi uffici tecnici per quanto riguarda la gestione e contabilità dei lavori.

Per la promozione al grado di ragioniere capo di 2ª classe i primi ragionieri di 1ª classe dovranno avere effettivamente esercitato per almeno un anno in qualità di titolare e con buon esito la carica di relatore del Consiglio di amministrazione di una direzione o di uno stabilimento d'artiglieria, che viene conferita per anzianità. Essi dovranno altresì continuare ad essere idonei alla carica di relatore ed essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Per la promozione a ragioniere capo di 1ª classe, oltre a conservare sempre l'idoneità a coprire la carica di relatore, dovranno possedersi in modo spiccato tutte le qualità e le attitudini richieste per la promozione a ragioniere capo di 2ª classe.

Art. 15.

Gli esami d'avanzamento a primo ragioniere di 2ª classe saranno di concorso per merito distinto per un terzo dei posti fissati dal ministero, e d'idoneità per gli altri due terzi.

Art. 16.

Detti esami consistono in prove scritte e orali secondo i programmi allegati al presente regolamento.

Essi vengono dati presso l'ispettorato generale di artiglieria con le norme stabilite negli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 17.

Gli esami di concorso per merito distinto precederanno quelli di idoneità. Per essere dichiarati vincitori del concorso, i candidati dovranno avere riportato un punto medio complessivo non inferiore agli 8/10 con una votazione in ciascuna materia non minore di 6/10. Quei candidati che negli esami di concorso per merito distinto riusciranno classificati dopo i vincitori del concorso o avranno riportato un punto medio complessivo inferiore agli 8/10, pur raggiungendo in ogni materia un punto non inferiore ai 6/10, saranno dispensati dall'esame d'idoneità e otterranno quindi la promozione secondo la loro sede di anzianità.

Qualora il numero degli indonei per merito distinto risulti inferiore al numero dei posti messi a concorso per questo speciale avanzamento, i posti che non potranno essere coperti con gli idonei per merito distinto saranno coperti con gli idonei ad anzianità.

Art. 18.

È in facoltà del ministero di bandire esami di concorso per merito distinto e di idoneità per quel numero di posti che di volta in volta riterrà opportuno.

Art. 19.

Per ottenere la promozione per merito a primo ragioniere di 1ª classe, ed a ragioniere di 1ª classe, occorre essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Nel giudizio concernente la promozione per merito a primo ragioniere di 1ª classe, si terrà altresì conto del modo col quale sono state disimpegnate le funzioni di segretario del consiglio od il servizio presso l'ufficio tecnico, ed anche dell'idoneità alla carica di relatore.

Nessun ragioniere d'artiglieria potrà essere promosso alla 1ª classe, se non abbia prestato servizio per due anni almeno nei reggimenti.

Art. 20.

Le promozioni di grado e di classe per le quali non occorrono esami sono deliberate in base alle note informative dal Consiglio di amministrazione costituito a senso dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, e dell'art. 50 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 21.

Non è ammessa la rinuncia alla carica di relatore. Coloro che non raggiungeranno entro i termini stabiliti la residenza loro assegnata per assumere tale carica, saranno dichiarati d'ufficio dimissionari,

giusta l'art. 42, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Le commissioni d'avanzamento pronuncieranno il loro giudizio, circa l'idoneità alla carica di relatore, quando l'impiegato avrà ottenuto la promozione a primo ragioniere di 2ª classe, e successivamente quando verrà richiesto dal ministero.

Il ministero si riserva la facoltà di esonerare dalla carica di relatore quei ragionieri che l'avranno esercitata con buon esito almeno per un anno, per destinarli ad uffici superiori presso il ministero o presso l'ispettorato generale d'artiglieria, od anche per chiamarli a prestare servizio negli uffici dipendenti, purchè siano meno elevati in grado o meno anziani dei relatori titolari.

Note informative e commissioni d'avanzamento.

Art. 22.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª della tabella annessa al presente regolamento, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª della tabella predetta rivedono, successivamente e ciascuna per conto proprio, le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 23.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione presieduta dall'ufficiale od impiegato più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o per merito dei ragionieri di artiglieria, nonchè, quando occorra, sulla loro idoneità alla carica di relatore.

Art. 24.

Le note informative ed il parere di cui all'articolo precedente devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Art. 25.

Compilate le note informative, il comandante di corpo, capo di servizio o d'ufficio, comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni, mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a ciò riservato sul relativo modulo.

Art. 26.

Dei tre esemplari di cui all'art. 24, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto e gli altri due sono trasmessi ai competenti comandanti d'artiglieria, i quali vi appongono le annotazioni che ritengono del caso.

I comandanti d'artiglieria trasmettono poscia i detti esemplari agli ispettori competenti, i quali pure inscriveranno le loro annotazioni nelle apposite caselle.

Un esemplare di tali documenti è quindi trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria, e l'altro viene trasmesso al ministero. Tanto i comandanti quanto gli ispettori d'artiglieria disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note di natura di quelle indicate all'art. 25 le quali risultassero difformi dalle annotazioni apposte dalle autorità precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte, oltre quelle di cui all'articolo predetto.

Pei ragionieri d'artiglieria i quali disimpegnano le funzioni di relatore, i comandanti e gli ispettori d'artiglieria dovranno esprimere esplicito parere sulla idoneità degli impiegati medesimi a tale carica e porre bene in chiaro le loro qualità di coltura, diligenza, condotta, ecc., in maniera che risulti pienamente giustificato il giudizio complessivo che si riterrà di emettere sul loro conto.

Art. 27.

Per gl'impiegati addetti agli ispettorati d'artiglieria un esemplare delle note informative col parere sull'avanzamento è trasmesso al ministero e l'altro è trattenuto dall'ispettorato generale dell'arma dopo fatte le comunicazioni prescritte dalle precedenti disposizioni.

Per gli impiegati addetti al ministero, un esemplare dei documenti in parola, è fatto tenere dalla direzione generale cui gl'impiegati sono addetti a quella che amministra il personale dei ragionieri di artiglieria, e l'altro esemplare è trasmesso all'ispettore generale d'artiglieria, dopo fatte le comunicazioni che fossero del caso.

Domande.

Art. 28.

Le domande che per qualsiasi oggetto saranno rivolte al ministero, dovranno pervenirgli per la prescritta via gerarchica.

Trasferimenti.

Art. 29.

Nell'occasione della compilazione delle note informative, i ragionieri d'artiglieria che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza o in uno stesso ufficio, potranno far domanda di trasferimento in altra residenza o in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, nonchè dal parere del comandante e del competente ispettore d'artiglieria.

Art. 30.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'occasione sopra indicata, non saranno ammesse tali domande; però i comandanti di corpo e capi di servizio potranno sotto la loro responsabilità inoltrare al ministero per mezzo degli ispettorati competenti, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato per ragioni di eccezionale gravità da essi accertate.

Art. 31.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gl'impiegati che intendano mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

Congedi.

Art. 32.

Sono autorizzati a concedere congedi ai ragionieri d'artiglieria dipendenti entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693:

a) i comandanti di reggimento;

b) i direttori d'artiglieria;

c) gl'ispettori d'artiglieria;

d) i direttori generali del ministero della guerra (pei ragionieri comandati al ministero);

e) i capi servizio dei comandi od uffici ove possano trovarsi eventualmente addetti ragionieri d'artiglieria.

In caso di assenza delle autorità predette i congedi saranno concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 33.

Qualora i ragionieri d'artiglieria dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi d'ufficio dovranno riferirne al ministero.

Se la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute l'impiegato dovrà corredare la domanda di un certificato medico; se invece venga domandata per motivi di famiglia i capi d'ufficio, assunte opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Art. 34.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere servizio, il capo d'ufficio dovrà renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Art. 35.

Gl'impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa non possono ottenere l'ordinario congedo.

Art. 36.

Oltre ai detti congedi ordinari i capi di ufficio sono autorizzati a concedere nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici a quegli impiegati i quali avranno presentato un certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione di impiego.

Disciplina.

Art. 37.

Tutte le questioni disciplinari devono essere rassegnate direttamente al ministero, pel tramite dei comandi d'artiglieria, salvo quanto è disposto dal capo II del R. decreto 12 febbraio 1911, numero 132.

Per gli impiegati addetti agli ispettorati od uffici superiori, perverranno al ministero direttamente.

Art. 38.

Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 39.

Le autorità di cui al 1° capoverso dell'art. 32, hanno facoltà di infliggere la censura ai dipendenti impiegati, in relazione al disposto dell'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dell'art. 51 del regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Disposizioni transitorie.

Art. 40.

A norma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 66 del regolamento generale per l'esecuzione del testo medesimo, costituisce titolo per la promozione a 1° ragioniere di 2ª classe:

a) il possesso al 30 giugno 1908 del grado di ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe;

b) l'avere già superato prima di tale data l'esame di promozione al suddetto grado.

Agli effetti dell'oradetto comma b) il competente ufficio del ministero compilerà un elenco degli impiegati che al 30 giugno 1908 avevano superato gli esami di promozione al grado di ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe con le indicazioni delle vicende di anzianità e scelta, e un elenco degli impiegati che tali esami non avevano superato.

Programmi d'esame per l'avanzamento a primo ragioniere d'artiglieria di 2ª classe.

Specchio delle materie d'esame.

N. d'ordine	Materie sulle quali si svolgono gli esami	Se scritti od orali	Durata dell'esame (ore) (1)	Coefficiente	Numero del programma
1	Questioni circa il servizio delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria	scritto	8	40	1
2	Quesiti circa: 1° il servizio del materiale d'artiglieria 2° la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato 3° la stipulazione dei contratti	scritto	8	40	1
3	Discussione dei temi svolti	orale	$^1/_2$	40	1
4	Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma	orale	$^1/_2$	20	2
	Nozioni di fortificazione	orale	$^1/_4$	8	3
	Materiale d'artiglieria	orale	$^1/_2$	12	4
5	Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato	orale	$^1/_2$	20	5
6	Leggi, decreti e regolamenti militari e civili				
	Prova speciale per la promozione per merito distinto.				
7	Tema di diritto amministrativo	scritto	8	...	6

(1) Tale durata deve computarsi, per le prove scritte, dal momento in cui termina la dettatura del tema.

PROGRAMMI
per gli esami d'avanzamento a primo ragioniere d'artiglieria di 2ª classe

PROGRAMMA N. 1.

1. *Programma scritto sul servizio delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria.*

Nello svolgimento del tema che potrà aver forma di rapporto o di relazione, i candidati dovranno dar prova di saper esporre le proprie idee in buona lingua con ordine e correttezza e possedere ad un tempo ampie cognizioni amministrative. Potranno consultare leggi e regolamenti in vigore i cui testi saranno in precedenza consegnati alla commissione esaminatrice. I testi non dovranno essere annotati nè contenere scritti. I candidati dovranno consegnare anche le brutte copie del lavoro.

2. *Lavoro scritto circa il servizio del materiale d'artiglieria, la legge di contabilità generale dello Stato e la stipulazione dei contratti.*

Per ognuna delle dette materie la commissione proporrà cinque quesiti ed i candidati ne dovranno risolvere almeno due. Potranno consultare i testi corrispondenti delle leggi e dei regolamenti in vigore sprovvisti di annotazioni e non contenenti scritti. Dovranno essere consegnate anche le brutte copie. Nei quesiti relativi ai contratti se ne comprenderà qualcuno sulla capacità delle parti contraenti, sull'oggetto dei contratti e loro effetti, sull'interpretazione dei contratti, sull'atto pubblico e scritture private, sulla forma e natura dei contratti di vendita e permute e simili argomenti di diritto civile relativo ai contratti.

3. *Discussione orale dei temi scritti.*

I candidati dovranno dimostrare di possedere cognizioni ampie, chiare e precise sullo spirito e la ragione d'essere delle varie leggi e regolamenti sul servizio delle direzioni e stabilimenti, sul servizio del materiale, sulla contabilità generale e sulle stipulazioni dei contratti. La commissione farà quindi apposite obbiezioni estendendo poscia le sue interrogazioni anche alla forma adoperata per esprimere le idee svolte, specie per quanto si riferisce alla chiarezza e proprietà di lingua.

PROGRAMMA N. 2.

Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma.

a) regolamento ed istruzione pel servizio del materiale d'artiglieria;

b) regolamento d'amministrazione e contabilità;

c) regolamento sulle indennità eventuali per il R. esercito, di pubblica sicurezza e di presidio;

d) regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal ministero della guerra;

e) regolamento sul servizio dei trasporti;

f) regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'amministrazione militare e relativa istruzione;

g) convenzione ed istruzione per i trasporti militari sui piroscafi della Società di navigazione generale italiana.

PROGRAMMA N. 3.

Nozioni di fortificazione.

Il candidato deve dimostrare di conoscere le nozioni generali di fortificazione campale speditiva o permanente, le nomenclature dei profili più importanti, i particolari principali dei rivestimenti, ricoveri, magazzini, i sistemi principali di fortificazione, i locali principali dei forti, delle opere costiere e tutto quanto si riferisce alle disposizioni delle artiglierie tanto nelle fortificazioni campali quanto in quelle permanenti; insomma le interrogazioni devono essere tali da persuadere la commissione che il candidato si sa rendere esatto conto di quanto può essere chiamato ad adempiere per la sua posizione in occasione di verbali, relazioni, rapporti e simili.

PROGRAMMA N. 4.

Materiale d'artiglieria.

a) modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio;

b) istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria;

c) regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie;

PROGRAMMA N. 5.

a) legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

b) istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra;

c) leggi e regolamento sulle pensioni civili e militari. Testo unico;

d) legge e regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;

e) legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

f) testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e relativo regolamento;

g) istruzione per la mobilitazione del R. esercito;

h) istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi;

i) regolamenti, disposizioni ed istruzioni varie. (Regolamento per l'uso e il mantenimento degli immobili militari — Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari — Tiro a segno nazionale: disposizioni che regolano la distribuzione delle armi, delle munizioni e materiali occorrenti alle società di tiro a segno — Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico — Regolamento pel servizio postale e telegrafico — Modo di tenere e classificare il carteggio degli uffici — Prescrizioni per la intestatura della carta e dei bolli di ufficio — Norme di servizio d'artiglieria — Attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del direttore superiore delle esperienze, dei comandi d'artiglieria).

PROGRAMMA N. 6.

Tema scritto di diritto amministrativo.

(Speciale per l'esame di concorso per merito distinto).

Il tema verserà sui seguenti argomenti:

1. Ordinamento dell'amministrazione centrale — Ministri — Consiglio dei ministri — Ministeri — Organi consultivi speciali dei Ministeri — Uffici dipendenti dalle amministrazioni centrali.
2. Consiglio di Stato.
3. Corte dei conti.
4. Ordinamento dell'amministrazione locale — Elettorato amministrativo — Comune — Provincia.
5. Natura del rapporto giuridico fra gli impiegati e lo Stato — Nomina — Doveri, responsabilità e diritti degli impiegati — Cumulo degli impieghi — Cessazione temporanea e definitiva dal servizio pubblico — Pensioni.
6. Espropriazione per causa di pubblica utilità.
7. Giustizia amministrativa — Suo fondamento — Contenzioso amministrativo — Ordinamento vigente — Competenza — Conflitti di giurisdizione e conflitti di attribuzione.
8. Obbligazioni dello Stato — Obbligazioni contrattuali e quasi contrattuali — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Tabella delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei ragionieri d'artiglieria.

UFFICI	Grado, carica e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorati d'artiglieria	Ragionieri addetti di qualunque grado	Ufficiale superiore da cui dipendono (1)	Ispettore	—
Direzioni di artiglieria	Ragionieri capi o primi ragionieri relatori dei consigli di amministrazione	Direttore titolare	Comandante d'artiglieria	—
	Ragionieri di qualunque grado (non relatori addetti all'ufficio contabile)	Relatore del consiglio d'amministrazione (2)	Direttore	—
	Id. id. addetti all'ufficio tecnico	Vice direttore	Direttore (1)	—
	Id. id. addetti alle sezioni staccate	Capo della sezione staccata	Relatore (2)	Direttore
Stabilimenti	Ragionier capi o primi ragionieri relatori dei consigli di amministrazione	Direttore titolare	Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria (per la direzione superiore degli stabilimenti)	Ispettore delle costruzioni d'artiglieria
	Ragionieri di qualunque grado addetti all'ufficio contabile	Relatore del consiglio d'amministrazione	Direttore	Ufficiale generale addetto ispettorato costruzioni d'artiglieria (per la direzione superiore degli stabilimenti)
	Id. id. addetti all'ufficio tecnico	Vice direttore	Direttore (3)	Ufficiale generale addetto
	Id. id. addetti alle sezioni staccate	Capo della sezione staccata	Relatore	Direttore
Regg. d'artiglieria	Ragionieri	Relatore del consiglio d'amministrazione	Comandante del reggimento	—
Ministero della guerra	Ragioniere capo	Direttore capo di divisione	Direttore generale	—
	Primi ragionieri	Rag. capo o capo sezione	Direttore capo di divisione	Direttore generale
R. corpo di truppe coloniali della Eritrea	Ragioniere d'artiglieria addetto	Ufficiali di artiglieria dal quale dipende	Ufficiale superiore comandante d'artiglieria	Comandante del R. corpo di truppe coloniali

(1) Se meno elevato in grado o meno anziano dell'impiegato, le note saranno compilate dal primo revisore.
(2) Qualora presso qualche direzione o stabilimento fosse addetto un ragioniere di grado od anzianità superiore a quella del relatore le note caratteristiche del più anziano saranno compilate dal direttore, tenendo presente quanto è specificato nell'annotazione n. 2.
(3) Il direttore interpellerà per la parte amministrativa il relatore unendo il parere per iscritto del medesimo.

Ruolo organico dei ragionieri d'artiglieria
(approvato con legge 17 luglio 1910, n. 549).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Ragionieri capi	7	1ª	6000
Id. id.	14	2ª	5000
Primi ragionieri	16	1ª	4500
Id. id.	18	2ª	4000
Ragionieri	21	1ª	3500
Id.	21	2ª	3000
Id.	21	3ª	2500
Id.	22	4ª	2000

REGOLAMENTO
per i capitecnici d'artiglieria e genio

Ammissione.

Art. 1.

La nomina a capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe è conferita in seguito ad esame di concorso, bandito con decreto ministeriale.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Possono essere ammessi al concorso:

a) i licenziati dagli istituti tecnici (sezione industriale), o da scuole industriali del Regno di grado equipollente agli istituti tecnici e coloro che siano comunque provvisti di titoli tecnici superiori;

b) i disegnatori tecnici, i capi armaiuoli dell'esercito, i sottufficiali capi operai dei reggimenti di artiglieria o di stabilimenti d'artiglieria e di quelli del genio, i sottufficiali del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dall'amministrazione della guerra (tutti in servizio effettivo).

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio militare nello Stato da cui provengono);

c) avere buona condotta;

d) possedere sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego di capotecnico d'artiglieria e genio.

Inoltre gli aspiranti di cui alla categoria *A)* debbono:

e) aver compiuto 18 e non superati 28 anni di età alla data del decreto ministeriale col quale viene bandito il concorso.

Gli aspiranti dipendenti dall'amministrazione militare di cui alla categoria *B)* debbono avere il parere favorevole del rispettivo capo servizio circa la loro idoneità a concorrere al posto di capotecnico.

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti richiesti dovranno essere presentati entro quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto con cui viene bandito il concorso.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale che indice il concorso saranno stabilite le specialità ed il numero dei posti per cui è aperto il concorso stesso, nonchè i relativi programmi di esame.

Con uno stesso decreto ministeriale possono essere indetti concorsi per varie specialità.

Art. 3.

Gli esami consistono in prove scritte e grafiche, orali e pratiche.

Le prove scritte e grafiche precederanno quelle orali e pratiche. Sì le une che le altre verranno date nelle località che saranno indicate nel decreto ministeriale che indice il concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice viene nominata dal ministero ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore d'artiglieria o direttore superiore delle esperienze d'artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto), capitano d'artiglieria;

due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori e capitecnici capi o primi capitecnici di 1ª classe d'artiglieria e genio.

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 5.

Per ciascuna materia ogni commissione dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti per il numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

Art. 6.

Al termine di ciascuna seduta il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

Art. 7.

Il ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6[10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7[10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6[10, ma uguale o superiore ai 5[10.

Qualora siano stabiliti dei coefficienti d'importanza per le varie prove, la media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i corrispettivi coefficienti d'importanza, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuta per quella dei coefficienti.

Art. 8.

Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

Art. 9.

Alla prova pratica saranno ammessi quei candidati che in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6[10. È idoneo il candidato che anche in tale prova pratica riporti un punto medio non inferiore ai 6[10.

Art. 10.

La media definitiva di ciascun candidato risultato idoneo si ottiene dividendo la somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte e grafiche, orali e pratiche per il numero delle prove stesse.

Qualora per le varie prove sieno stabiliti coefficienti d'importanza, la media definitiva si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna prova per il rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per quella dei coefficienti d'importanza.

Art. 11.

Ultimati gli esami il presidente della commissione esaminatrice trasmetterà al competente ufficio del ministero della guerra:

1° un prospetto indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni prova ed il punto di classificazione finale o definitivo;

2° i verbali delle sedute di ciascuna sottocommissione;

3° un elenco dei candidati idonei disposti per ordine decrescente di classificazione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento degli esami con le osservazioni e proposte che si credesse di fare.

Art. 12.

I detti documenti, tranne il rapporto e i verbali di seduta, devono essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 13.

Il risultato definitivo del concorso è notificato quindi ai singoli candidati, e sono pubblicati nel giornale militare ufficiale i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

Art. 14.

Sempre quando nel personale dei capitecnici occorra provvedere a qualche speciale servizio per il quale non si abbia l'individuo adatto nel personale stesso, si potrà nominare a qualunque grado o classe individualità anche estranee all'amministrazione dello Stato.

Tali ammissioni avranno luogo in seguito a concorso bandito dal

ministero della guerra. Il concorso può aver luogo per titoli o per esami o per titoli ed esami.

Giuramento.

Art. 15.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 16.

L'avanzamento dei capitecnici d'artiglieria e genio nei vari gradi e nelle varie classi ha luogo con le seguenti norme:

a) esclusivamente per merito alle due classi di capotecnico capo;

b) in seguito ad esame per la promozione a primo capotecnico di 2ª classe;

c) un quinto per merito e quattro quinti ad anzianità per la promozione a primo capotecnico di 1ª classe, ed a capotecnico di 1ª classe;

d) ad anzianità per tutte le altre promozioni.

Art. 17.

Per la promozione per merito a capotecnico capo di 2ª classe dovranno i primi capitecnici di 1ª classe essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Le stesse condizioni sono richieste per la promozione per merito a capotecnico capo di 1ª classe.

Art. 18.

Gli esami per l'avanzamento a primo capotecnico di 2ª classe saranno di concorso per merito distinto per un terzo dei posti fissati dal ministero, e d'idoneità per gli altri due terzi.

Art. 19.

Detti esami consistono in prove scritte, orali e pratiche ed in capilavori, secondo i programmi allegati al presente regolamento.

Essi avranno luogo con le norme stabilite negli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 20.

Gli esami di concorso per merito distinto precederanno quelli di idoneità. Per essere dichiarati vincitori del concorso i candidati dovranno avere riportato un punto medio complessivo non inferiore agli 8[10 con una votazione in ciascuna materia non minore di 6[10. Quei candidati che negli esami di concorso per merito distinto riusciranno classificati dopo i vincitori del concorso, o avranno riportato un punto medio complessivo inferiore agli 8[10, pur raggiungendo in ogni materia un punto non inferiore ai 6[10, saranno dispensati dall'esame d'idoneità e otterranno quindi la promozione secondo la loro sede di anzianità.

Qualora il numero degli idonei per merito distinto risulti inferiore al numero dei posti messi a concorso per questo speciale avanzamento, i posti che non potranno essere coperti con gli idonei per merito distinto saranno coperti con gli idonei ad anzianità.

Art. 21.

È in facoltà del ministro di bandire esami di concorso per merito distinto e di idoneità per quel numero di posti che di volta in volta riterrà opportuno.

Art. 22.

Per ottenere la promozione per merito a primo capotecnico di 1ª classe ed a capotecnico di 1ª classe, i capitecnici di artiglieria e genio dovranno essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Art. 23.

Le promozioni di grado e di classe per le quali non occorrono esami, sono deliberate in base alle note informative dal Consiglio d'amministrazione costituito a senso dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dell'art. 50 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Note informative e commissioni di avanzamento.

Art. 24.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª della tabella annessa al presente regolamento, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª della tabella predetta rivedono, successivamente e ciascuna per conto proprio, le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 25.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione presieduta dall'ufficiale più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o per merito dei capitecnici d'artiglieria e genio.

Art. 26.

Le note informative ed il parere di cui all'articolo precedente devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Art. 27.

Compilate le note informative il comandante di corpo, capo di servizio o d'ufficio comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constatare delle date partecipazioni, mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a ciò riservato nel relativo modulo.

Art. 28.

Dei tre esemplari di cui all'art. 26, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto e gli altri sono trasmessi ai competenti comandanti d'artiglieria o del genio, i quali vi appongono le annotazioni che ritengono del caso. Per i capitecnici addetti all'officina di costruzione del genio, gli esemplari vengono trasmessi direttamente all'ispettorato generale del genio.

Art. 29.

I comandanti d'artiglieria o del genio trasmettono poscia i detti esemplari agli ispettori competenti, i quali pure inscriveranno le loro annotazioni nelle apposite caselle.

Un esemplare di tali documenti è quindi trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio, e l'altro viene trasmesso al ministero.

Tanto i comandanti quanto gli ispettori predetti disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note di natura di quelle indicate all'art. 27 le quali risultassero difformi dalle annotazioni apposte dalle autorità precedenti.

Gl'impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte, oltre quelle di cui all'articolo predetto.

Per gl'impiegati addetti agli ispettorati un esemplare delle note informative col parere sull'avanzamento è trasmesso al ministero e l'altro è trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio dopo fatte le comunicazioni che, in analogia alle precedenti disposizioni, fossero ravvisate del caso.

Per i capitecnici d'artiglieria e genio che trovansi a disposizione di altra amministrazione centrale dello Stato (comandati) si compilerà un quarto esemplare delle note informative, per uso dell'amministrazione medesima.

Domande.

Art. 30.

Le domande che per qualsiasi oggetto saranno rivolte al ministero, dovranno pervenirgli per la prescritta via gerarchica.

Trasferimenti.

Art. 31.

Nell'occasione della compilazione delle note informative, i capitecnici che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza o in uno stesso ufficio, potranno far domanda di trasferimento in altra residenza o in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, nonchè dal parere del competente ispettore.

Art. 32.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'epoca suindicata, non saranno ammesse tali domande; però i comandi di corpo e capi di servizio potranno sotto la loro responsabilità inoltrare al ministero, per mezzo degli ispettorati competenti, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato per ragioni di eccezionale gravità da essi accertate.

Art. 33.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gli impiegati che intendano mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

Congedi.

Art. 34.

Sono autorizzati a concedere congedi ai capitecnici dipendenti entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693:

a) i comandanti di reggimento e reparti autonomi del genio;

b) i direttori di artiglieria e genio;

c) gli ispettori d'artiglieria e del genio;

d) i capi servizio dei comandi od uffici ove possono trovarsi addetti capitecnici di artiglieria e genio.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi saranno concessi da coloro che la sostituiscono.

Art. 35.

Qualora i capitecnici, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi d'ufficio dovranno riferirne al ministero.

Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, l'impiegato dovrà corredare la domanda di un certificato medico.

Se invece venga domandata per motivi di famiglia, i capi di ufficio, assunte le opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Art. 36.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere il servizio, il capo d'ufficio dovrà renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Art. 37.

Gli impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dalla aspettativa non possono ottenere l'ordinario congedo.

Art. 38.

Oltre ai detti congedi ordinari, i capi di servizio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici a quegl'impiegati i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragioni d'impiego.

Disciplina.

Art. 39.

Tutte le questioni disciplinari devono essere rassegnate direttamente al ministero pel tramite dei comandi d'artiglieria o del genio salvo quanto è disposto dai capi II e III del R. decreto 1° febbraio 1911, n. 132.

Art. 40.

Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili; e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 41.

Le autorità di cui al primo capoverso dell'art. 34, hanno facoltà d'infliggere la censura ai dipendenti capitecnici, in relazione al disposto dell'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dell'art. 51 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Disposizione transitoria.

Art. 42.

A norma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dell'art. 66 del regolamento generale per l'esecuzione del testo medesimo, costituisce titolo per la promozione a primo capotecnico di 2ª classe:

a) il possesso al 30 giugno 1908 del grado di capotecnico principale di 3ª classe;

b) l'aver superato prima di tale data l'esame di promozione al suddetto grado.

Agli effetti dell'oradetto comma *b*) il competente ufficio del ministero compilerà un elenco degli impiegati che al 30 giugno 1908 avevano superato gli esami di promozione al grado di capotecnico principale di 3ª classe con le indicazioni delle vicende di anzianità e scelta, e un elenco degli impiegati che tale esame non avevano superato.

Programmi d'esame per l'avanzamento a primo capotecnico d'artiglieria e genio di 2ª classe.

Specchio delle materie d'esame.

Materie d'esame	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente di importanza	Numero dei programmi
Esami scritti.			
Tema sul servizio contabile d'artiglieria o del genio	4	20	1
Tema sulle leggi e regolamenti sui servizi di artiglieria o del genio	4	35	1
Tema sulle nozioni speciali (secondo la specialità del candidato)	4	40	1
Esami orali.			
Leggi e regolamenti sul servizio del materiale d'artiglieria o del genio	1/2	15	2
Nozioni speciali (secondo la specialità del candidato)	1/2	40	3
Capilavori.			
L'esame sarà scritto, orale o pratico, secondo il tema assegnato dalla commissione	(*)	25	4
Esame pratico.	(*)	20	5
Prove speciali per la promozione per merito distinto.			
Nozioni speciali (comuni a tutte le specialità)	1/2	60	6
Capilavori	(*)	40	7

(*) Durata da stabilirsi dalla commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Esami scritti.

Tema sul servizio contabile d'artiglieria o del genio.

(Comune a tutte le specialità).

Svolgimento di quesiti circa questioni di qualche importanza di amministrazione e contabilità.

Tema sulle leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria o del genio.

(Comune a tutte le specialità).

Svolgimento di quesiti circa l'attuazione di disposizioni contenute nel regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria, o di quello del genio, nel regolamento per gli operai borghesi e nelle leggi sullo stato e pensioni degli impiegati civili.

Tema sulle nozioni speciali.

(Secondo la specialità dei candidati).

Per capitecnici da fabbriche d'armi e meccanico.

Progetto di lavorazione di parti di un fucile o di una pistola di tipo poco noto indicando la specie di macchine più adatte, le modificazioni che si crederebbero necessarie per perfezionare l'esemplare avuto come campione e simile.

Per capotecnico: fabbro legnaiuolo — fabbro fucinatore e meccanico.

Se proveniente da stabilimenti o direzioni d'artiglieria:

Progetto di lavorazione di parti d'affusto, indicando le macchine, l'attrezzamento, il tempo, la spesa, le norme di collaudazione, i perfezionamenti di cui le parti sarebbero suscettibili e simili.

Per capotecnico: fabbro meccanico per materiali ciclistici.

Tema sulla costruzione di un determinato tipo di bicicletta, richiesta di materie prime, specificando le condizioni generali e speciali di provvista, in ispecie per i metalli di maggiore importanza e per le gomme; macchinario ed attrezzamento occorrente; preventivo di tempo e di spesa.

Svolgimento delle lavorazioni: collaudazioni d'officina e collaudazione finale.

Per capotecnico: meccanico per apparati elettrici e di telegrafia ottica.

Tema sulla costruzione di uno dei seguenti apparati:

a) apparato per telegrafia elettrica;

b) apparato per telegrafia ottica (sistema Faini) da campo o per stazione fissa;

c) apparato microtelefonico per stazione da campo o fissa;

d) esploratore mod. Cantono.

Richiesta delle materie prime per la lavorazione di officina e delle parti ottiche; condizioni generali e speciali delle provviste; macchinario ed attrezzamento occorrente; preventivo di tempo e di spesa, svolgimento delle lavorazioni; collaudazioni di officina e collaudazione finale.

Per capitecnici meccanici ottici, meccanici di precisione.

Tema sulla costruzione di un apparecchio ottico meccanico di precisione, destinato a fornire, con determinata approssimazione, misurazioni angolari, zenitali ed azimutali: richiesta di materie prime, specificando bene le condizioni generali e speciali di provvista, in ispecie per le parti ottiche; macchinario ed attrezzamento occorrente, preventivo di tempo e di spesa, svolgimento delle lavorazioni, collaudazione d'officina e finale.

Per capitecnici chimici:

Discussione su dati metodi di analisi o di fabbricazione di esplosivi.

Per capitecnici polveristi pirotecnici e meccanici:

Progetto di lavorazione pirotecnica, macchine abbisognevoli, misure precauzionali, condizioni delle materie prime, collaudazioni e simili.

Per capitecnici fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico:

Progetto d'allestimento di parti di artiglierie, macchinario, attrezzamento, modellamento, collaudazione e simile.

Per capitecnici disegnatori litografi e fotografi:

Considerazioni sui progressi più recenti conseguiti nei metodi di riproduzione fotografica e fotomeccanica.

PROGRAMMA N. 2.

Esami orali.

Leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria o del genio.

(Comune a tutte le specialità).

1. Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria o del genio.

2. Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal ministero della guerra.

3. Leggi e regolamenti sullo stato e sulle pensioni degli impiegati civili.

PROGRAMMA N. 3.

Nozioni speciali per capitecnici da fabbriche d'armi e meccanico.

1. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nelle fabbriche d'armi — Attitudine di detti materiali per questo impiego — Sistemi in uso per la fabbricazione delle sbarre per canne; collaudazione delle sbarre.

2. Varie macchine utensili più speciali alle fabbriche d'armi —

Loro impianto ed uso; difetti e guasti, modo di ripararli — Maggiore o minore attitudine di una macchina per un dato lavoro.

3. Armi portatili — Funzionamento dei loro organi principali — Condizioni alle quali questi debbono soddisfare — Difetti nel funzionamento non dovuti a difetti di lavorazione o guasti; loro cause e modo per ovviarvi.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle armi guaste e nell'eseguirle.

4. Conoscenza dei vari mestieri che occorrono in una fabbrica d'armi — Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e pei capi armaiuoli.

5. Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni da prendersi per eseguirla.

6. Abbrunatura, coloritura, ecc. — Untura, conservazioni e imballaggio delle armi e parti d'armi.

7. Strumenti verificatori — Criteri nel determinare la forma e il modo di applicarli — Strumenti regolamentari per le armi portatili, descrizione sommaria ed impiego — Strumenti di ripiego — Collaudazione delle armi e parti d'armi — Tiro di esattezza.

8. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nelle fabbriche d'armi e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Nozioni speciali per capitecnici — Fabbro-fucinatori fabbro-legnaiuoli e meccanico.

1. Varie specie di combustibili — Proprietà rispettive ed impiego più conveniente — Legna forte e dolce, sue specie ed impiego — Torbe — Litantrace grasso e magro — Coke — Antracite — Lignite — Qualità particolari dei combustibili fossili provenienti dalle miniere principali — Notizie sui combustibili fossili italiani — Prezzi commerciali — Condizioni della industria siderurgica in Italia — Collaudazione pratica dei combustibili.

2. Ghisa, sua classificazione, suoi caratteri speciali — In che differisca dal ferro.

3. Ferro, sue qualità generali — Qualità speciali — Ferro a grana e ferro a nervi — Materie eterogenee che più sovente si trovano nei ferri commerciali — Influenza dannosa di taluna di esse — Saldabilità del ferro — Bollitura — Composizione per facilitare la saldatura tra ferro e acciaio — Forgiatura — Influenza della composizione chimica e della forgiatura sulle sue proprietà fisiche e meccaniche — Processi di produzione — Metodi diretto ed indiretto — Ribollitura delle ferraglie — Classificazione dei ferri commerciali in base alla forma, oppure in base agli elementi di resistenza alla rottura ed all'allungamento — Metodi di lavorazione delle lamiere grosse e sottili.

Associazione del ferro — Collaudazione del ferro secondo la specie, la qualità e la forma.

4. Acciaio, sue proprietà generali e sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio ottenuto per pudellatura (acciaio saldato) — Acciaio fuso in grandi masse — Acciaio di Bessemer — Descrizione sommaria dell'apparecchio di Bessemer e dei fenomeni che in esso avvengono — Acciaio ottenuto coi metodi per reazione, coi processi Siemens-Martin e col processo Siemens (processo al minerale).

Acciaio ottenuto per cementazione — Bollitura e riscaldo dell'acciaio — Fusione dell'acciaio al crogiuolo — Cementazione e tempera al pacchetto — Tempera degli acciai — Composizione per facilitare la tempera.

Metodi di lavorazione delle lamiere grosse, piastre di corazzatura, ecc. — Cenno sulla teoria cellulare dell'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forme.

5. Rame, sue proprietà ed usi — Influenza della purezza — Effetti dell'arsenico, dell'antimonio e dello zolfo — Rame elettrolitico — Collaudazione del rame.

Nozioni sullo stagno, zinco, piombo, ottone, latta, lamiere zincate — Saldature dolci e forti e loro impiego.

6. Forni per affinamento del ferro — Forni per riscaldamento — Forno a riverbero — Forno a gas.

Perfezionamenti recenti nelle fucine e nelle soffierie.

7. Descrizione particolareggiata, impianto e uso delle macchine-utensili più in uso per la lavorazione dei metalli: piallo, trapani, torni, magli delle diverse specie — Macchine a ribadire — Punzonatrice — Cesoie — Seghe — Strettoi idraulici — Macchine a drizzare, piegare, ondulare lamiere e per piegare cerchioni, ecc. — Perfezionamenti più recenti.

8. Struttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

9. Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè: quercia, elce, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pomo, pero, corniolo, bosso.

Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini d'America — Legno santo — Ebano — Prezzi commerciali.

10. Difetti che presentano i vari legnami a seconda della loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la buona conservazione dei legnami nei magazzini e per la loro stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

11. Spalmatura da impiegarsi per la conservazione del legname — Coloritura — Vernici — Difetti che possono avere.

12. Perfezionamenti recenti negli attrezzi da lavoro nelle macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine da copiare, trapani, macchine da fare incastri, macchine da fare intagli per connettiture — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego.

13. Conoscere bene le più recenti modificazioni introdotte nel materiale d'artiglieria — Impiego dei metalli e dei legnami nelle varie costruzioni — Composizione e fornitura di un carro qualunque — Procedimento del lavoro per la costruzione di un affusto in lamiera — Costruzione particolareggiata delle ruote con mozzo metallico e con mozzo in legno — Conoscere bene le macchine particolari in uso per quella lavorazione — Piegatura dei gavelli — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti di legno.

14. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti negli arsenali di costruzione e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Nozioni speciali per i capitecnici chimici, polveristi, pirotecnici e meccanici.

1. Idrogeno, ossigeno e loro composti — Aria — Acqua — Apparecchi di depurazione delle acque naturali — Gruppo degli alogeni e loro composti — Liquefazione dei gas.

2. Zolfo, selenio, tellurio, e loro composti — Raffinazione dello zolfo e fabbricazione industriale dell'acido solforico — Azoto — Fosforo — Antimonio e bismuto — Loro composti — Fabbricazione industriale dell'acido nitrico.

3. Metalli alcalini, alcalino-terrosi e terrosi — Loro composti — Fabbricazione industriale della soda, del salnitro e del clorato di potassio — Leghe dell'alluminio.

4. Ferro, manganese e loro composti — Metallurgia del ferro.

5. Zinco, piombo, stagno, rame, nikelio, mercurio, argento, oro e platino — Loro estrazione, sali e leghe principali — Fusione delle artiglierie di bronzo.

6. Carbonio — Combustibili industriali, solidi, liquidi e gazosi — Leggi fondamentali della termo chimica.

7. Corpi grassi — Saponi — Candele — Glicerina — Preparazione in grande della nitroglicerina.

8. Fibre tessili — Tintura e stampa — Carta, amido, gomme, destrina, zucchero, glucosio — Grani, farine e paste.

9. Fermento — Alcoli metilico, etilico e amilico — Vino, birra, aceto — Acetone — Depurazione dell'acetone — Resine e vernici.

10. Polvere nera — Fabbricazione — Collaudazione, analisi e prove.

11. Eteri nitrici degli alcoli — Nitro derivati degli idrati di carbonio e dei poliglucosidi — Fabbricazione della balistite, della solenite e del fulmicotone — Saggi e controlli chimici — Collaudazione.

12. Esplosivi aromatici — Acido picrico — Nitro benzene, nitro toluene e nitro naftolene — Fabbricazione dell'acido picrico, dei picrati e delle polveri derivate.

13. Polveri per inneschi — Fulminato di mercurio — Fabbricazione del fulminato di mercurio — Caricamento degli inneschi.

14. Pirotecnia — Fabbricazione dei bossoli e caricamento delle cartucce per armi portatili — Cartocci di tela, di filaticcio ed a bossolo metallico per artiglierie — Cannelli fulminanti — Spolette a tempo, a percussione ed a doppio effetto — Loro fabbricazione — Artifici da guerra — Collaudazione — Caricamento dei proietti con fulmicotone o con acido picrico.

15. Macchine in uso nei polverifici e nei laboratori pirotecnici — Loro impianto ed uso — Difetti e guasti — Modo di ripararli.

16. (Pei capitecnici polveristi e pirotecnici) — Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nei polverifici e nei laboratori pirotecnici e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

(Pei capitecnici chimici) — Conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Nozioni speciali per capitecnici fabbro meccanici per materiali ciclistici.

Tutte le nozioni speciali per capitecnici, fabbro-fucinatori, fabbro-legnaioli e meccanici che si riferiscono ai combustibili in genere ed alle varie specie di metalli, nonchè alla lavorazione di questi ultimi, con l'aggiunta delle seguenti:

1. Metalli da lavoro e lavorati speciali per la costruzione di materiali ciclistici — Loro caratteri — Collaudazione.

Allestimento di stampi — Tempere a cartoccio, all'olio, al sego, all'acqua ed all'aria.

Cuoio per selle ed accessorî — Vernici speciali.

2. Macchine-utensili speciali per la lavorazione delle parti di bicicletta — Trafilatrici ed incurvatrici per cerchi di ruote — Macchine per foratura di cerchi — Trapani semi-automatici per foratura di mozzi — Torni semi-automatici per mozzi di ruote — Torni automatici semplici (Cleveland, Brow e Sharpe) e multipli (Acmé) — Rettificatrici.

3. Descrizione particolareggiata di un impianto per la produzione del gas H col sistema Yon — Pratica della produzione — Prova della purezza del gas.

Recipienti (cilindri) regolamentari per H compresso — Prove della loro resistenza — Tromba Nordenfeld — Pratica della compressione.

Impiego dell'H nelle saldature.

4. Nichelatura — Dati pratici per l'impianto completo di un laboratorio per la nichelatura di oggetti metallici — Pulitrici ed accessorî — Generatrici della corrente — Bagni — Collaudazione delle materie prime da impiegarsi.

Nozioni relative ai processi per la ramatura, argentatura e doratura.

5. Gomma elastica — Caratteri fisici, chimici e meccanici. Cenni sulla estrazione e preparazione industriale — Collaudazione ed analisi.

Particolari della lavorazione delle gomme per camere d'aria e per coperture di biciclette e di automobili — Norme di conservazione delle gomme — Ricognizione delle avarie — Prezzi commerciali.

6. Vari tipi di bicicletta — Tipi più adatti pel servizio militare — Particolari di costruzione delle singole parti — Accessorî vari.

Scarto libero — Freno a pedale e contropedale, freno sui cerchi o sulle coperture — Moltipliche diverse — Sistema senza catena.

7. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nell'officina di costruzione del genio, e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli stabilimenti d'artiglieria.

Nozioni speciali per capitecnici meccanici per apparati elettrici e di telegrafia ottica.

1. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere, di apparati telegrafici, telefonici ed ottici; e cioè: metalli vari, materie isolanti, carboni, sali ed acidi diversi, vernici — Collaudazione di dette materie — Prezzi commerciali.

2. Varie specie di conduttori per trasmissioni elettriche — Fili per le linee telegrafiche e telefoniche da campo, pesanti, volanti e subacquee; loro collaudazione e riparazione — Fili per la costruzione di dinamo e motori elettrici — Fili per elettrocalamite di apparati telegrafici e telefonici — Cordoni flessibili — Fili per areostati — Prezzi commerciali dei fili di più comune impiego.

3. Isolatori di porcellana per linee telegrafiche permanenti e da campo — Collaudazione — Prezzi commerciali.

Isolatori di porcellana per reti di distribuzione di energia elettrica a bassa ed alta tensione.

4. Unità pratiche di misura elettriche — Impiego di galvanometri di precisione e del ponte Wheatstone, per le misure — Strumenti di misura di uso industriale; principî vari sui quali è basata la loro costruzione; loro impiego pratico.

5. Varie specie di pile più in uso; loro caratteristiche — Pile in uso per la telegrafia e la telefonia; tipi Daniell, tipo Lèclanché — Pile a liquido immobilizzato — Dati pratici di costruzione della pila regolamentare per telegrafo da campo — Preparazione del solfato mercuroso — Trattamento dei residui di questo sale per ricupero del mercurio.

6. Dati pratici di costruzione dei singoli organi dei seguenti apparati regolamentari: macchine Morse; cassettine telegrafiche da campo; apparati telefonici da campo; apparati micro-telefonici da campo e per stazioni fisse; quadri indicatori ed accessorî — Ricerca di guasti nei detti apparati — Mantenimento — Collaudazione.

7. Dati pratici di costruzione dei seguenti materiali: Esploditori «Canton» — Ricerca dei guasti — Collaudazione.

Cassettine per derivazioni — Inneschi elettrici ad incandescenza.

8. Dati pratici di costruzione di una macchina dinamo-elettrica e di un motore elettrico a corrente continua — Circuito induttore — Circuito indotto — Tipi principali di avvolgimento degli indotti — Collettore — Porta spazzole — Collaudazione di dinamo e di motori elettrici.

Cenno sulla costruzione degli alternatori e dei motori elettrici a corrente alternata.

9. Tipi principali di accumulatori elettrici — Formazione degli elementi — Capacità — Regime di carica e di scarica — Particolari d'impianto di una batteria d'accumulatori — Costruzione di un quadro di distribuzione per la carica e la scarica di una batteria — Disgiuntori automatici — Mezzi per assicurare la costanza del voltaggio nella scarica — Metodo per eseguire la carica di un numero limitato di elementi servendosi di una qualunque rete di distribuzione a corrente continua.

10. Particolari d'impianto di una rete di distribuzione di energia elettrica a corrente continua, per forza motrice o per illuminazione (ad incandescenza, ad arco o mista) — Calcolo dei conduttori — Apparecchi di sicurezza — Quadri di distribuzione.

11. Descrizione particolareggiata degli apparecchi foto-elettrici da campo.

12. Specchi piani e loro collaudazione — Lenti convergenti — Lenti divergenti — Effetti di una lente davanti ad una sorgente luminosa. Collaudazione delle lenti: misura della distanza focale principale; aberrazione di sfericità; profondità focale; aberrazione cromatica; pulimento — Prismi a riflessione totale — Prismi a triplice riflessione — Cannocchiali; tubo; diaframmi; obbiettivo; micrometro; oculare astronomico; oculare terrestre — Cannocchiali binocoli — Callaudazione dei cannocchiali; ingrandimento; campo; esattezza delle immagini; acromatismo; chiarezza.

Dati pratici di costruzione dei singoli organi degli apparati per telegrafia ottica « Faini » regolamentari — Apparati da campo da m. 0,10 — Apparati da campo da mm. 45 — Apparati diottrici per stazioni mobili da m. 0,20 — Apparati diottrici per stazioni fisse da m. 0,30 e 0,50 — Eliografi con specchi da m. 0,19 0,21 e con specchi di m. 0,12 0,15 — Collimatori — Mantenimento degli apparati — Collaudazione.

14. Luce ossi-acetilenica — Apparecchi per la produzione dei gas.

Preparazione del carburo di calcio al glucosio — Collaudazione del carburo di calcio commerciale — Perossido di sodio ed oxylithe — Allestimento delle relative cariche e precauzioni necessarie — Conservazione delle cariche.

Preparazione dell'O col miscuglio di clorato di potassio e perossido di manganese.

Costruzione delle capsule per luce O A con terre rare e con ossido di torio.

15. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nell'officina di costruzione del genio e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli stabilimenti d'artiglieria.

Nozioni speciali per capitecnici meccanici, ottici, meccanici di precisione.

1. Il metro — Metro campione — Metro a piani d'intestazione — Il comparatore e suoi organi — Condizioni per la verifica del metro a piani d'intestazione — Saggio degli acciai per la riproduzione del metro — Uso del comparatore nella verifica dei metri intestati — Passaggio dal metro intestato al metro a tratte — Metodo da seguirsi — Metodo di Fizeau — Divisioni intermedie.

2. Le macchine a dividere — Nozioni sulle traccie e sulla preparazione dei bulini — Sunto storico e metodi primitivi — Perfezionamenti del duca di Chaulnes — Macchina di Ramsden — Perfezionamenti di Gambey — Altri tipi di macchine circolari — Studi di Gambey per la macchina rettilinea — Discussione generale delle macchine a dividere la linea retta.

3. La macchina a dividere rettilinea di precisione, di Froment — Sua descrizione, funzionamento e registrazione.

4. La macchina a dividere rettilinea da lavoro corrente — Come deve essere costituita e maneggiata — Macchina Guyenot — Macchina con carretto a dentiera.

5. Impiego della macchina a dividere nella costruzione dei metri campioni, dei doppi decimetri e decimetri — Costruzione dei compassi di precisione.

6. La macchina a dividere circolare — Suoi organi, rettificazione, funzionamento ed impiego.

7. Costruzione degli avvitamenti di precisione — Costruzione degli strumenti verificatori — Le tolleranze e la permutabilità — Carattere degli strumenti antichi e carattere dei moderni — Criteri da seguirsi nella loro progettazione.

8. Concetti generali sulla misura degli angoli — Sistema sessagesimale — Sistema decimale — Altri modi di esprimere misure angolari — Pratica misura degli angoli.

9. Il nonio o verniero — Limite di precisione conseguibile in rapporto ai diametri dei lembi divisi — La vite micrometrica applicata alla lettura delle frazioni di una graduazione — Prova delle graduazioni — Misura degli errori di una graduazione.

10. Concetti generali sui mezzi di misurare indirettamente le distanze e gli angoli — I telemetri ed i telegoniometri — Principi su cui è fondata la loro costruzione.

11. Le livelle a bolla d'aria — Sensibilità e prontezza delle livelle in rapporto al loro impiego — Rettificazione delle livelle — Livellazione di una superficie piana, dell'asse di perni verticali e dell'asse di una superficie cilindrica.

Errore dovuto all'ineguaglianza nel diametro dei collari d'appoggio nei perni di un albero — Misura della sensibilità delle livelle.

Nozioni speciali pei capi tecnici fonditori, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Nozioni generali sui procedimenti industriali per ricavare i vari metalli dai minerali — Procedimenti siderurgici per la produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.

2. Ghise — Classificazione delle ghise — Miscele — Sistemi vari di fusione, loro vantaggi ed inconvenienti — Indurimento e tempra della ghisa — Ghisa malleabile — Collaudazione della ghisa di 1ª fusione per getti di artiglieria e per parti di macchine.

Acciaio — Produzione dell'acciaio in piccole e grandi masse — Acciai speciali — Collaudazione dell'acciaio — Ferro — Modo di ricavarlo dalla ghisa — Impiego e collaudazione.

3. Rame — Elettrometallurgia del rame — Requisiti del rame per getto di artiglierie — Collaudazione — Stagno, zinco di 1ª e 2ª fusione — Piombo — Antimonio — Alluminio — Sue proprietà.

4. Leghe metalliche bianche e gialle — Proprietà ed usi — Bronzi ed ottoni — Influenza delle proporzioni dei metalli primi — Bronzi ed ottoni con fosforo ed alluminio — Leghe di alluminio.

5. Proprietà fisico-meccaniche dei metalli per bocche da fuoco e projetti, loro determinazione — Influenza che possono avere sulle proprietà meccaniche e fisiche della ghisa, acciaio e bronzo, alcuni metalli e metalloidi — Analisi quantitative e qualitative.

6. Combustibili e materie prime impiegate nelle fonderie e nelle officine per la lavorazione delle bocche da fuoco e dei proietti — Condizioni cui debbono soddisfare, impurità che possono contenere, loro influenza nelle fondite e loro impiego — Analisi e collaudazioni — Preparazione dei combustibili gassosi — Tipi di gassogeni.

7. Terre per modellamento dei getti e loro collaudazione — Macinazione delle terre — Miscele e loro preparazione — Macchine ed attrezzi per modellamento — Vari sistemi di modellamento — Essiccamento delle forme e cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti ordinari e perforanti — Modellamento di getti artistici.

8. Forni — Principali sistemi in uso; loro requisiti per la fusione della ghisa, bronzo ed ottone — Forni a gas ricuperativi di calore — Forni elettrici.

Materiali refrattari, loro proprietà, pratica, collaudazione ed uso di ciascuno — Varie specie di intonaco per preservare il rivestimento refrattario — Guasti e riparazioni.

9. Fusioni — Condotta delle fusioni dei vari metalli — Getto delle artiglierie di ghisa e di bronzo in terra ed in pretelle — Getti di proietti ordinari ed induriti — Getti per parti varie — Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Mezzi per rimediare ai difetti di fondita — Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondite parziali — Sistemi in uso per fusione di getti artistici.

10. Fabbricazione di blocchi, tubi e cerchi per artiglierie. Influenza del calore, della tempera e ricottura — Difetti di fabbricazione — Prove meccaniche — Preparazione di leghe colla elettricità e loro proprietà.

11. Lavorazione delle bocche da fuoco e parti inerenti — Macchine utensili relative — Cerchiatura — Sistemi vari di rigatura ed operazioni relative — Allestimento degli anelli plastici e di tutte le parti di otturazione delle bocche da fuoco — Collaudazione e matricola delle artiglierie — Strumenti vari verificatori.

12. Lavorazione dei proietti — Macchine, utensili, congegni ed

attrezzi — Caricamento dei proietti — Strumenti verificatori — Collaudazione.

13. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali che vengono allestiti nelle officine di costruzione e conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e genio.

Nozioni speciali
per i capi tecnici disegnatori, litografi e fotografi.

1. Conoscere bene il disegno di macchine, quello generico di architettura ed in particolare quello dei materiali d'artiglieria, in proiezione ed in prospettiva, con applicazione delle ombre, con o senza acquarello; conoscere il disegno artistico in genere.

2. Conoscere bene il disegno topografico a penna ed all'acquarello.

3. Essere abili incisori sulla pietra nella riproduzione litografica ed autografica.

4. Avere conoscenza abbastanza estesa di geometria pratica.

5. Risoluzione dei principali problemi di geometria descrittiva — Intersezioni di piani — Intersezioni di superficie sferiche con superficie coniche e cilindriche — Nozioni e questioni preliminari sulle superficie di rivoluzione — Generalità e questioni preliminari sulle superficie rigate — Ombre — Prospettiva.

6. Dato un disegno da riprodursi, calcolare il preventivo di quanto può occorrere, sia in materiale che in tempo, per l'esecuzione del lavoro, seguendo per la riproduzione uno dei sistemi da indicarsi.

7. Conoscere bene le materie prime da usarsi nella stampa litografica — Loro proprietà ed impiego.

8. Conoscere perfettamente il processo da seguirsi nella stampa al torchio ed alla macchina, nel calco della autografia e dei trasporti.

Avvertenze da aversi per riparare i possibili inconvenienti.

9. Nozioni circa i caratteri, costruzione e funzionamento delle varie macchine litografiche — Conoscere a sufficienza le macchine tipografiche, le macchine utensili e motrici.

10. Cromolitografia Impasto dei colori — Precedenza dei colori e loro sovrapposizione.

Avvertenze da usarsi nelle mescolanze dei colori colle vernici.

11. Cognizione di chimica fotografica — Uso ed impiego dei rivelatori — Fissaggio — Stampa del positivo — Modo ed indebolire o rafforzare un negativo — Modo di evitare gli aloni, le velature nel negativo — Principali preparati chimici fotografici.

12. Sistema diottrico fotografico — Obbiettivo fotografico — Teleobbiettivi — Obbiettivi simmetrici ed asimmetrici — Aberrazioni principali e modo di correggerle — Obbiettivi rettilineari — Anastigmatico — Acromatico — Apocrometrico — Grande angolare — Luminosità di un obbiettivo — Criteri per la scelta di un obbiettivo in relazione ad un determinato lavoro — Distanza focale e profondità di fuoco — Messa a fuoco — Influenza all'apertura del diaframma — Obbiettivi panoramici.

13. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazione ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

14. Conoscere perfettamente le materie e le macchine impiegate nella fotografia.

15. Conoscere la teoria e la pratica dei vari processi fotografici e di quelli foto-meccanici.

16. Fotografia con luce artificiale.

17. Fotografia microscopica ed applicazione alla trasmissione di dispacci.

18. Caratteri dei disegni da riprodursi con la fotografia.

19. Stampa delle diverse riproduzioni ottenute coi procedimenti foto-meccanici.

20. Calcolo dei preventivi, sia pel materiale che pel tempo occorrente all'esecuzione dei diversi lavori della specie.

21. Conoscenza sommaria dei principali materiali che si costruiscono negli stabilimenti d'artiglieria e genio.

PROGRAMMA N. 4.

Avvertenza. — Sui temi scritti che si riferiscono a questo programma i candidati dovranno essere chiamati a discutere dalla commissione esaminatrice prima di venire da questa classificati.

Capolavori per capitecnici da fabbriche d'armi e meccanico.

1. Dato il disegno di una parte d'arma (o di mitragliatrice o di altro materiale affine), stabilire, per allestirne una data quantità in un dato tempo:

1° le norme tecniche di costruzione;

2° il processo di lavorazione;

3° la specie, le dimensioni e la quantità delle materie prime occorrenti;

4° la specie ed il numero delle macchine;

5° il personale;

6° la spesa.

2. Date alcune armi (o mitragliatrici) usate e di differenti specie, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul loro stato, annotando:

1° i guasti riscontrati;

2° la convenienza o meno di ripararle;

3° le riparazioni occorrenti;

4° il tempo e la spesa per eseguire dette riparazioni.

3. Calcolare e disegnare un progetto di macchina utensile da legname e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

4. Compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

5. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici
fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico.

1. Dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e di limatura di una parte in acciaio ed in ferro del materiale d'artiglieria che presenti eccezionale difficoltà di esecuzione, ricevendo la parte digrossata.

2. Dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno, che richiegga eccezionale precisione di aggiustaggio e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate.

3. Dato un disegno, saper calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiali, utensili ed i mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in tempo determinato.

Indicare quali sarebbero le macchine di uso comune che potrebbero sostituire le macchine speciali occorrenti pel detto lavoro, e il modo di trasformarle, onde producano il lavoro richiesto dal tema.

4. Visitare un affusto in lamiera da riparare e redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle.

5. Visitare un carro da riparare e redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle.

6. Dato un disegno di una parte di materiale, determinare la forma più conveniente da dare allo stampo ed ai vari successivi stampi per eseguirne la fucinazione.

7. Calcolare e disegnare un progetto di macchina-utensile da legnami e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

8. Compilare una richiesta per provvista di una macchina o di materie prime, indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi della collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

9. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguirne la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici: fabbro meccanici per materiali ciclisti.

1. Dato il disegno od il campione d'una bicicletta, stabilire, per allestirne una determinata quantità in un dato tempo: 1° le norme tecniche di costruzione; 2° il procedimento di lavorazione; 3° la specie, la qualità, la quantità e le dimensioni delle meterie prime occorrenti.
2. Visitare una o più biciclette da riparare, indicarne i guasti e le cause probabili dei medesimi; redigere la nota delle riparazioni occorrenti ed indicare i modi di effettuarle.

Capolavori per capitecnici meccanici per apparati elettrici e di telegrafia ottica.

1. Dato il disegno di un apparecchio elettrico od ottico, stabilire, per allestirne una data quantità in un dato tempo: 1° le norme tecniche di costruzione; 2° il processo di lavorazione; 3° la specie, le dimensioni e la quantità delle materie prime occorrenti; 4° la specie ed il numero delle macchine; 5° il personale; 6° la spesa.
2. Dati alcuni apparecchi elettrici od ottici usati, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararli; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.

Capolavori per capitecnici meccanici, ottici, meccanici di precisione.

1. Dato il disegno di uno strumento di precisione, stabilire, per allestirne una determinata quantità in un dato tempo: 1° le norme tecniche di costruzione; 2° il procedimento di lavorazione; 3° la specie, le qualità, le quantità e le dimensioni delle materie prime occorrenti; 4° la specie ed il numero delle macchine; 5° il personale e la spesa necessari.
2. Dirigere con abilità la rettificazione di uno strumento verificatore che presenti speciali difficoltà di esecuzione.
3. Visitare un telemetro od un telegoniometro da riparare, indicarne i guasti e le cause probabili dei medesimi, redigere la nota delle riparazioni occorrenti ed indicare i modi di effettuarle.
4. Eseguire la posa in stazione e la rettificazione di un telemetro a base orizzontale a tre stazioni.
5. Visitare un apparecchio telefonico guasto, accertare le cause del suo imperfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti.
6. Determinare i dati ottici di lenti e sistemi di lenti convergenti e divergenti.
7. Eseguire costruzioni grafiche relative a sistemi diottrici semplici e composti.
8. Determinare gli errori strumentali di una macchina da dividere ed indicare il modo di compensarli.

Capolavori per capitecnici chimici.

1. Eseguire con precisione un'analisi chimica qualitativa e quantitativa di un corpo qualsiasi.
2. Compilare una richiesta per provvista di materiali inerenti al proprio servizio, indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

Capolavori per capitecnici polverista, pirotecnico e meccanico.

1. Fare il preventivo in personale, materiale e spesa per una data fabbricazione e lavorazione pirotecnica, redigendo una relazione da cui risulti il modo di disporre le varie parti della lavorazione, il suo andamento e le misure precauzionali da prendersi.
2. Calcolare e disegnare un progetto di macchina utensili da legname e da metalli. Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata. Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.
3. Compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi della collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.
4. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici fonditore lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Dato il disegno di un'artiglieria o di una parte di macchina, rispondere ragionatamente ad alcune delle seguenti questioni:

a) come devono essere fatti e sezionati tanto il modello che le forme d'anima e quali materiali si devono impiegare per costruirli;

b) quali mescolanze di terre occorrono pel modellamento, e come devono essere le stufe pei getti in pretelle — Indicare come queste debbono essere fatte;

c) il modo con cui si dovrà eseguire il modellamento e la necessità o no di essiccare le forme;

d) con quali forme conviene eseguire la fusione del metallo, e quale caricamento occorre per il getto tanto in peso totale, che ripartito nel peso dei vari metalli che dovranno costituire la lega o la miscela;

e) quale sarebbe la lega o la miscela più conveniente pel pezzo da fondere;

f) numero e qualità degli operai necessari all'esecuzione del lavoro, tempo che occorrerà impiegare, importo della mano d'opera, prezzo dell'oggetto fuso e sbavato.

2. Dirigere il modellamento e la fusione di un getto qualsiasi.
3. Dato il disegno di una bocca da fuoco o di una sua parte, stabilire le norme tecniche di costruzione per ogni singola operazione, le specie ed il quantitativo delle materie, il macchinario, il personale, il tempo e la spesa occorrenti.
4. Data una bocca da fuoco usata, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul suo stato, annotando i guasti riscontrati ed accennando alla convenienza o non di ripararla e specificando il genere delle riparazioni che sarebbero da eseguirsi, il tempo occorrente e la spesa per compierle.
5. Dirigere una qualsiasi operazione inerente alla lavorazione di una bocca da fuoco ed eseguirne la verifica.
6. Calcolare e disegnare un progetto di macchina-utensile da legnami e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.
7. Compilare una richiesta per provvista di macchina di materie prime, indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.
8. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguirne la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori per capitecnici, disegnatore, litografo e fotografo.

1. Eseguire con molta maestria un disegno o capolavoro sopra un tema da determinarsi dalla commissione in base al n. 1 del programma relativo.
2. Eseguire con molta maestria un disegno in autografia, incisione o litografia sopra un tema da determinarsi in base ai nn. 2 e 3 del programma relativo.
3. Eseguire con sufficiente maestria una riproduzione a senso del n. 13 del programma relativo.
4. Compilare una richiesta per provvista di materiali inerenti al proprio servizio, indicando particolareggiatamente i requisiti della provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

PROGRAMMA N. 5.

Esame pratico.

Eccetto i capitecnici chimici e disegnatori litografi fotografi, tutti gli altri devono poi dimostrare praticamente di sapere registrare una macchina a vapore, misurare il lavoro indicato, servendosi degli strumenti appositi, misurare le quantità elettriche ed il modo d'impiegare l'elettricità per produrre una data illuminazione, un determinato effetto elettrico, una determinata forza motrice, calcolando la linea nel modo più economico secondo le circostanze e risolvere qualsiasi altro quesito circa applicazioni elettriche nelle officine.

PROGRAMMA N. 6.

Nozioni speciali per la promozione per merito distinto.

Avvertenza. — La commissione, avendo di mira il sensibile vantaggio di carriera che sarà per derivare al candidato dall'esito favorevole dell'esame di concorso per merito distinto, dovrà assicurarsi che egli possegga in modo completo le nozioni, oggetto del presente programma, dimostrando di essere al corrente del progresso delle industrie meccaniche nelle loro varie manifestazioni, specialmente in quanto queste hanno attinenza alle lavorazioni che si compiono negli stabilimenti militari, indipendentemente dalla specialità alla quale il candidato appartiene.

1. Proprietà e caratteri dei metalli impiegati nella costruzione dei materiali d'artiglieria e delle macchine — Loro composizione, prove e collaudazioni — Prove macchine.

Influenza del calore sui metalli — Processi di lavorazione: fusione, fucinazione, stampatura, ricottura, tempera — Vari metodi per detti processi — Effetti che essi producono sui metalli: uso razionale di ciascuno di essi — Mezzi per impiegarli.

Proprietà dei legnami — Varie specie, caratteri, pregi e difetti dei legnami — Preparazione dei legnami, stagionatura, lisciviamento, essiccazione — Conservazione dei legnami.

Lavorazione dei metalli e dei legnami colle macchine utensili — Avvertenze per gli uni e per gli altri — Lavori di finitura — Spalmature, coloriture, verniciature; motivi per cui si eseguiscono; modo di eseguirle.

2. Avere buone conoscenze sulla proprietà e sull' impiego delle seguenti materie:

Acido solforico, alcool, biacca, carta, cartone, cuoiami, colla, caoutchou, colori; catrami, cordami, crini, canape in fili, glicerina, gomma, lacca, olii vegetali e minerali, minio, smeriglio, setole, telerie.

Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

3. Conoscere estesamente le macchine utensili che si impiegano sia per la lavorazione dei metalli che per quella dei legnami, la loro verificazione, i difetti, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad essi relativi — Conoscenza delle macchine da cucire tele e cuoiami — Dar prova di essere al corrente dei perfezionamenti più recenti della meccanica industriale descrivendo le macchine più moderne di ciascuna specialità — Dar prova di conoscere in genere tutte le macchine per lavorazioni speciali in uso negli stabilimenti e laboratori d'artiglieria e del genio.

4. Potenza meccanica in una determinata quantità d'acqua — Ruote idrauliche — Turbine — Descrizione dei principali sistemi e perfezionamenti recenti in esso introdotti — Motori a pressione idraulica e macchine a colonna d'acqua — Applicazioni delle varie specie di motori idraulici.

5. Caldaie a vapore — Descrizione dei vari sistemi — Loro vantaggi ed inconvenienti — Apparecchi d'osservazione — Manometro — Tubi e rubinetti del livello — Apparecchi di sicurezza — Esplosioni, loro cause e mezzi per prevenirle — Pompa alimentare — Iniettori — Superficie riscaldata — Superficie della griglia, dimensioni delle sbarre — Larghezza dei vani — Prove a freddo delle caldaie — Diversi sistemi dei forni e camini per le caldaie — Modo di regolare e condurre il fuoco — Tiraggio semplice e tiraggio forzato — Manutenzione delle caldaie — Combustibili industriali — Loro proprietà — Classificazione ed impiego — Calorico prodotto dai diversi combustibili.

6. Macchine a vapore, motrici, fisse, semifisse, locomobili e locomotive stradali — Descrizione degli organi che le compongono — Condizioni a cui tali organi devono soddisfare — Forza delle macchine — Forza nominale — Forza effettiva — Vari sistemi di macchine a vapore e perfezionamenti recenti in esse introdotti — Condensazioni ed espansioni, loro vantaggi — Volume utile del condensatore — Quantità d'acqua necessaria per la condensazione — Pompa ad aria — Indicatore del vuoto — Regolatore della distribuzione — Volante — Calcolo del lavoro di una macchina a vapore senza espansione e ad espansione — Lavoro teorico e lavoro utile — Descrizione ed uso degli indicatori della misura del lavoro — Freno di Prony — Magli a vapore — Soffiere a vapore.

7. Condotta pratica delle macchine a vapore:

a) mettere in movimento, precauzioni da prendere;

b) trattamento della macchina durante il moto;

c) fermare la macchina dal suo movimento;

d) guasti a cui generalmente vanno soggette le macchine.

Modo di ripararli e provenirli.

8. Perfezionamenti moderni nelle parti delle trasmissioni — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione.

9. Motori ad aria calda, a fuoco, a gas illuminante, a petrolio, a benzina ed a gas povero.

Conoscere i principali tipi di ciascuna specie e le loro caratteristiche (sia dal punto di vista del funzionamento che del rendimento).

Trasmissione del lavoro a distanza mediante l'aria compressa e rarefatta — Cenni sui motori ad aria compressa e su quelli ad aria rarefatta.

Nozioni di elettricità — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Descrizione dei principali tipi (caratteristiche, impiego industriale, rendimento) dei generatori di elettricità — Pile accumulatori, macchine dinamo-elettriche a corrente continua, a corrente alternata semplice o polifase.

Trasformatori, loro importanza ed impiego, rendimento.

Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche, criteri per la scelta — Calcolo e rendimento della trasmissione — Motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Motori a corrente alternata semplice e polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco, caratteristiche dei due sistemi, criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Canalizzazione — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto di illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica — Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni — Telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi fotoelettrici.

Cenni sulla trazione elettrica, sulle applicazioni elettrochimiche ed elettro metallurgiche, sui parafulmini e sui contatori elettrici.

Principali strumenti per misure elettriche industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

Misure speciali sulle reti di distribuzione.

11. Avere sufficiente conoscenza dei sistemi in uso per la fabbricazione delle sbarre per canne d'armi — Modo di eseguirne la collaudazione.

PROGRAMMA N. 7.

Capolavori speciali per la promozione per merito distinto.

Oitre il capolavoro corrispondente alla propria specialità il candidato alla promozione per merito distinto dovrà eseguirne soltanto praticamente (dando poi le spiegazioni verbali che gli saranno richieste) un altro di specialità diversa, compresa o non nel gruppo di quelle nelle quali fa servizio da stabilirsi in modo definitivo dalla commissione, sciegliendolo fra i seguenti:

1° lavorazione delle armi portatili;
2° lavorazione del ferro e dell'acciaio alla fucina, ai forni con magli, strettoi idraulici e stampi;
3° lavorazione dei metalli colla fusione;
4° lavorazione dei metalli colle macchine;
5° lavorazione del legno al banco e colle macchine;
6° lavorazione di strumenti ottici meccanici di precisione, destinati a fornire misure con una determinata approssimazione;
7° lavorazione di esplosivi;
8° lavorazione per la preparazione di munizioni ed artifizi da guerra;
9° lavorazione di cuoiami e cordami;
10° lavorazioni in litografia, fotografia, e procedimenti fotomeccanici;
11° lavorazione di apparati telegrafici elettrici o telefonici;
12° lavorazione di apparati di telegrafia ottica;
13° lavorazioni di materiali ciclisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Tabella delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei capitecnici d'artiglieria e genio.

Uffici	Grado e posizione dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorati d'artiglieria	Capitecnici capi e primi capitecnici	Ufficiale superiore da cui dipende	Ispettore	—
Stabilimenti o direzioni d'artiglieria	Capitecnici (di qualunque grado o classe)	Vice direttore (1)	Direttore	—
	Capitecnici addetti alle sezioni staccate (di qualunque grado e classe)	Capo della sezione staccata (2)	Vice direttore	Direttore
Officina di costruzione del genio	Capitecnici addetti alle sezioni (di qualsiasi grado)	Vice direttore (1)	Direttore	—
Reggimenti del genio e battaglione specialisti	Capitecnici addetti ai laboratori (di qualsiasi grado)	Ufficiale addetto al laboratorio (2)	Ufficiale addetto al materiale (se superiore in grado all'ufficiale addetto al laboratorio) o relatore	Comandante del reggimento o del battaglione
Ministero guerra (comandati)	Capitecnici di qualunque grado o classe	Ufficiale superiore o capo sezione da cui dipende	Capo divisione	Direttore generale
Scuola d'applicazione di fanteria	Capotecnico addetto	Ufficiale superiore dal quale direttamente dipende	Comandante in 2ª	Comandante
R. corpo truppe coloniali per l'Eritrea	Capotecnico addetto	Ufficiale dal quale dipende	Ufficiale superiore comandante d'artiglieria	Comandante del R. corpo di truppe coloniali

(1) Il vice direttore interpellerà per quanto si riferisce alla capacità tecnica il capo sezione, unendo il parere per iscritto del medesimo
(2) Se meno elevato in grado o meno anziano dell'impiegato le note saranno compilate dal primo revisore.

Ruolo organico dei capitecnici d'artiglieria e genio

(approvato con legge 17 luglio 1910, n. 549).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Capitecnici capi	5	1ª	6000
Id. id.	8	2ª	5000
Primi capitecnici	14	1ª	4500
Id. id.	16	2ª	4000
Capitecnici	26	1ª	3500
Id.	21	2ª	3000
Id.	20	3ª	2500
Id.	8	4ª	2000

REGOLAMENTO
pel personale dei disegnatori tecnici.

Ammissione.

Art. 1.

La nomina a disegnatore tecnico di 3ª classe è conferita in seguito ad esame di concorso, bandito con decreto ministeriale.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Possono essere ammessi al concorso:

A) i licenziati dalle scuole tecniche e ginnasiali del Regno, ovvero da scuole industriali di grado equipollente alle due predette;

B) i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dal ministero della guerra.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio militare nello Stato da cui provengono);

c) avere buona condotta.

Inoltre gli aspiranti di cui alla categoria *A*) debbono:

d) aver compiuti 18 e non superati 28 anni di età alla data del decreto ministeriale col quale viene bandito il concorso;

e) dimostrare di possedere sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego di disegnatore.

I capi operai e gli operai dipendenti dal ministero della guerra debbono avere il parere favorevole del rispettivo capo servizio circa la loro idoneità a concorrere al posto di disegnatore.

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti richiesti dovranno essere presentati entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui viene bandito il concorso.

Art. 2.

I programmi di esame, ed il numero dei posti pei quali è aperto il concorso, saranno stabiliti nel decreto ministeriale che indice il concorso stesso.

Art. 3.

Gli esami consistono in prove scritte, grafiche ed orali.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali; e sono fatte alle sedi delle direzioni d'artiglieria in base ai temi che saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati saranno al termine delle prove spediti, con pieghi raccomandati, al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo in Roma. Il ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

Art. 4.

La commissione esaminatrice viene nominata dal ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore d'artiglieria, o colonnello direttore del genio o direttore di stabilimenti d'artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto), capitano o disegnatore capo;

due o più sottocommisioni, composte ognuna di un presidente e due membri (un ufficiale superiore o capitano, un capo tecnico capo o primo capotecnico e un disegnatore capo).

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

Art. 5.

Per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

Art. 6.

Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

Art. 7.

Il ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte o grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6|10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7|10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6|10, ma uguale o superiore ai 5|10.

Qualora sieno stabiliti dei coefficienti d'importanza per le varie prove, la media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per la somma dei coefficienti.

Art. 8.

Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6|10.

Art. 9.

La media definitiva per ciascun candidato risultato idoneo, si ottiene dividendo la somma dei punti medi riportati nelle varie prove scritte, grafiche ed orali per il numero delle prove stesse.

Qualora per le varie prove sieno stabiliti coefficienti d'importanza, la media definitiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole prove per i rispettivi coefficienti d'importanza, e dividendo la somma dei prodotti così ottenuta per quella dei coefficienti.

Art. 10.

Ultimati gli esami il presidente della commissione esaminatrice trasmetterà al competente ufficio del ministero della guerra:

1° un prospetto indicante pei singoli candidati i punti medi ottenuti in ogni prova ed il punto di classificazione finale;

2° un elenco dei candidati idonei disposti per ordine decrescente di classificazione;

3° i verbali delle sedute di ciascuna sottocommissione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame con le osservazioni e proposte che si credesse di fare.

Art. 11.

I detti documenti, tranne il rapporto e i verbali di seduta, devono essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 12.

Il risultato definitivo del concorso è notificato quindi ai singoli candidati, e sono pubblicati nel Giornale militare ufficiale i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquistano diritto alla nomina.

Art. 13.

Sempre quando nel personale dei disegnatori tecnici occorra provvedere a qualche speciale servizio per il quale non si abbia l'individuo adatto nel personale stesso, si potrà nominare a qualunque grado o classe individualità anche estranee all'amministrazione dello Stato.

Tali ammissioni avranno luogo in seguito a concorso bandito dal ministero della guerra. Il concorso potrà aver luogo per titoli o per esami o per titoli ed esami.

Giuramento.

Art. 14.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 15.

L'avanzamento dei disegnatori tecnici nei vari gradi e nelle varie classi ha luogo con le seguenti norme:

a) esclusivamente per merito al grado di disegnatore tecnico capo;

b) esclusivamente ad anzianità per le varie promozioni di classe.

Art. 16.

Per la promozione per merito al grado di disegnatore tecnico capo, dovranno i disegnatori tecnici essere giudicati meritevoli di questo speciale avanzamento nell'apposito rapporto della competente commissione, confermato dal giudizio delle autorità superiori.

Art. 17.

Tutte le promozioni di grado e di classe sono deliberate in base alle note informative dal Consiglio d'amministrazione costituito a senso dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dell'art. 50 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Note informative e commissioni di avanzamento.

Art. 18.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª della tabella annessa al presente regolamento, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª della tabella predetta rivedono, successivamente e ciascuna per conto proprio le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 19.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione presieduta dall'ufficiale più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o per merito dei disegnatori tecnici.

Art. 20.

Le note informative ed il parere di cui all'articolo precedente devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Art. 21.

Compilate le note informative, il capo di servizio o d'ufficio comunica a voce e separatamente a ciascuno egli impiegati le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a ciò riservato sul relativo modulo.

Art. 22.

Dei tre esemplari di cui all'art. 20 uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto e gli altri sono trasmessi ai competenti comandanti d'artiglieria o del genio, i quali vi appongono le annotazioni che ritengono del caso. Per i disegnatori addetti all'officina di costruzione del genio, gli esemplari vengono trasmessi direttamente all'ispettorato generale del genio.

Art. 23.

I comandanti d'artiglieria o del genio trasmettono poscia i detti esemplari agli ispettori competenti, i quali pure inscriveranno le loro annotazioni nelle apposite caselle.

Un esemplare di tali documenti è quindi trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio, e l'altro viene trasmesso al ministero.

Tanto i comandanti quanto gli ispettori predetti disporranno che siano informati gli impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note di natura di quelle indicate all'art. 21, le quali risultassero difformi dalle annotazioni apposte dalle autorità precedenti.

Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte, oltre quelle di cui all'articolo predetto.

Per gli impiegati addetti agli ispettorati un esemplare delle note informative col parere sull'avanzamento è trasmesso al ministero e l'altro è trattenuto dall'ispettorato generale d'artiglieria o del genio dopo fatte le comunicazioni che in analogia delle precedenti disposizioni fossero ravvisate del caso.

Per i disegnatori addetti al comando del corpo di stato maggiore, i detti documenti sono compilati in due esemplari, uno dei quali viene trasmesso direttamente al ministero.

Domande.

Art. 24.

Le domande che per qualsiasi oggetto saranno rivolte al ministero, dovranno pervenirgli per la prescritta via gerarchica.

Trasferimenti.

Art. 25.

Nell'occasione della compilazione delle note informative i disegnatori che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza o in uno stesso ufficio, potranno far domanda di trasferimento in altra residenza o in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alle compilazioni delle note informative, nonchè dal parere del comandante e dell'ispettore competente.

Art. 26.

Prima dell'accennato termine di due anni o fuori dell'epoca sopraindicata, non saranno ammesse tali domande; però i capi di servizio potranno, sotto la loro responsabilità, inoltrare al ministero, pel tramite degli ispettorati competenti, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato per ragioni di eccezionale gravità da essi accertate.

Art. 27.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gl'impiegati che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

Congedi.

Art. 28.

Sono autorizzati a concedere congedi ai disegnatori dipendenti, entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693:

a) i direttori d'artiglieria e del genio e i sotto direttori autonomi del genio militare;

b) gl'ispettori d'artiglieria e del genio;

c) i capi servizio dei comandi od uffici ove possano trovarsi addetti disegnatori.

In caso di assenza delle autorità predette, i congedi saranno concessi da coloro che le sostituiscono.

Art. 29.

Qualora i disegnatori, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero, per gravi ragioni, una proroga, i rispettivi capi di ufficio dovranno riferirne al ministero.

Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, l'impiegato dovrà corredare la domanda di un certificato medico.

Se invece venga domandata per motivi di famiglia, i capi di ufficio, assunte opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere la proroga del congedo.

Art. 30.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere il servizio, il capo di ufficio dovrà renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Art. 31.

Gl'impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Art. 32.

Oltre ai detti congedi ordinari, i capi di servizio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici a quegli impiegati i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione d'impiego.

Disciplina.

Art. 33.

Tutte le questioni disciplinari devono essere rassegnate direttamente al ministero pel tramite dei comandi d'artiglieria o del genio, salvo quanto è disposto dai capi II e III del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132.

Art. 34.

Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 35.

Le autorità di cui al primo capoverso dell'art. 28, hanno facoltà di infliggere la censura ai dipendenti disegnatori, in relazione al disposto dell'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dell'art. 51 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Tabella delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative dei disegnatori tecnici.

Uffici	Grado dell'impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ispettorato generale del genio	Disegnatori addetti al reparto « costruzioni del genio »	Ufficiale superiore più elevato in grado addetto al reparto « costruzioni del genio »	Ispettore del genio capo del reparto	—
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	Disegnatori capi o disegnatori	Ufficiale superiore capo	Ufficiale generale dirigente il reparto cui sono addetti	—
Direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio - Uffici delle fortificazioni del genio e sottodirezioni dipendenti	Disegnatori capi o disegnatori	Capo sezione	Vice direttore o sotto-direttore	Direttore
Battaglione specialisti del genio	Disegnatori capi o disegnatori	Ufficiale superiore da cui l'impiegato dipende	Comandante del battaglione	—
Ministero (comandati)	Disegnatori capi o disegnatori	Ufficiale superiore da cui l'impiegato dipende	Capo divisione	Direttore generale
Comando del corpo di stato maggiore	Disegnatori capi o disegnatori	Ufficiale addetto all'ufficio disegnatori	Ufficiale superiore segretario del reparto operazioni	Colonnello segretario del capo di stato maggiore

Ruolo organico dei disegnatori tecnici
(approvato con legge 17 luglio 1910, n. 519).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Disegnatori tecnici capi	4	1ª	4000
Id. id.	6	2ª	3500
Id. id.	20	3ª	3000
Disegnatori tecnici	34	1ª	2500
Id. id.	22	2ª	2000
Id. id.	14	3ª	1500

REGOLAMETTO
pel personale degli assistenti del genio

Ammissione.

Art. 1.

Gli assistenti del genio militare sono nominati con decreto Reale.

Essi sono tratti dai sottufficiali dell'esercito che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio sotto le armi. I sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare, che abbiano tale requisito, dovranno presentare domanda per via gerarchica al ministero della guerra.

Art. 2.

Il ministero della guerra, quando creda coprire vacanze esistenti in questo organico, indice un esame preliminare, al quale sono chiamati i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio, in quel numero che verrà stabilito.

Art. 3.

I concorrenti che superano l'esame preliminare sono poi chiamati ad un corso teorico pratico, della durata da quattro a sei mesi.

Art. 4.

I sottufficiali, al termine del corso teorico pratico, subiscono un nuovo esame ed i non idonei sono senz'altro esclusi dal novero dei concorrenti.

Gli idonei invece verranno inviati presso gli uffici del genio militare, per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali. Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti del genio di ultima classe, fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Art. 5.

L'esame preliminare, che precede immediatamente il corso teorico pratico, consiste in prove scritte e orali, giusta il programma e le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale di volta in volta, e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 6.

Tanto negli esami preliminari quanto in quelli alla fine del corso teorico-pratico, per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti per il numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta il segretario compila e consegna al presidente della commissione un processo verbale, firmato da tutti i membri e contenente, per ciascun candidato, i punti medi ottenuti.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove orali quei candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6[10.

Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo che sarà stabilito nel programma di esame.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti; ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6[10,

Art. 9.

Ultimati gli esami definitivi il presidente della commissione trasmette al competente ufficio del ministero della guerra:

1° un prospetto indicante per i singoli candidati i risultati delle votazioni di idoneità, i punti medi ottenuti in ogni materia ed il punto di classificazione finale;

2° un elenco di candidati idonei;

3° i verbali delle sedute della commissione;

4° un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame, con le osservazioni e proposte che credesse di fare.

I detti documenti, tranne il rapporto, devono essere firmati da tutti i componenti la commissione esaminatrice.

Art. 10.

Il risultato definitivo dell'esame è notificato ai singoli candidati e i nomi degli idonei sono pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

Il ministero nomina volta per volta la commissione esaminatrice, sia per l'esame preliminare che per quello definitivo.

La commissione esaminatrice per l'esame preliminare sarà composta di un maggiore, di due capitani del genio e di due primi ragionieri geometri del genio.

La commissione esaminatrice per l'esame definitivo sarà composta di un colonnello o tenente colonnello, di due maggiori del genio, di un capitano del genio e di un ragioniere geometra capo del genio.

Fungerà da segretario un ragioniere geometra del genio.

Art. 12.

I sottufficiali nominati all'impiego di assistente del genio dovranno accettare la destinazione loro assegnata.

Art. 13.

L'impiego di assistente del genio militare non è a sede fissa, epperciò gli assistenti del genio possono essere trasferiti da una ad un'altra residenza, secondo richiederanno le esigenze del servizio, e coloro che in seguito a trasferimento non raggiungeranno la residenza assegnata, entro il termine prescritto, saranno dichiarati dimissionari dall'impiego.

Giuramento.

Art. 14.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare, a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 15.

L'avanzamento degli assistenti del genio in ciascuna classe ha luogo nella proporzione di un terzo per merito e due terzi ad anzianità.

Art. 16.

Sulla idoneità alla promozione ad anzianità o per merito, si pronunzia definitivamente il consiglio di amministrazione del ministero della guerra, in base alle note informative dei singoli assistenti del genio.

Art. 17.

Le proposte di avanzamento per merito degli assistenti del genio militare sono fatte dalle commissioni di cui al successivo art. 20, e debbono essere comprese nel foglio separato di cui all'articolo stesso.

In tali proposte saranno particolarmente precisati e illustrati i motivi che indussero ad inoltrarle, i lavori compiuti ed ogni altra notizia circa l'impiegato, sì che possa emergere l'effettivo merito di lui a questo speciale avanzamento.

Domande.

Art. 18.

Le domande che per qualsiasi oggetto saranno rivolte al ministero, dovranno pervenirgli per la prescritta via gerarchica.

Note informative e commissioni di avanzamento.

Art. 19.

Le note informative sono compilate dalle autorità indicate nella colonna 3ª della tabella annessa al presente regolamento, con le modalità stabilite dall'apposita istruzione.

Le autorità indicate nelle colonne 4ª e 5ª della tabella predetta rivedono, successivamente e ciascuna per proprio conto, le note informative, esprimendo i loro giudizi integrati da una qualificazione.

Dette note non debbono contenere alcun accenno all'avanzamento.

Art. 20.

Le autorità che concorrono alla formazione delle note informative, riunite in commissione, presieduta dall'ufficiale più elevato in grado, dovranno esprimere su foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento per anzianità o merito degli assistenti del genio militare.

Art. 21.

Le note informative ed il parere di cui all'articolo precedente devono essere compilati in triplice esemplare, e firmati dalle autorità che ebbero a redigerli.

Art. 22.

Compilate le note informative, il direttore o il capo ufficio oppure il sottodirettore, comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati le note relative alla loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni, mediante apposizione della firma dell'impiegato, nel posto a ciò riservato sul relativo modulo.

Art. 23.

Dei tre esemplari di cui all'art. 21 che debbono essere compilati, uno viene conservato presso il corpo od ufficio al quale l'impiegato trovasi addetto, e gli altri sono trasmessi al competente comando territoriale del genio.

Art. 24.

I comandanti del genio trasmettono poscia all'ispettorato generale dell'arma i detti esemplari da loro esaminati e annotati. L'ispettore generale vi apporrà quelle annotazioni che crederà del caso, e trasmetterà quindi un esemplare al ministero, conservando l'altro presso il proprio ufficio.

Tanto i comandanti quanto l'ispettore generale del genio disporranno che siano informati gl'impiegati a mezzo degli uffici dai quali dipendono delle note di natura di quelle indicate all'art. 22, le quali risultassero difformi da quelle apposte dalle autorità precedenti. Gli impiegati dovranno rilasciare una dichiarazione delle comunicazioni che fossero loro fatte, oltre quelle di cui al suddetto articolo.

Trasferimenti.

Art. 25.

Nell'occasione della compilazione delle note informative gli assistenti del genio che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza od in uno stesso ufficio, potranno per la prescritta via gerarchica domandare il trasferimento in un'altra residenza od in un altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, nonchè dal parere del comandante del genio.

Art. 26.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'occasione accennata, non saranno ammesse tali domande; però i capi di servizio potranno, sotto la loro responsabilità, inoltrare al ministero, pel tramite dell'ispettorato generale del genio, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato per ragioni di eccezionale gravità da essi accertate.

Art. 27.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gli impiegati che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte, debbono rinnovarle.

Orario e congedi.

Art. 28.

L'orario giornaliero normale degli assistenti del genio militare è di sette ore.

Qualora le esigenze del servizio lo richieggano, gli assistenti dovranno seguire l'orario normale degli operai. In tal caso sarà loro corrisposta una indennità, che verrà stabilita con speciali disposizioni.

Art. 29.

I direttori ed i capi degli uffici autonomi del genio militare sono autorizzati a concedere congedi agli assistenti del genio dipendenti, entro il limite di un mese stabilito dall'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

In caso di assenza dei predetti direttori o capi di ufficio, i congedi saranno concessi da coloro che li sostituiscono.

Art. 30.

Qualora gli assistenti del genio, dopo aver usufruito del congedo ordinario di un mese, chiedessero per gravi ragioni una proroga, i rispettivi capi di ufficio dovranno riferirne al ministero.

Ove la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute, l'impiegato dovrà corredare la domanda con un certificato medico.

Se invece venga chiesta per motivi di famiglia, i capi di ufficio, assunte opportune informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere il congedo.

Art. 31.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo, l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere il servizio, il capo di ufficio dovrà renderne tosto avvertito il ministero, per quei provvedimenti che risulteranno del caso.

Art. 32.

Gli impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa, non possono ottenere l'ordinario congedo.

Art. 33.

Oltre ai detti congedi ordinari, i capi di servizio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici, a quegli impiegati i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione d'impiego.

Disciplina.

Art. 34.

Tutte le questioni disciplinari debbono essere rassegnate direttamente al ministero, per il tramite dei comandi del genio, salvo quanto è disposto dal capo III del R. decreto 12 febbraio 1911, n. 132.

Art. 35.

Le punizioni sono regolate dal titolo V del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, e dal titolo V del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto.

Art. 36.

I drettori e i capi degli uffici autonomi del genio hanno facoltà di infliggere la censura ai dipendenti assistenti, in relazione al disposto dell'art. 50 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e dell'articolo 51 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, numero 756.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Tabella delle autorità incaricate della compilazione e revisione delle note informative degli assistenti del genio.

Uffici del genio	Grado, carica e posizione dell' impiegato	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Direzioni del genio, uffici delle fortificazioni e sottodirezioni dipendenti	Assistenti addetti alle sezioni (tanto alla sede, quanto staccate)	Capo sezione	Vice direttore o sottodirettore	Direttore
	Assistenti addetti agli uffici locali	Capo sezione	Relatore	Direttore
	Assistenti addetti al servizio del materiale	Ragioniere geometra od ufficiale consegnatario	Relatore	Direttore

Ruolo organico degli assistenti del genio militare

(approvato con legge 17 luglio 1910, n. 549).

GRADO	Numero	Classe	Stipendio
Assistenti	65	1ª	3000
Id.	60	2ª	2700
Id.	40	3ª	2200
Id.	25	4ª	1800
Id.	20	5ª	1500

REGOLAMENTO

pel personale degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

L'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari viene conferito in base alle disposizioni del testo unico della legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 2.

Gli applicati delle amministrazioni dipendenti addetti ai vari uffici dei comandi di corpi e stabilimenti militari, attendono ai lavori d'ordine e di scritturazione.

Gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari sono incaricati della custodia e vigilanza dei materiali esistenti nei magazzini militari e possono essere adibiti a lavori di scritturazione.

Art. 3.

Gli applicati delle amministrazioni dipendenti, e gli ufficiali di ordine dei magazzini militari non possono essere trasferiti da una ad un'altra sede senza il loro consenso, tranne quando si tratti di soppressione di posti d'organico o quando il trasferimento sia richiesto da ragioni disciplinari o da motivi di servizio.

Gli applicati possono però essere trasferiti da un ufficio all'altro della stessa sede.

Art. 4.

Gli applicati delle amministrazioni dipendenti e gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non hanno distinzione di grado, ma solo di stipendio secondo la rispettiva classe.

Giuramento.

Art. 5.

I capi dei singoli uffici sono delegati a ricevere il giuramento che gli impiegati di nuova nomina debbono prestare a senso dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Avanzamento.

Art. 6.

L'avanzamento degli applicati delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari avrà luogo esclusivamente per anzianità.

Art. 7.

Tutte le promozioni sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione costituito a senso dell'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e dell'art. 50 del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756 in base ad apposite note informative, compilate dalle commissioni indicate nell'articolo seguente.

Note informative e commissioni di avanzamento.

Art. 8.

In ciascun corpo, comando od ufficio, il rispettivo comandante o direttore designa tre ufficiali od impiegati i quali dovranno compilare le note informative degli applicati delle amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari ivi addetti.

I detti ufficiali od impiegati, fra cui è da comprendere il capo dell'ufficio o reparto dal quale direttamente dipende l'applicato o l'ufficiale d'ordine, dovranno essere scelti fra coloro che, per più frequenti relazioni di servizio, siano maggiormente in grado di esprimere un ponderato giudizio a riguardo dell'applicato o ufficiale d'ordine.

Le note saranno dapprima compilate dall'ufficiale od impiegato meno anziano, e rivedute poi separatamente e per ordine gerarchico dagli altri due ufficiali od impiegati designati; ciascuno di essi dovrà integrare il giudizio che credesse di emettere mediante una qualificazione.

Dette note non dovranno contenere alcun cenno all'avanzamento.

Art. 9.

Gli ufficiali ed impiegati che hanno concorso alla compilazione delle note informative, riuniti in commissione presieduta dal più anziano od elevato in grado, dovranno esprimere sul foglio separato parere esplicito sulla idoneità all'avanzamento degli applicati o ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Art. 10.

I compilatori delle note informative dovranno essere, se ufficiali, di grado non inferiore a quello di capitano, se impiegati, assimilati a grado pure non inferiore a quello di capitano.

In mancanza di ufficiali od impiegati che riuniscano le suespresse condizioni, potrà esservi un unico revisore, ed eccezionalmente la compilazione delle note potrà essere devoluta al solo capo ufficio.

Art. 11.

Compilate le note informative il capo ufficio comunica a voce separatamente a ciascuno degli impiegati le note riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Si farà poi constare delle date partecipazioni mediante apposizione della firma dell'impiegato nel posto a ciò riservato dal relativo modulo.

Art. 12.

Il capo d'ufficio trasmette le note informative al proprio comandante o direttore, il quale vi appone tutte le annotazioni ed osservazioni che ritiene opportuno.

Un esemplare delle note sarà quindi trasmesso all'ufficio competente del ministero della guerra, ed un altro rimarrà presso il comando, corpo o stabilimento militare cui l'applicato o ufficiale d'ordine dei magazzini trovasi addetto.

Domande e reclami.

Art. 13.

Le domande per trasferimenti, per congedi o per sussidi potranno essere inoltrate al ministero direttamente dai rispettivi comandi, direzione od uffici.

I reclami di qualsiasi natura dovranno però essere trasmessi per via gerarchica.

Trasferimenti.

Art. 14.

Nell'occasione della compilazione delle note informative gli applicati o gli ufficiali d'ordine dei magazzini che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza o in uno stesso ufficio, potranno presentare domanda sulla prescritta carta bollata per il trasferimento in altra residenza o in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle autorità che procedono alla compilazione delle note informative, nonchè del parere del comandante o direttore.

Art. 15.

Prima dell'accennato termine di due anni e fuori dell'epoca sopraindicata non saranno ammesse tali domande; però i capi di servizio potranno sotto la loro responsabilità inoltrare al ministero quelle domande di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse dell'impiegato.

Art. 16.

Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note informative, e perciò gli impiegati che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle. Anche queste nuove domande debbono essere accompagnate come nel precedente art. 12.

Congedi.

Art. 17.

I capi dei corpi, comandi od uffici, da cui dipendono gli impiegati di cui sopra è parola sono autorizzati a concedere congedi di un mese per ogni anno giusto l'art. 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Qualora i detti impiegati, dopo avere usufruito del congedo ordinario di un mese chiedessero per gravi ragioni una proroga, le autorità da cui essi dipendono dovranno riferirne al ministero.

Se la proroga del congedo venga chiesta per motivi di salute l'impiegato dovrà corredare le domande di un certificato medico.

Se invece venga domandata per motivi di famiglia, le suddette autorità, assunte informazioni, riferiranno in merito ai motivi stessi.

In ogni caso esprimeranno il loro parere sulla convenienza di concedere la proroga del congedo.

Art. 18.

Qualora allo spirare del secondo mese di congedo l'impiegato non sia ancora in grado di riprendere il servizio, ne dovrà essere avvertito il ministero, per quei provvedimenti che fossero del caso.

Art. 19.

Gl'impiegati che non abbiano compiuto un anno di servizio a datare dalla prima nomina o dal richiamo dall'aspettativa non possono ottenere l'ordinario congedo.

Art. 20.

Oltre ai detti congedi ordinari, i suddetti capi di servizio sono autorizzati a concedere, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio, congedi per l'esercizio dei diritti politici agl'impiegati i quali avranno presentato il certificato constatante che essi sono elettori politici fuori del luogo in cui hanno abituale residenza per ragione d'impiego.

Disciplina.

Art. 21.

I provvedimenti disciplinari sono regolati dalle disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili e da quelle del relativo regolamento generale.

Le autorità che in relazione al disposto dell'art. 50 del detto testo unico hanno facoltà d'infliggere la censura sono i capi dei corpi, direzioni od uffici autonomi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
SPINGARDI.

Divisione personali civili dipendenti e giustizia militare — Sezione 3ª

Ruolo organico del personale degli applicati delle Amministrazioni dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari stabilito con la legge 8 maggio 1910, n. 226.

	Applicati n. 2266					Ufficiali d'ordine n. 467				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Numero	378	378	378	754	378	78	78	78	155	78
Stipendi L.	2700	2400	2100	1800	1500	2700	2400	2100	1800	1500

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti gli elenchi dei sanitari autorizzati a viaggiare come medici di bordo;

Veduto il precedente decreto 31 luglio 1911;

Ritenuta la necessità di provvedere ad alcune rettifiche dell'elenco contenuto nel decreto stesso che posteriormente alla pubblicazione di esso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sono risultate indispensabili, in base ai documenti presentati dagli interessati;

Veduto il R. decreto 7 luglio 1910, n. 573;

Decreta:

1. Dall'elenco dei sanitari eliminati dal novero degli autorizzat ad imbarcare come medico di bordo di cui al n. 1 del precitato decreto ministeriale 31 luglio 1911 si intendono cancellati i dottori:

N. d'ordine	Cognome e nome	Anno di nascita	Autorizzazione		Numero nell'elenco I del D. M. 31 luglio 1911
			Prefettura che la rilasciò	Data	
1	Baldassari Luigi di Ippolito	1865	Genova	8 agosto 1891	20
2	Frezza Angelo fu Luigi	1846	»	27 luglio 1900	136
3	Scoccianti Aldigerio	1864	»	11 marzo 1896	303
4	Tenaglia Giovanni fu Pio	1863	»	15 giugno 1892	315
5	Falanga Ernesto	—	Napoli	5 marzo 1893	432
6	Savino Ferdinando di Gennaro	—	»	20 ottobre 1899	670
7	Sartori Cesare	1867	Genova	21 agosto 1895	311

2. All'elenco predetto è aggiunto il dott. Bottari Alfonso, nato nel 1853, autorizzato dalla prefettura di Livorno il 2 novembre 1907, il quale è così eliminato dagli elenchi degli autorizzati a imbarcare come medici di bordo.

3. All'elenco dei sanitari autorizzati provvisoriamente a continuare nell'esercizio delle funzioni, di cui al n. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 1911:

Al numero	Invece di				Deve leggersi			
	Cognome e nome	Anno di nascita	Autorizzazione: Prefettura che la rilasciò	Autorizzazione: Data	Cognome e nome	Anno di nascita	Autorizzazione: Prefettura che la rilasciò	Autorizzazione: Data
75	Bauez Alfonso	1894	Genova	14 luglio 1910	Bauer Alfonso	1894	Genova	14 luglio 1910
76	Botta Giovanni Battista	1880	»	14 luglio 1910	Bottero Giovanni Battista	1880	»	14 luglio 1910
108	Carnevale Aiello Angelo	1881	»	25 maggio 1909	Carnevale Angelo Domenico	1881	»	26 maggio 1909
117	Codacci Antonio	1865	»	21 luglio 1903	Cordoni Antonio	1865	»	22 luglio 1903
180	Ferraro Gherardo	1871	»	1 marzo 1910	Ferrara Gerardo	1871	»	1 marzo 1910
226	Giovine Antonio	1874	»	19 agosto 1909	Giudice Antonio	1874	»	19 agosto 1909
315	Manoni Francesco	1865	»	7 aprile 1910	Marani Francesco	1865	»	9 aprile 1910
316	Malaggi Giorgio	1859	»	5 maggio 1910	Malagò Giorgio	1859	»	6 maggio 1910
400	Rizzi Guido	1874	»	18 marzo 1908	Rizzi Guido	1874	»	20 marzo 1908
439	Suziano Angelo	1876	»	3 marzo 1910	Suriano Angelo	1876	»	3 marzo 1910
502	Zonino Clemente	1875	»	13 luglio 1909	Zanini Clemente	1875	»	13 luglio 1909

4. All'elenco predetto si intendono aggiunti i seguenti dottori i quali è così provvisoriamente consentito di continuare nell'esercizio della funzione, salvo l'obbligo di ottenere, entro il biennio di cui al n. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1911, l'autorizzazione nei modi stabiliti dall'art. 1 o dall'art. 4 del citato R. decreto 7 luglio 1911, n. 573:

N. d'ordine	Cognome e nome	Anno di nascita	Autorizzazione	
			Ufficio che la rilasciò	Data
1	Baldassari Luigi	1868	Prefettura di Genova	8 agosto 1891
2	Calvesi Francesco	1876	Id. id.	22 marzo 1907
3	Capurro Giov. Batta	1863	Id. id.	11 aprile 1910
4	Cerruti Giulio	1852	Id. Livorno	8 maggio 1908
5	Cheli Vincenzo	1880	Id. Genova	6 settembre 1910
6	Cizza Gaetano	1852	Ministero dell'interno	15 settembre 1888
7	Corona Pasquale	1866	Prefettura di Napoli	9 giugno 1882
8	Danti Antonio	1874	Id. Genova	15 luglio 1903
9	De Paoli Ezzelino	1867	Id. id.	2 maggio 1896
10	Falanga Ernesto	—	Id. Napoli	5 marzo 1893
11	Fimiani Vincenzo	1855	Ministero dell'interno	12 novembre 1888
12	Frezza Angelo	1846	Prefettura di Genova	27 luglio 1910
13	Gamberdella Vincenzo	1865	Id. Napoli	27 luglio 1902
14	Ianniello Alfonso	—	Id. id.	2 marzo 1907
15	Lang Ernesto	1860	Id. Livorno	28 ottobre 1909
16	Novari Enrico	—	Ministero dell'interno	17 ottobre 1888
17	Oneto Antonio	1880	Prefettura di Genova	25 novembre 1909
18	Paci Giorgio	1861	Id. id.	10 gennaio 1902
19	Panconesi Carlo	—	Id. Livorno	14 ottobre 1908
20	Pertusio Mario	1867	Id. Genova	14 giugno 1895
21	Pila Giuseppe	—	Ministero dell'interno	15 giugno 1909
22	Pitigliani Benedetto	1875	Prefettura di Livorno	20 ottobre 1903
23	Ravazza Vittorio	1870	Prefettura di Genova	9 ottobre 1896
24	Savino Ferdinando	—	Prefettura di Napoli	20 ottobre 1899
25	Ronchey Giovanni	1848	Ministero dell'interno	19 novembre 1888
26	Scoccianti Aldigerio	1864	Prefettura di Genova	11 marzo 1896
27	Scorsone Stefano	1867	Id. Palermo	17 aprile 1904
28	Tenaglia Giovanni	1863	Id. Genova	15 giugno 1892
29	Tovena Leonardo	—	Id. id.	25 marzo 1910
30	Venere Edoardo	1864	Id. id.	25 marzo 1910
31	Sartori Cesare	1867	Id. id.	21 agosto 1895

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 gennaio 1912.

Il ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Scuola di applicazione per gl'ingegneri annessa alla R. università di Padova.

Ingegneri civili proclamati nell'anno 1911.

Alessi Dino, di Attilio, da Venezia, punti 85 su 100 — Bellosits de Bellovar Luigi, di Luigi, da Mestre (Venezia), id. 78 — Benetti Artemide, di Ugo, da Bovolone (Verona), id. 92 — Berengo Carlo, di Francesco, da Mirano (Venezia), id. 85 — Bortoldi Gaetano, di Angelo, da Castelbaldo, (Padova), id. 92 — Bottanini Antonio, di Nestore, da Vigonza (Padova), punti 98 — Borgherini Scarabellin Giuseppe, di Giuseppe, da Padova, id. 80 — Borsatti Giovanni, di Antonio, da Corbola (Rovigo), id. 98 — Canestrini Aldo, di Romedio, da Tavon (Trento), id. 70 — Cappello Sinesio, di Cassiano, da Rovigo, id. 75 — Chiccoli Arturo, di Luigi, da Rovigo, id. 80 — Cibele Bernardo, di Francesco, da Belluno, id. 77.

Fabbrichesi Renato di Gaetano, da Roma, punti 85 su 100 — Filippini Viganò Bruno del fu Vincenzo, da Castelfranco di Sopra (Arezzo), id. 80 — Inselvini Arnaldo di Alessandro, da Barga (Lucca), id. 100 — Kofler Guido di Emilio, da Orzinovi (Brescia), id. 100 e lode — Levi Emilio di Vitale, da Padova, id. 96 — Marin Ferruccio di Salvatore, da Dogna (Udine), id. 90 — Martinelli

Livio di Evaristo, da Arcole (Verona), punti 87 — Menato Ferruccio di Pietro, da Bergantino (Rovigo), id. 70 — Orti Manara Emilio del fu Agostino, da Marcellise (Verona), id. 78 — Pagan Luigi di Giacomo, da Bologna, id. 85 — Pallastrelli Bernardo di Alfonso, da Carpaneto (Piacenza), id. 78 — Pavanali Annibale di Carlo, da Aviano Polesine (Rovigo), id. 85 — Peretti Ubaldino di Giuseppe, da San Michele Extra (Verona), id. 100 — Pietramellara Ferdinando del fu Adolfo, da Pomarance (Pisa), id. 90 — Pistorelli Emilio di Vittorio, da Padova, id. 80 — Polit Alberto di Domenico, da Belluno, id. 88 — Pozzo Ildo del fu Pietro, da Roma, id. 75 — Ravà Gino di Giuseppe, da Venezia, id. 100 — Ricci Arturo di Raimondo, da Roma, id. 80.

Sansoni Arturo Mario, di Francesco, da Reggio Calabria punti 80 su 100 — Steffanon Gino, di Antonio, da Senigallia (Ancona), id. 96 — Sterle Orazio, di Antonio, da Vicenza, id. 80 — Valenti Davide, di Nicola, da Villaromagnano (Alessandria), id. 83 — Vergan Cesare, del fu Emilio, da Teolo (Padova), id. 95 — Vitali Guido, di Donenico, da Roma, id. 88 — Zenere Giuseppe, di Giuseppe, da Valdagno (Vicenza), id. 90.

MINISTERO DELLA GUERRA

OFFERTE DI POSTI GRATUITI in istituti di educazione, di borse di studio e di speciali sussidi, per i figli dei militari morti o resi inabili al lavoro nella attuale campagna di guerra in Tripolitania e Cirenaica.

Alcuni istituti di educazione e di pubblica beneficenza, con sentimenti di elevato patriottismo e di ammirevole fratellanza, hanno destinato per i figli dei militari morti o resi inabili al lavoro nella attuale campagna di guerra in Tripolitania e Cirenaica, vari posti gratuiti negli istituti stessi, come pure borse di studio e speciali sussidi.

Questo ministero ha già richiesto agli oblatori, direttamente, le particolari norme che dovranno regolare le diverse concessioni e che perciò verranno pubblicate, appena sarà possibile, con altra apposita circolare.

Frattanto si invitano i singoli comandi di corpi e servizi a provvedere, nel modo che riterranno più conveniente, perchè la conoscenza di dette elargizioni abbia la massima diffusione fra i propri dipendenti, curando altresì di darne al più presto ufficiale partecipazione alle famiglie dei militari con prole morti o resi inabili al lavoro nella campagna in parola, sia per i casi già verificatisi, sia per quelli che si verificassero in seguito.

Le famiglie suddette, qualora desiderino concorrere allo speciale beneficio, dovranno far pervenire le relative istanze, redatte in carta non bollata, ai corpi e depositi, cui i militari appartenevano prima della costituzione del corpo di spedizione, dai quali esse hanno ricevuto la comunicazione formante oggetto della circolare n. 635 del decorso anno (dispensa 56ª del giornale militare ufficiale del 19 dicembre 1911).

I corpi e depositi suddetti, riconosciuta la regolarità di ogni singola istanza, e corredatala del proprio parere, la rimetteranno d'urgenza a questo ministero (segretariato generale), direttamente, senza seguire la via gerarchica.

Perchè poi non abbiano a verificarsi disguidi od equivoci e vi siano gli elementi necessari per l'assegnazione dei benefici, si raccomanda che nelle istanze in parola vengano indicati con precisione ed in modo chiaro: il luogo di residenza dei richiedenti: il numero dei posti cui si aspira; il luogo di nascita, il domicilio, l'età ed il sesso dei fanciulli; le condizioni economiche della famiglia; e per i militari di truppa la professione del padre prima della venuta alle armi.

Ad ogni buon fine si rende noto che le offerte sinora pervenute sono quelle qui appresso indicate:

1. Convitto nazionale di Genova. — Un posto gratuito a favore di orfano di ufficiale, preferibilmente ligure, caduto combattendo nell'attuale campagna. Il prescelto dovrà avere un'età non inferiore ai sei anni nè superiore ai dodici. Per i fondi occorrenti per spese di primo corredo hanno già provveduto gli alunni del convitto con volontarie sottoscrizioni.

2. R. Albergo dei poveri in Napoli. — Venti posti gratuiti a favore di dieci bambini e dieci bambine, figli di militari deceduti o resi inabili al lavoro combattendo id. id. purchè siano domiciliati nelle provincie della Campania. I prescelti dovranno avere una età non inferiore ai sei anni nè superiore ai dodici.

3. Istituzione nazionale Umberto e Margherita di Savoia, per gli orfani degli operai italiani morti per infortuni sul lavoro, in Roma. — Cinque posti di soccorso a favore di orfani di soldati (preferibilmente della classe operaia) morti nella guerra id. id. Il soccorso consiste: per gli orfani al di sotto dei sei anni un sussidio mensile alle vedove; per gli orfani che abbiano oltrepassata tale età, nel ricovero presso istituti educativi adatti.

4. Regia scuola normale Vittoria Colonna in Roma. — Un posto gratuito per la durata di anni tre a favore di un'orfana di militare caduto id. id.

5. Albergo dei fanciulli Umberto I in Genova. — Cinque posti tutti a favore di orfani o di orfane di soldati caduti nella guerra id. id.

6. Pie case di presidio e riabilitazione femminile in Napoli. — Quattro posti gratuiti a favore di orfane di soldati caduti nella presente guerra native di Napoli.

7. Ricovero di mendicità in Genova. — Cinque posti gratuiti a favore di orfani di soldati caduti id. id. Il ricovero deve essere effettuato per disposizione del ministero e previa presentazione dei documenti necessari.

8. Istituto privato di Nazzareno in Trevi. — Tre posti gratuiti a favore di orfani di soldati caduti id. id.

9. Istituto dei piccoli derelitti in Savona. — Due letti a favore di orfani di militari caduti id. id.

10. Colonia agricola infantile Regina Margherita in San Ferdinando (Calabria). — Cinque posti gratuiti a favore di orfani di soldati caduti id. id.

11. Opera pia protettorato di San Giuseppe in Roma. — Dodici posti gratuiti a favore di orfani e di orfane di soldati e marinai caduti id. id.

12. Gran magistero dll'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro. (Donazione del marchese Carlo Morra di Montirocchetta). — Lire ottomila, da erogarsi in sussidi di lire cinquecento ciascuno, a favore di orfani di ufficiali e uomini di truppa appartenenti all'arma d'artiglieria, caduti id. id. Le proposte dovranno essere fatte dal ministero della guerra.

13. Società romana « Pro Infantia ». — Un posto gratuito a favore di orfano o di orfana di militare caduto nella presente guerra.

Il ministro
SPINGARDI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, 10 gennaio corrente anno, n. 7, a pagina 175 ed a colonna prima, venne errata la designazione della categoria del debito di tutte le iscrizioni di rendita ivi inserite e che debbono ritenersi del consolidato 4,50 0[0 anzichè del 3,75 0[0.

Roma, 12 gennaio 1912.

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
5 0[0	1282598	240 —	Iaccarino Teresa fu Francesco Saverio, moglie di Pitocco, Fabio, con usufrutto, subordinatamente alle ragioni dotali della titolare, a favore di *Serafino De Conciliis Filomena fu Decio* vedova Iaccarino Francesco-Saverio	Intestata come contro, con usufrutto a favore di *De Conciliis Filomena fu Decio* vedova di Iaccarino Francesco-Saverio.
3.75 0[0	621138	120 —	d'Amato Rosa fu Giuseppe, moglie di *Amelio* Aniello fu Giuseppe, dom. a Napoli	d'Amato Rosa fu Giuseppe moglie di *Aurilia* Aniello fu Giuseppe.
»	351573	956 25	*Krzeppelka* Catterina vedova Nicora, ora moglie in seconde nozze legalmente separata di *Caravatti* Ernesto fu Pietro, dom. in Varese (Como)	*Peterzelka* Caterina ved. Nicora, ora moglie in seconde nozze legalmente separata di *Coravati* Ernesto fu Pietro ecc. come contro.
»	166725	236 25	Galizia *Carmela* di Biagio, *moglie di Maimone Carmine*, dom. a Trecchia (Potenza)	Galizia *Maria-Carmela* di Biagio, *minore, emancipata sotto la curatela del marito Maimone Carmine* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, il 13 gennaio 1912.

Il direttore generale ff.
GARBAZZI.

Direzione Generale del Tesoro

Divisione I (Portafoglio dello Stato).

AVVISO.

Per effetto del R. decreto 4 gennaio corrente, a cominciare dal giorno 15 dello stesso mese, l'interesse dei buoni del tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato nelle seguenti ragioni con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

2,25 0[0 per buoni con scadenza da 3 a 6 mesi;
2,50 0[0 id. id. id. da 7 a 9 mesi;
3,00 0[0 id. id. id. da 10 a 12 mesi.

Per i buoni del tesoro che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui alla legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai Monti di pietà la ragione d'interesse è fissata nelle seguenti misure, purchè i buoni stessi non sieno girati a terzi:

2,75 0[0 per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi;
3,25 0[0 id. id. id. da 10 a 12 id.

I buoni da 3 a 6 mesi, ceduti ai medesimi enti frutteranno l'interesse ordinario del 2,25 0[0.

Roma, 12 gennaio 1912.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 gennaio 1912, in L. 100.59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

15 gennaio 1912

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	100,54 31	98,79 31	100.39 89
3.50 % *netto* (1902)	100,48 87	98,73 87	100 34 45
3 % *lordo*	69,77 08	68,57 08	69 06 89

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

CONCORSO XVII ad assegni e a borse nazionali di pratica commerciale all'estero.

1. È aperto un concorso per esami e per titoli:

1° a cinque assegni per compiere il tirocinio pratico nel commercio internazionale sulle piazze di Budapest, Lione, Lipsia, Mosca e Sofia;

2° a cinque borse di pratica commerciale sulle piazze di Calcutta, New York, Valparaiso, Veracruz, e su una piazza del Brasile (esclusa San Paulo) a scelta dell'aspirante.

2. Per essere ammessi al concorso agli assegni di tirocinio pratico ed alle borse di pratica commerciale, gli aspiranti dovranno presentare, o per mezzo delle Camere di commercio nel cui distretto risiedono, o direttamente, una domanda in carta bollata da L. 1, al

ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) entro il 28 febbraio 1912.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare che intende dedicarsi all'esercizio del commercio, ed inoltre:

a) se concorre agli assegni o alle borse, ed in quale delle piazze suindicate desidera compiere la sua pratica di commercio;

b) in quali delle lingue, di cui al n. 4, intende dare le sue prove.

3. La domanda di concorso, tanto per gli assegni che per le borse, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, comprovante che il candidato, alla data del presente avviso di concorso, non ha oltrepassato l'età di 26 anni, se aspira agli assegni, o di 30, se concorre alle borse;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di stato civile da cui risulti che l'istante non è coniugato;

4° certificato di sana costituzione fisica, di data non anteriore al 1° novembre 1911, vidimato dal sindaco o dalla competente autorità medica militare;

5° certificato penale di data non anteriore al 1° novembre 1911;

6° certificato di buona condotta morale, di data non anteriore al 1° novembre 1911;

7° certificato di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

8° diploma di laurea conseguito nelle sezioni commerciali delle RR. scuole superiori di commercio, dipendenti dal ministero d'agricoltura, industria e commercio;

9° certificato delle classificazioni riportate in tutti gli esami.

È in facoltà degli aspiranti agli assegni o alle borse di presentare gli altri titoli che possedessero; di questi sarà tenuto conto soltanto in caso di parità di merito negli esami di concorso.

La domanda sarà altresì accompagnata da un elenco in carta libera e in doppio esemplare dei titoli, delle pubblicazioni e degli altri documenti prodotti, e dovrà contenere l'esatta indicazione della dimora del concorrente per la restituzione dei documenti stessi.

I concorrenti che dimostrassero con regolare certificato di essere impiegati presso un'amministrazione dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti richiesti ai nn. 2, 5 e 6.

Il documento di cui al n. 4, quando sia vidimato dal sindaco, e quello al n. 6, devono essere legalizzati dal prefetto o dal sottoprefetto; quelli ai nn. 1, 2 e 3 dal presidente del tribunale del luogo di domicilio del concorrente, quando egli non sia nato nel territorio giurisdizionale di Roma.

4. Le prove per i concorsi agli assegni e alle borse avranno luogo in Roma, presso il ministero d'agricoltura, industria e commercio, in giorno da destinarsi, possibilmente entro il mese di marzo 1912.

Gli esami consisteranno in sole prove orali nelle materie seguenti:

due fra le lingue francese, inglese, spagnuola e tedesca, od altra, di cui una dovrà essere quella più comunemente usata dal ceto commerciale della piazza prescelta dal candidato;

geografia economica;

merceologia mercantile;

banco modello (tecnica commerciale);

diritto commerciale;

economia politica applicata, con speciale riguardo al regime doganale ed a quello dei trasporti.

Per la geografia commerciale, la merceologia e la economia politica applicata, ogni candidato sarà esaminato specialmente in relazione al paese cui appartiene la piazza di destinazione per la quale egli avrà dichiarato di concorrere.

5. L'assegno di tirocinio è conferito per un solo anno.

La borsa è accordata per un biennio; potrà tuttavia essere continuata per una parte del terzo anno, quando concorrano circostanze eccezionali, e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

6. I vincitori degli assegni dovranno raggiungere la piazza di loro destinazione entro due mesi dalla data in cui è stato partecipato loro l'esito del concorso, e quelli delle borse entro tre mesi: trascorsi i detti termini essi saranno considerati decaduti, senz'altro avviso, dagli assegni o dalle borse.

7. L'ammontare di ciascun assegno è stabilito in L. 2800 (oro) al netto d'imposta di ricchezza mobile. Quello delle borse sarà stabilito dopo il concorso; però ogni borsa, al netto dell'imposta anzidetta, non potrà superare la misura di L. 5600 (oro).

8. L'assegno e la borsa sono pagabili a rate mensili posticipate e potranno cessare od essere ridotti per motivi di demerito, o quando l'esperimento non riesca, ovvero quando coloro ai quali furono concessi si siano formati una posizione conveniente.

A coloro cui saranno conferiti gli assegni o le borse, potranno essere pagate in tutto o in parte, a seconda delle condizioni di famiglia, le spese vive di viaggio per raggiungere la piazza di destinazione. Nulla sarà concesso per il viaggio di ritorno in Italia.

9. I titolari degli assegni e delle borse potranno compiere la loro pratica in due o più località del medesimo Stato cui appartiene la piazza per la quale hanno vinto il concorso, ogni qualvolta il ministero riconosca l'opportunità del provvedimento.

10. I titolari degli assegni e delle borse, durante il tempo in cui compiono la loro pratica, non possono abbandonare la piazza loro assegnata senza averne ottenuto l'autorizzazione dal ministero, previa regolare domanda motivata e corredata del parere del Regio rappresentante d'Italia nel luogo. L'arbitrario abbandono della residenza porta per conseguenza immediata la sospensione dall'assegno o dalla borsa, salvo gli ulteriori provvedimenti che si riterranno del caso.

11. I titolari degli assegni e delle borse avranno cura di procurarsi nella piazza ove saranno destinati un posto presso una casa commerciale per potervi compiere la pratica di commercio. Il ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

Dovranno poi trasmettere ogni trimestre al ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio) un rapporto particolareggiato intorno alla pratica che vanno compiendo, ai prodotti di maggiore smercio nel paese ove risiedono, e ai mezzi migliori per rendere sempre più attivi i traffici fra l'Italia e i rispettivi paesi di residenza. Il ministero si riserba di affidar loro, quando creda opportuno, lo studio di speciali argomenti che interessino i nostri traffici con i paesi dove essi risiedono.

Roma, 10 gennaio 1912.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di direttore delle RR. gallerie degli Uffizi in Firenze.

IL MINISTRO

Decreta:

Secondo la legge 27 giugno 1907, n. 386, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 608, è aperto il concorso al posto di direttore delle RR. gallerie degli Uffizi in Firenze.

Il concorso sarà per titoli e vi potranno essere ammessi i direttori effettivi e gli incaricati (articoli 30 e 71 della legge 27 giugno 1907, n. 386) e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà pervenire al ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) in Roma, non più tardi del 29 febbraio 1912 e dovrà essere scritta in carta bollata da L. 1.22.

I titoli da presentare al concorso sono:

a) documenti intorno agli studi fatti e al servizio prestato nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

b) pubblicazioni in materia di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

I concorrenti potranno essere invitati a dar prova scritta e orale dei loro studi e delle loro attitudini ed anche a dare saggio di applicazione pratica delle leggi e regolamenti delle antichità e belle arti.

Le domande dovranno essere corredate di un elenco di tutti i documenti presentati, scritto in carta libera.

Se si faranno esami, questi avranno luogo in Roma, in giorno da destinarsi dalla commissione giudicatrice del concorso.

Il vincitore del concorso avrà lo stipendio di lire quattromila (4000). Chi, essendo già direttore godesse uno stipendio maggiore, lo conserverà.

Roma, 11 gennaio 1912.

Il ministro
CREDARO.

Si trascrivono gli articoli di legge citati nel presente avviso.

Art. 30. — I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medioevali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

Titoli principali saranno l'opera già prestata in qualità d'ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La Commissione giudicatrice sarà composta di due sopraintendenti sui musei e le gallerie e di tre consiglieri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La Commissione nominerà nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 71. — I direttori attualmente incaricati potranno prender parte al concorso per i posti di direttori effettivi.

Quelli che rimarranno incaricati ed hanno, anzichè una indennità uno stipedio, lo conserveranno.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il ministero Poincaré, che ha trovato in Francia come all'estero la più favorevole accoglienza, si appresta a presentarsi alla Camera ove i giornali parigini prevedono che avrà una maggioranza di 400 voti, tale e tanto è il favore e l'appoggio che vi troverà. Tale favore è diviso dalla stampa estera, specialmente tedesca. Il *Berliner Tageblatt* scrive:

Il ministero Poincaré sarà accolto con soddisfazione dalla Germania perchè dirigerà senza dubbio gli affari esteri in modo calmo, previdente e coscienzioso.

La *Vossische Zeitung* dopo di avere constatato la calorosa accoglienza fatta in Francia al Gabinetto Poincaré dice:

I nuovi ministri, se possono trarre lezioni dal passato, avranno per i loro vicini tedeschi i convenienti riguardi.

La stampa inglese è più larga di commenti. Un telegramma da Londra ci riassume come segue i giudizi dei principali giornali:

Il *Daily Telegraph* dice che Poincaré è l'eroe della situazione a Parigi. Dove gli altri hanno trovato un ostacolo, egli è riuscito.

La Repubblica ha trovato un uomo energico, capace per dirigere il Gabinetto che comprende alcune delle migliori intelligenze della Francia, le quali certamente ricercheranno d'ora innanzi un accordo completo e definitivo con la Spagna e la Germania.

Secondo il *Daily Mail* la Francia possiede uno dei più forti Gabinetti che abbia mai avuto.

Dello stesso parere è il *Daily Express*.

Il *Daily News* dice probabile che la politica di Caillaux, tendente all'accordo con la Germania, sarà mantenuta benchè i metodi possano cambiare.

La *Morning Post* dice che il nuovo Gabinetto rappresenta la lealtà all'interno e all'esterno e che Poincaré gode la fiducia dei suoi colleghi e del popolo francese non solo a causa della sua abilità, ma anche a causa della sua integrità.

Il *Times* nota non essere soltanto i ministri francesi, ma la Francia e la stessa Europa, che meritano di essere felicitati per la facilità con la quale Poincaré ha costituito un gabinetto che comprende tanti uomini di alto valore e di grande carattere.

Noi speriamo - aggiunge il giornale - che il patriottismo degli uomini politici francesi di tutte le classi e di tutti i partiti farà loro vedere quanto sia essenziale per il benessere del loro paese che il periodo di dissensi ministeriali e di gabinetti naufragati scompaia per sempre.

***

La dedizione di Maometto V al partito Giovane turco è completa. Dopo il voto della Camera che non volle modificare l'art. 35 della costituzione turca, il Sultano pur volendo sciogliere la Camera ed indire nuove elezioni ha proceduto a norma della costituzione vigente e cioè ha mandato un iradè al Senato richiedendolo del suo parere e consenso. Si sa che il Senato è favorevole allo scioglimento essendo la sua maggioranza composta di membri del partito Giovane turco, nullameno non ha voluto pronunciarsi subito ed apertamente. Volle discutere sull'argomento in seduta segreta e prima di deliberare deferì ad una speciale commissione di riferire.

Tutto questo, che non fa certo torto alla correttezza del Senato turco, non avrà tuttavia altro effetto che di procrastinare alquanto la decisione del Senato per lo scioglimento, imperocchè anche la commissione che deve riferire si compone in maggioranza di elementi giovani turchi.

Quando la Camera sarà sciolta, potranno incominciarsi trattative di politica estera, ordinamenti e provvedimenti interni che sarebbero prima stati ostacolati.

Si afferma che nei tre mesi che dovranno decorrere prima che la Camera sia nuovamente convocata Ilmi Pascià assumerà il Gran Visirato potendo agire con poteri dittatoriali.

Certo la Turchia ha bisogno di un uomo energico, dice il *Temps* di Parigi, ed Ilmi Pascià, favorevolmente conosciuto all'estero, è il solo che in questo momento pare indicato fra gli uomini politici turchi. Intorno alla commissione nominata in seno al Senato, di cui diciamo più sopra, telegrafano da Costantinopoli:

Il Senato ha nominato una commissione speciale di nove membri per esaminare la questione dello scioglimento della Camera. La grande maggioranza degli eletti è favorevole allo scioglimento.

Se la commissione termina a tempo la sua relazione, il Senato si adunerà domani alle 3 pom.

Siccome alcuni senatori avevano fatto rilevare che il messaggio imperiale non portava la firma di alcun ministro i membri del Governo hanno promesso di rimediare a questa dimenticanza.

Il Senato e il Governo hanno avuto costantemente l'intenzione di seguire il precedente dello scioglimento della Camera francese sotto la presidenza di Mac Mahon.

***

La crisi del Gabinetto spagnuolo non poteva più prontamente risolversi. Avendo Re Alfonso insistito perchè Canalejas accettasse di nuovo l'incarico di com-

porre il nuovo Gabinetto, questi finì per aderire riconfermando in carica tutti i precedenti ministri.

***

La rivoluzione cinese divampa più violenta che mai. La decisione della Corte di abbandonare Pechino e più ancora l'abdicazione del principe reggente e dell'imperatore non hanno arrestato i rivoluzionari nella loro marcia per Pechino, donde telegrafano in data di ieri:

I rivoluzionari stanno per avanzarsi su Pechino per quattro diverse strade.

Un comunicato ufficiale dichiara che molti pozzi nella provincia dello Shan-Si sono pieni di corpi di donne, per la maggior parte mancesi, che vi si sono gettate per sfuggire agli oltraggi.

Il comunicato aggiunge che delitti e rapine vengono segnalati ogni giorno.

*** Secondo telegrammi da Shangai tre incrociatori e tre navi da trasporto sono partiti da Shangai per Ce Fu, avendo a bordo 11 cannoni e cinque battaglioni di fanteria repubblicani. Altre truppe lascieranno la città in settimana.

Si annunzia che i rivoluzionari in numero di 70.000 si trovano a sud di Heu Fu, sulla linea Tien Tsin-Nan Kin. Si conferma il massacro di 5000 mancesi nello Shan Si.

Intorno alla situazione mongolica, creata dalla rivoluzione cinese, l'*Agenzia Reuter*, di Londra, comunica una nota in cui dice:

L'assenza continua dei mancesi e la notizia che forti contingenti di truppe cinesi erano sul punto di essere inviati alla frontiera, aveva creato in Mongolia una situazione tale, che, secondo informazioni da Pietroburgo, la Cina, durante la trattative condotte a Pechino dall'incaricato di affari russo, avrebbe chiesto in questi ultimi giorni l'appoggio della Russia.

Si è convenuto che un delegato cinese si sarebbe recato ad Urga per trattare coi delegati della Mongolia e in caso di necessità si sarebbe rivolto al console russo ad Urga, il quale ne avrebbe immediatamente riferito a Pietroburgo.

Si rinnova l'assicurazione che la Russia non pensa in alcun modo di porre la Mongolia sotto il suo protettorato. Ai principi mongoli che si erano rivolti a Pietroburgo è stato dichiarato che ora impossibile accordar loro la protezione che domandavano e sono stati consigliati invece di tornare nel loro paese e di accordarsi amichevolmente con la Cina.

Si aggiunge che l'attitudine del trono cinese verso la Mongolia è immutata.

L'ESPORTAZIONE ITALIANA

Nel desiderio di favorire sempre più l'esportazione italiana, e tenuto conto anche della convenienza di sostituire momentaneamente con altri il mercato ottomano, il R. ministero degli affari esteri si è rivolto ai RR. agenti per averne indicazioni ed informazioni.

Ecco alcune delle risposte pervenute:

CINA.

Dal R. consolato in Tientsin.

Lo stato di anarchia che ora regna in Cina non consiglia la immediata ricerca di uno sbocco ai nostri articoli su questa piazza commerciale.

Si deve tuttavia richiamare tutta l'attenzione dei nostri commercianti ed industriali sulla importanza e sulla vastità del nuovo mercato mondiale che sta per schiudersi. Occorrono però sul posto agenti di fiducia. E questi debbono ricorrere ai « compradores ».

Il « compradore » è l'informatore, il consulente, il prestanome, la pubblicità.

La Cina è un paese ancora in gran parte chiuso al traffico internazionale: fuori quindi dei pochi porti aperti, non è dato allo straniero di risiedervi e commerciare, ed è il « compradore », che, a mezzo dei suoi agenti, introduce un dato articolo.

Il « compradore » è, in generale, un azionista, un associato od un grossista.

Bisogna dunque anzitutto che le Case italiane mandino qui agenti coi campioni della merce. Detti agenti, a loro volta, appena scelto il « compradore » devono con questi esaminare le modifiche da apportare al campione e stabilire il prezzo. Se riescono a mettersi di accordo, il « compradore » penserà al resto.

Questo è il solo modo pratico e sicuro da ogni sorpresa, se si vuole lavorare con successo. Ed a conferma dirò che non esiste una sola Casa d'importazione ed esportazione, nè una Banca, che non abbia il proprio « compradore ».

FRANCIA.

Dal R. consolato generale a Lione.

La Camera di commercio di Lione è disposta a corrispondere alle vedute del R. Governo intese ad agevolare l'apertura di nuovi sbocchi sui mercati di quella regione ai prodotti italiani.

Il mezzo più pratico per raggiungere lo scopo prefissosi nell'interesse dei due paesi, sarebbe che i nostri industriali mandassero il campionario dei loro prodotti con tutti i maggiori dettagli sui prezzi, ecc. Si potrebbero esporre in una sala che la Camera di commercio di Lione metterebbe a disposizione degl'industriali stessi, i quali potrebbero trattarne coi lionesi ed altri francesi, che sarebbero all'uopo preavvisati. Le loro dirette conversazioni potrebbero avviare nuove importanti relazioni d'affari.

GERMANIA.

Dal R. consolato generale in Amburgo.

Per i tessuti i negozianti di Amburgo e di Brema sono in continui rapporti di affari con l'India e con l'Estremo Oriente, e siccome la produzione locale non basta, specialmente per il genere ordinario così essi si provvedono all'estero facendo venire la merce nel porto franco, per esportarla di nuovo alla loro volta alle ditte con cui sono in relazione. Sarebbe quindi consigliabile che i fabbricanti italiani di tessuti e di cappelli avessero in Amburgo ed in Brema un abile agente che conoscesse bene la lingua tedesca e la piazza, per sottomettere agli esportatori tedeschi i campioni della propria merce. Questa, se buona e conveniente, certamente verrebbe preferita alla francese ed alla inglese, che in generale non abbondano nel tipo ordinario.

Non sarebbe, del resto, necessario che gli articoli di manifattura italiana, che venissero acquistati dagli esportatori di Amburgo e di Brema per essere inoltrati a case di oltre mare, fossero spediti sulle piazze tedesche per proseguire quindi alla loro destinazione nell'India e nell'Estremo Oriente, ma la merce potrebbe benissimo essere caricata e partire dai porti italiani direttamente per la destinazione che verrebbe indicata.

Siccome la Germania in generale - e questo distretto consolare in particolare - non importa dall'estero che una quantità insignificante di stoffa e tessuti in cotone, ma invece li fabbrica essa stessa, sia pel proprio consumo sia per l'esportazione, non mi è possibile procurarmi qui un campionario della merce importata, come sarebbe desiderio di codesto ministero. Inoltre in tutto il mio distretto consolare non si trovano importanti fabbriche di filati di cotone, che invece sono in Berlino e dintorni, come pure nella Sassonia e sul Reno.

Se mi fosse lecito dare un consiglio ai nostri esportatori e fabbricanti, io suggerirei loro di fare come appunto fanno le fabbriche tedesche per la merce inglese, di procurarsi cioè sulle più importanti piazze di consumo che si trovano oltre mare, gli articoli che desiderano poi imitare, per far loro poscia, se del caso, la concorrenza.

GRECIA.

Dalla R. legazione in Atene.

Prodotti dei quali sarebbe da incoraggiare l'importazione in Grecia:

Tonno, sardine, conserve alimentari — Canapa e filati di canapa — Pollami (ora importati dall'America e dalla Germania) — Filati di cotone — Tessuti di lana — Terraglie — Macchine tipografiche — Carta in genere.

Principali ostacoli da eliminare: elevatezza dei noli, scelta non sempre felice di rappresentanti, imballaggi imperfetti, disparità di trattamento ai clienti, mancanza totale di pubblicità.

GRAN BRETAGNA E DOMINII.

Dal R. consolato in Gibilterra.

Questo distretto consolare comprendendo la sola città di Gibilterra, l'importazione non può essere rilevante. Purtuttavia nel 1910 s'importò qui dall'Italia pel valore di franchi 338.000, con un aumento di 78 000 sull'anno precedente.

Il mezzo più efficace per aumentare l'importazione è l'invio di commessi viaggiatori. La Società di navigazione italo-spagnuola ha concesso il viaggio gratuito in prima classe da Genova ai porti di Spagna e del Marocco ai viaggiatori di commercio in generale. I vapori di tale compagnia all'andata ed al ritorno toccano Gibilterra, per cui gli esportatori nostri potrebbero servirsi di siffatta franchigia per mandare agenti, i quali potrebbero fare il servizio di propaganda in Spagna e Marocco, e nell'intervallo visitare anche questa piazza.

Vi sono articoli come le seterie che vengono dall'Italia, via Londra, mentre potrebbero venire qui direttamente coi vapori del Norddeutscher Lloyd e dell'Italo-Spagnuola, ed in tal modo se ne potrebbe aumentare l'importazione. I commessi viaggiatori, studiando i gusti ed i bisogni del luogo, potrebbero lottare contro la concorrenza straniera ed introdurre altre merci italiane finora sconosciute.

Nel 1910 fu qui importato per la prima volta il latte sterilizzato da Milano in piccola quantità per opera di un commerciante del luogo. Questi tentativi potrebbero esercitarsi su più vasta scala quando vi fossero persone che se ne occupassero attivamente e riuscissero a cattivarsi la clientela. Come si sa, Gibilterra è porto franco e non si pagano diritti doganali, eccetto che per i vini, liquori e tabacco.

MAROCCO.

Dalla R. legazione a Tangeri.

Il commercio di questo impero con l'estero prosegue nel suo movimento ascendente. Nel 1909 si è avuto un traffico complessivo di 132.612.644.

L'Italia occupa nell'importazione appena l'ottavo posto, e nelle esportazioni il quinto.

Si importano principalmente al Marocco:

Tessuti di cotone (34 0[0 di tutta l'importazione) — Zucchero — The — Candele steariche — Tabacco in foglie e manifatturato — Seta greggia — Tessuti di lana — Tessuti di seta.

Il commercio italiano è debole al Marocco, sebbene non manchino linee di navigazione tra i porti del Regno ed il Marocco.

Esso ha qua, come da per tutto, seri concorrenti, ma almeno per alcune voci dovrebbe essere molto superiore, tali la seta, in special modo la seta greggia, le paste alimentari, il burro, i vini, i marmi di Carrara, i tessuti di cotone, i cappelli, ecc. Tutti questi articoli troverebbero un buon mercato e lotterebbero vantaggiosamente colla concorrenza degli altri paesi, dati i prezzi che potremmo offrire.

In generale le vendite si fanno a credito sino a sei mesi, sia a conto corrente con un interesse del 5 0[0, a far tempo dalla data della fattura, sia con accettazione di tratte a quattro o sei mesi. Per pochi articoli quali la seta greggia, le farine, le steariche, si vende a contanti, col sistema che il cliente ritira la polizza di carico dal locale banchiere cui la casa estera esportatrice l'ha mandata contro pagamento della tratta.

Pei pagamenti a tempo, sovente vi sono ritardi, ma in generale si accordano dilazioni, poichè i commercianti marocchini finiscono per pagare, ed i fallimenti non sono frequenti. Speciali accordi inoltre sogliono fare alcune case tedesche coi loro clienti per facilitare a questi il pagamento ed assicurarsi l'incasso degli effetti.

I dazi doganali sono *ad valorem* e cioè il 12,50 0[0. I valori delle merci sono indicati in tabelle pubblicate semestralmente dalla commissione delle dogane marocchine.

Malgrado questa situazione non sfavorevole i nostri produttori ed esportatori hanno sinora quasi escluso il Marocco dalla cerchia dei loro affari.

Per accrescere le nostre importazioni occorre impiegare largamente buoni commessi viaggiatori, che dovrebbero dapprima dimorare qui qualche tempo a fine di studiare le varie piazze e stabilirvi agenti per rappresentare le rispettive case. I loro viaggi in seguito dovrebbero essere annuali per conservare e migliorare i rapporti coi clienti, studiare le modificazioni da introdurre negli articoli, mutare i tipi e osservare quello che fanno gli altri. Non è necessario dare maggiori direttive perchè molte ditte, specialmente dell'Italia meridionale, hanno buoni viaggiatori di commercio; basterebbe quindi che li impiegassero anche al Marocco, come praticano largamente case tedesche, inglesi e francesi.

Rarissimi sono invece i commessi viaggiatori italiani che qui vengono.

Inoltre è assai raccomandabile lo stabilimento di case di commercio e di filiali di ditte italiane. Presentemente non vi sono in tutto l'impero che otto o nove case di commercio tenute dai nostri nazionali o protetti, che si trovano in relazioni d'affari con l'Italia e importano merci nazionali.

PERSIA.

Dal R. ministro a Teheran.

Elenco delle merci importate già in discreta quantità dall'Italia in Persia, la cui importazione è suscettibile di grande aumento col traffico diretto:

Fiammiferi. — Anno 1908-09, 238.410 krani.
» — » 1909-10, 187.541 »

Quantità maggiori importate dall'Austria: 338,020, dalla Germania: 350,000, dalla Svezia: 267,000.

Tessuti di cotone. — Importati nel 1908-09, 629,850 krani, nel 1909-10, 1,882,600, su 80,000,000 circa di importazione totale.

Importano le maggiori quantità l'Austria per 1,088,280 krani, l'Inghilterra per 56,973,419, le Indie inglesi per 12,317,144, la Turchia per 1,910,654.

Tessuti di lana pura. — L'Italia 2,250 nel 1908-09, contro 12,180, nel 1909-10. Importano le maggiori quantità: la Germania con 742,627 l'Austria con 1,977,457, l'Inghilterra per 2,880,443, le Indie inglesi con 279,000, la Francia 613,000, la Svizzera 195,580, la Turchia 1,276,168.

Tessuti di lana mista a cotone. — Italia: 7,080 nel 1909-10, contro nulla all'anno precedente. Importano le maggiori quantità: la Germania 449,136, l'Austria-Ungheria 237,417, l'Inghilterra 2,875,449, la Francia 79,200, la Turchia 607,716.

Tessuti di seta mista a cotone. — Italia: 190,700 nel 1909-10, contro 9,970 nell'anno precedente. Importano le maggiori quantità: la Germania 1,812,000, l'Austria 197,770, l'Inghilterra 358,103, la Francia 589,859, la Turchia 238,142.

Elenco delle merci non importate al presente o che lo sono in piccola quantità, suscettibili di aumento, ma non in larga misura:

Scarpe. — Mancano cifre statistiche particolari. Forte consumo. Mercato rifornito quasi interamente da Berlino.

Vini, sia spumanti che no. — Italia nulla importa, mentre la Francia ne importa per 57,000 krani, la Germania per 26,000, l'Inghilterra 9,000, le Indie inglesi 12,000.

Cognac e liquori. — Italia 120 nel 1909-10, contro 6,560 krani dell'anno precedente. Le maggiori quantità sono importate dalla Germania 9266 krani, l'Inghilterra 31.185, la Francia 39.558, l'Olanda 3400.

Candele. — Italia niente. Si smerciano in maggior quantità candele ordinarie. Occorre un tipo che possa fare concorrenza al Belgio, che ne importa per 255.000 krani.

Generi alimentari: formaggi, conserve, olio, legumi, ecc. — Forniti in piccole quantità dalla Francia, Germania, Austria, Inghilterra. Italia nulla.

Abiti confezionati in tessuti di cotone, o lana, o misti. — Forniti in piccole quantità dalla Francia, Germania, Austria, Inghilterra. Italia nulla.

Fili d'oro o d'argento. — Italia 10.900 nel 1909-10, contro 3000 nell'anno precedente. Importano le maggiori quantità: la Germania 325.729, l'Austria 111.161, la Francia 123.850, la Svizzera 55.000, la Turchia 43.000.

Ricami e pizzi. — Italia nulla, maggiori quantità: la Germania, 17.574, l'Austria 8120, l'Inghilterra 70.000, la Francia 22.137, la Svizzera 1800, la Turchia 15.000.

Tessuti non nominati: tessuti di crine, trecce di paglia, ecc. — Italia 118.200 nel 1909-10, contro 16.700 dell'anno precedente. Le maggiori quantità: la Germania 258.056, l'Austria 295.280, il Belgio 138.357, l'Inghilterra 500.000, la Turchia 160.000.

Carta. — Italia nulla, contro 131.149 krani dell'Austria, 124.000 della Francia, 119.000 delle Indie inglesi. Piccola quantità di carta fina.

Profumeria. — Piccola quantità in aumento. Italia nulla, la Germania 4000, l'Inghilterra 7000, la Francia 17.400 krani.

Nell'elenco che precede sono comprese soltanto le merci che è possibile far venire dall'Italia, avuto riguardo alla situazione particolare della Persia, rispetto alle vie di comunicazione.

Nella comparazione fra le importazioni dei vari paesi non è tenuto conto della Russia, alla quale è assolutamente impossibile far concorrenza, almeno nella Persia del nord. Speciale attenzione meritano invece le importazioni dalla Turchia, trattandosi per gran parte di prodotti italiani importati in tempo di pace da Costantinopoli, e che potrebbero dare non lieve incremento al commercio diretto fra l'Italia e la Persia qualora i nostri produttori si decidessero ad abbandonare quella piazza intermedia per le transazioni con la Persia.

ROMANIA.

Dalla R. legazione in Bucarest.

Per ottenere qualche risultato pratico, occorrerebbe far conoscere qui maggiormente le merci italiane. Ed a tal uopo sarebbe necessario istituire a Bucarest una Mostra campionaria, in forma modesta sia pure, dei nostri prodotti, colla indicazione dei prezzi relativi. Gli articoli dovrebbero essere naturalmente mutati periodicamente, al fine di attirare sempre l'attenzione dei compratori su articoli di attualità. Questo nostro delegato commerciale darebbe le spiegazioni necessarie e si potrebbe incaricare dell'organizzazione della Mostra.

La spesa necessaria ascenderebbe a circa 6000 franchi per il primo anno, dovendosi far fronte all'acquisto di vetrine, mobili, ecc., oltre all'affitto del locale ed al salario di un inserviente. Tale somma naturalmente diminuirebbe negli anni seguenti, pei quali sarebbero sufficienti franchi 4000 annui.

RUSSIA.

Dal R. consolato a Mosca.

A Mosca si riceve per la via di Odessa solo gran parte degli agrumi che vi si consumano; gli altri prodotti come l'olio e i vini si ricevono in massima parte per la via di Pietroburgo, e l'importazione di questi prodotti avviene principalmente durante l'estate e fino a che il porto di Pietroburgo resta aperto alla navigazione, perchè i grossisti amano fornirsi nell'estate e nell'autunno delle merci che venderanno durante l'inverno.

I fiori, le frutta secche, i bottoni, la seta grezza, i marmi, gli oggetti artistici, la carta, gli strumenti musicali vengono esportati a Mosca in gran parte per ferrovia e in parte per Pietroburgo o per il porto di Reval durante l'inverno.

Le essenze e le scorze di aranci e limoni vengono mandati per ferrovia, e lo zolfo non viene a Mosca o ne viene in minima quantità.

Ove non sia possibile mandare gli agrumi per il tramite di Odessa, valendosi di vapori che battono bandiera neutrale, si possono benissimo esportare a Mosca e nel centro della Russia attraverso il porto di Reval senza danni per gli importatori, perchè le spese di trasporto da Messina a Mosca per il porto di Reval sono quasi identiche, tenuto conto della perdita degli interessi sul capitale per la maggior durata del viaggio.

Dal R. consolato a Tiflis.

Le importazioni dall'Italia comprendono principalmente gli agrumi, i marmi, lo zolfo greggio e molito, alcuni prodotti chimici per tintura e concia.

Altri articoli di produzione nazionale potrebbero tentarsi con probabilità di successo, e cioè cementi idraulici, macchinaria, ferramenta, robinetteria, apparecchi per l'essiccazione meccanica dei bozzoli, cappelleria in feltro e paglia, valigieria in cuoio, calzature, oggetti in alluminio per cucina, mobili e porcellane artistiche, olio d'oliva extra fino, certe qualità di formaggio.

A far conoscere ed apprezzare i prodotti italiani in questo paese è però indispensabile che i nostri esportatori si convincano che mercati e clientele non si conquistano senza studio, lavoro, lotta, sacrifizi.

Voler cercare nuove correnti di scambi per corrispondenza è sistema non più in armonia coi tempi moderni.

Di fronte all'attività intensa, assidua degli esportatori di altri paesi nostri concorrenti, e principalmente della Germania, i quali rovesciano su questi mercati vere legioni di agenti e viaggiatori ed istituiscono grandiosi depositi di merci, i nostri industriali si limitano, ed anche in misura assai scarsa, all'invio di qualche catalogo o di proposte per lettera.

Vengano essi o mandino i loro agenti con missione di studiare questi mercati con serietà di propositi ed una certa larghezza di vedute, si mettano in personale contatto coi consumatori e commissionari, facciano conoscere ed apprezzare i loro prodotti: è soltanto con siffatta preparazione che essi potranno tentare una corrente di scambi utili e vantaggiosi.

SERBIA.

Dalla R. legazione a Belgrado.

Per l'incremento della nostra esportazione in Serbia un pratico e non disprezzabile risultato si potrebbe ottenere qualora le ditte che finora hanno commerciato con la Turchia, si persuadessero a mandare nei Balcani rappresentanti e viaggiatori muniti di campionari, di cataloghi illustrati, di prezzi correnti, ecc.

Ottima e raccomandabilissima intanto l'agenzia commerciale Mitrovich.

SPAGNA.

Dal R. consolato generale a Barcellona.

Anche in mancanza di un accordo speciale potrebbero verosimilmente trovare facile collocamento i seguenti prodotti: Cappelli di feltro — Pelli conciate — Motori elettrici — Automobili — Canapa — Seterie lavorate — Gioielleria — Piume — Formaggi — Droghe — Pasta — Liquori — Burro — Flanelle di lana — Trecce di cotone — Salumi — Chiodi — Viti — Stoffe damascate.

Considerato che già in Catalogna da alcuni fabbricanti, in seguito alla nostra guerra con la Turchia, si mostra l'intenzione di soppiantarci con essa in vari traffici, occorrerebbe che gli esportatori nostri inviassero in questa penisola esperti ed attivi commessi viaggiatori muniti di ricchi campionari.

Una volta che i viaggiatori stessi fossero giunti a Barcellona e si rivolgessero al R. consolato, questo non mancherebbe di fornire loro tutti i suggerimenti e le opportune direttive di cui eventualmente potessero abbisognare.

SVIZZERA.

Dalla Camera di commercio italiana di Ginevra.

Da un esame delle statistiche commerciali sugli scambi fra l'Italia e l'Impero ottomano non appare possibile tentare una introduzione

di merci sul mercato svizzero che per un numero limitato di prodotti.

Fra questi si possono citare: i manufatti di cotone e di lana, i filati di cotone e la tela d'imballaggio, la carta, i cuoi e le pelli, le maglierie, le drogherie (escluse le acque minerali), i fiammiferi, il riso, le candele, le farine, i vetri, le vetrerie, i saponi, i chiodi e gli articoli di ferro per l'industria dei fabbricati.

Nel caso in cui le case italiane danneggiate dal boicottaggio e dalla guerra, volessero tentare colla Svizzera un nuovo sbocco per i loro prodotti, la Camera sarebbe lieta di porsi a disposizione intera delle case stesse, con tutte le indicazioni, le informazioni ed i ragguagli necessari.

APPALTI ALL'ESTERO.

La R. legazione in Santiago del Cile informa il ministero degli affari esteri che il termine utile alla presentazione delle offerte per la pavimentazione delle vie di quella capitale è stato prorogato al 10 marzo 1912.

Riferisce inoltre che la ditta italiana di rappresentanze commerciali « Baglietto & C. », residente a Santiago, sarebbe disposta a fungere da intermediaria per la ditta italiana che intendesse concorrere all'appalto suddetto, oppure fra la ditta aggiudicatrice e le case italiane che volessero fornire il materiale.

La ditta « Baglietto & C. » costituitasi in quella città da circa due anni, è rappresentante d'importanti case italiane ed estere e fornirebbe all'uopo tutte le maggiori garanzie che le case interessate richiedessero.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca di Genova è giunto la scorsa notte da Pisa a Roma.

S. A. R. si recò a palazzo Margherita.

In Campidoglio. — La seduta di iersera del Consiglio comunale venne aperta dal sindaco che commemorò degnamente il comm. Adriano Bompiani, mandando le più vive condoglianze, a nome del Consiglio, alla famiglia.

Svolte alcune interrogazioni ed approvate varie proposte d'ordine secondario, venne ripresa la discussione della convenzione con la Società del gaz.

Esaurita la discussione il Consiglio composto di 55 votanti approvò con 44 voti la convenzione; e passò poscia a discutere il bilancio per il 1912.

Parlò lungamente e competentemente, primo fra gli inscritti, il consigliere Susi, che venne vivamente applaudito.

Alle 24, la seduta venne tolta.

Croce rossa italiana. — Le oblazioni raccolte dal comitato centrale a favore dei feriti nella guerra italo-turca ascendono a tutt'oggi a L. 667,909.98.

Per l'istruzione della donna. — La benemerita Società che da anni, sotto la presidenza onoraria di S. M. la Regina Margherita, promuove efficacemente questo nobile intento, inizierà giovedì prossimo il corso annuale delle sue interessanti riunioni, dalle quali tanto profitto e diletto ritraggono, non solo le signore a cui più particolarmente sono dedicate, ma anche quanti s'interessano al progresso della cultura nazionale.

La prima conferenza sarà, dunque, tenuta il 18 corrente, alle 15,30 nell'aula magna del Collegio romano, dall'illustre sociologo Scipio Sighele sul tema di piena attualità: « Risveglio italico ».

Già sono annunziate per il venturo febbraio due conferenze del prof. Hermanin sul tema: « La vita italiana medioevale nelle opere delle arti figurate » (con proiezioni).

Delle conferenze del marzo sarà dato ulteriore avviso.

Nelle colonie. — Il *Bollettino della sera*, giornale quotidiano di New York, diretto da Franc. L. Frugone, ha acquistato una nuova benemerenza che, aggiunta alle molte già guadagnatesi presso la nostra colonia nella metropoli nord-americana, accresce del giornale il prestigio e la missione di utilità per gl'italiani negli Stati dell'Unione.

Il *Bollettino* ha pubblicato un riuscito calendario in cromolitografia, rappresentante nella parte centrale il monumento che la patria eresse al Gran Re e che fra l'esultanza e il plauso venne inaugurato, a gloria del cinquantenario dell'Unità nazionale, il 4 giugno scorso.

La felice, patriottica idea del giornale italiano di New York, affermante quel sentimento che nè tempo nè spazio possono diminuire, sarà accolta nella nostra colonia con viva soddisfazione.

Noi ci congratuliamo col collega.... transatlantico.

Nobile iniziativa. — A Venezia, la Società del tiro a segno, d'accordo con quella di ginnastica « Costantino Reyer », auspice il presidente Vittorio Cavenago, ha preso, fino dal mese di ottobre, la patriottica iniziativa di applicare, per opera spontanea cittadina, il programma fissato dal disegno di legge Spingardi, che sarà discusso alla Camera.

È stato già diffuso il programma di Venezia alle consorelle di tiro a segno e di educazione fisica in Italia, già attuata l'organizzazione del capoluogo e fatta la propaganda per tutto il Veneto.

Le Società di tiro a segno della provincia di Venezia si sono riunite oggi ed hanno deliberato a pieni voti di costituire immediatamente la palestra pubblica ginnastica nel rispettivo campo di tiro a segno secondo il programma ginnico-militare provvisorio concretato tra i direttori ginnastici.

La provincia di Venezia dunque dà il buon esempio col voto più vivo di essere largamente seguita.

I danni del fuoco. — La scorsa notte, per cause ancora ignote, si è sviluppato un incendio nei locali dell'Intendenza di finanza di Napoli, al palazzo San Giacomo.

L'incendio che era dapprima localizzato nell'interno del cortile, si è propagato alle ore 0.45 agli altri uffici dell'Intendenza prospicienti via Concezione.

Si procede allo sgombero degli uffici adiacenti, gettando libri e mobili dalle finestre.

I vigili sulle scale-porta procedono infaticabilmente all'opera di estinzione, dirigendo potenti getti d'acqua sui focolari.

Due pompieri colti da un principio di asfissia sono stati condotti all'ospedale dei Pellegrini.

Alle 2,20 l'incendio venne domato, grazie anche al concorso dei pompieri della marina.

Il fuoco ha potuto essere limitato a parte degli uffici dell'Intendenza di finanza.

Quattro sono i pompieri che, colpiti da un principio di asfissia, hanno dovuto essere trasportati all'ospedale e si confida potranno rimettersi rapidamente.

I danni sono ingentissimi.

Nelle riviste. — L'utile pubblicazione mensile *Rivista delle società commerciali* ha pubblicato, chiudendo egregiamente il suo primo anno di esistenza, il fascicolo 7° compilato razionalmente e segnante, come tutti i precedenti, un nuovo passo di miglioria che rende così sempre più pregiata ed utile la rivista.

Ad ogni persona d'affari, ad ogni studioso di materie commerciali, economiche ecc. la rivista in discorso è non solamente utile, ma quasi diremmo indispensabile.

Nel numero dianzi indicato interessano gli studiosi un articolo di Cesare Vivante sulle più urgenti riforme amministrative ed un altro di Luigi Einaudi sulla riforma del regime fiscale delle società per azioni, delle quali è, appunto, organo la rivista.

Al pregio del testo la rivista unisce una eleganza di edizione degna di rilievo, e dovuta all'officina tipografica Bodoni di Roma.

Marina mercantile. — L'*Ancona*, della società Italia, ha transitato da Gibilterra diretto a New York. — Il *Siena*, della stessa Società, ha transitato diretto a Genova. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Las Palmas per Genova. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è giunto a Rio Janeiro. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano, è partito da Buenos Aires per Genova.

NOTIZIE DELLA GUERRA

Tripoli, 15 (ore 12). — Da Ain Zara sono stati spinti due squadroni di cavalleria Lodi in ricognizione, uno verso Bir Akara, che non ha incontrato il nemico, e l'altro verso l'Uadi Rubea, che è stato accolto con un fuoco di linea da tiratori disposti dietro una duna.

La cavalleria ha appoggiato verso est per vedere l'estensione della linea, proseguendo l'esplorazione fino alla strada di Tagiura.

Si è avuto qualche cavalleggero e qualche cavallo ferito.

Verso sera si sono udite fucilate a sud-ovest del fortino di Ain Zara, ma lontane e non dirette contro le nostre trincee. Si suppone che gli arabi si sparassero fra loro.

La situazione del nemico è immutata e si riassume in grossi nuclei di arabi e in qualche centinaio di regolari turchi a Suani ben Aden e Fonduk ben Gascir, in nuclei di migliaia di arabi tra le due suddette località a Bir Tobras e a Uadi Rubea.

Ad Aziziak vi sono regolari turchi, le famiglie degli arabi ed una infermeria; a Garian vi sono i rimanenti turchi con un deposito di viveri, di munizioni e l'ospedale.

Tripoli, 15 (ore 17.45). — Ieri a Tubruk, verso le 15, un plotone posto di protezione ai lavori delle ridotte sull'altipiano venne fatto segno al fuoco del nemico.

La nostra artiglieria lo respinse.

Alle 17 altri gruppi di arabi con cavalleria riattaccarono nuovamente i lavoratori, ma l'artiglieria li sbandò.

Avemmo un ferito.

Moltissimi arabi si sono recati a visitare gli onorevoli Cottafavi e Benaglia, incaricandoli di presentare i sensi della loro devozione ai Sovrani, dicendosi felici di essere italiani e rivelando di aver messo a disposizione dei fratelli soldati le loro case e i loro giardini.

Londra, 16. — Il *Daily Telegraph* ha da Aden 15: Il capitano del vapore *Africa* di Aden riferisce che l'incrociatore italiano *Volturno* fece ieri fermare la sua nave presso Moka e fece prigionieri undici passeggeri di prima classe affermando che essi erano soldati turchi. L'*Africa* si recava da Hodeidah ad Aden.

Bengasi, 14. — Mezzo reggimento di cavalleria in esplorazione si è scontrato con un gruppo di beduini. Vi è stato un ferito leggero da parte nostra e cinque o sei morti dalla parte del nemico.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 15. — *Camera dei deputati.* — Si discute il bilancio degli *honved.*

Polonyi, accennando al discorso tenuto recentemente dal deputato austriaco Fuchs in un comizio di contadini a Salisburgo, rileva che il partito della indipendenza ha, per le sue tradizioni storiche, il massimo rispetto e la più grande considerazione per l'Italia e non vuole alcuna guerra colla nazione Italiana. Se venisse provocata una guerra contro l'Italia, il partito dovrebbe ad ogni costo rifiutare i mezzi necessari.

Solo nel caso che le dichiarazioni dell'uomo politico austriaco fossero fondate, incomberebbe alla nazione ungherese, in virtù della prammatica sanzione, il dovere della difesa solidale, e sebbene la nazione ungherese abbia poco interesse in tale questione farebbe il suo dovere. Ma egli non può credere ed anzi esclude che l'Italia pensi ad una aggressione contro l'Austria.

Simili false voci non debbono trarre il partito sopra una via errata nel discutere la questione della riforma militare.

Il conte Bathianyi afferma che l'Ungheria non desidera la guerra con alcuno e meno che mai con l'Italia, alla quale è legata da antiche relazioni di amicizia. Perciò egli non può astenersi dal rilevare alcuni tentativi di sollevare la sfiducia mediante voci di rinforzi di truppe da parte dell'Italia alla frontiera settentrionale.

Chiusa la discussione generale, il ministro degli Honved, generale Hazai, dichiara che non deve vedersi alcuna tendenza nella dislocazione di truppe ungheresi in Austria: ciò è soltanto di molta utilità per quanto riguarda la preparazione della mobilitazione. Tutte le grandi potenze, senza alcuna eccezione, operano regolarmente tali concentramenti di truppe, specie in tempo di pace per potere operare eventualmente il proprio spiegamento di forze il più possibilmente presto e bene.

La dislocazione in Austria di truppe ungheresi è determinata unicamente dalla situazione geografica e non vi è in essa alcuna tendenza speciale.

Il bilancio degli Honved è indi approvato.

COSTANTINOPOLI, 15. — *Senato.* — La seduta è aperta all'una pomeridiana.

Sono presenti parecchi ministri.

Il primo segretario del palazzo dà lettura di un *hatti-hounaioun,* in cui si espone la necessità di sciogliere la Camera in conformità dell'art. 7 della costituzione, il quale stabilisce che la nuova Camera venga riunita entro tre mesi. L'*hatti-hounaioun* chiede il consenso del Senato.

Il Senato stabilisce di deliberare a porte chiuse.

L'*hatti hounaioun,* che è stato portato dal primo segretario di palazzo, è così concepito: Avendo deciso, in seguito alle necessità della situazione, di sciogliere la Camera col proposito di procedere a nuove elezioni e di convocare la nuova Camera entro il termine di tre mesi, mi rivolgo al Senato, attendendo il suo consenso.

Il Senato decide di autorizzare i membri del Governo ad assistere alla seduta a porte chiuse.

Nei corridoi si assicura che 28 senatori sarebbero disposti a votare in favore dello scioglimento.

COSTANTINOPOLI, 15. — Il Senato ha deciso di rinviare la questione dello scioglimento della Camera dei deputati ad una commissione speciale.

STOCCOLMA, 15. — Il Parlamento si è riunito oggi.

BERLINO, 15. — *Camera dei deputati prussiana.* — Si riprendono i lavori. Il ministro delle finanze presenta il bilancio; poi la Camera elegge a presidente il barone Erffa con 347 voti, a primo vice presidente il deputato Porsch ed a secondo vice presidente il deputato Krause, per acclamazione.

Camera dei Signori. — Si elegge a presidente il ministro di Stato Wodelpiesdorf, a primo vice presidente il primo borgomastro Becher e a secondo vice presidente il barone von Landsberg.

VIENNA, 15. — La *Neue Freie Presse* e la *Sonnund Montagszeitung* protestano contro il discorso del barone Fuchs, deputato cristiano sociale, che nella commissione della Corporazione dei contadini di Salisburgo aveva attaccato l'Italia e parlato di pretesi disaccordi tra l'Austria-Ungheria e la Germania.

La *Sonnund Montagszeitung* dice che in Italia non ci si lascierà ingannare da queste mene circa la vera attitudine della monarchia. Questa ha, colla sua attitudine nell'affare della Tripolitania, dato tale prova della sua lealtà da escludere qualsiasi dubbio.

BERLINO, 15. — Si sono oggi riaperte le Camere prussiane.

Il presidente del Consiglio, Bethmann Hollweg, ha letto il discorso del trono, che rileva la situazione favorevole delle finanze prussiane nell'esercizio corrente.

Il discorso annunzia alcuni progetti di legge, tra i quali uno per regolare il regime dei corsi d'acqua, uno per regolare il diritto di pesca ed uno per obbligare a lavorare coloro che rifuggono dal lavoro.

COSTANTINOPOLI, 15. — Le Camera dei deputati ha tenuto una breve seduta nella quale è stata discussa la legge sul reclutamento.

COSTANTINOPOLI, 15. — Circa la seduta segreta del Senato si è saputo che dopo una preve discussione a porte chiuse si è stabilito con 38 voti contro 6 di continuare la discussione in seduta segreta.

Indi il Senato ha deciso di ammettere alla seduta segreta i ministri, che vi hanno assistito tutti, ad eccezione del gran visir, il quale è ancora malato.

La discussione circa il rinvio della questione alla commissione è stata animata.

Il ministro dell'istruzione avrebbe parlato a nome del Governo contro il rinvio, ma il Senato ha deliberato il rinvio ed ha nominato una commissione speciale per esaminare se l'art. 35 della costituzione fu osservato completamente nel conflitto fra il Gabinetto e la Camera dei deputati.

COSTANTINOPOLI, 15. — I nove membri della commissione speciale del Senato sono Hilmi pascià, il principe Said, Bazaria, Ghalib, Salih pascià, Dilber, lo sceriffo Djafer, l'ulema Hakki, il generale Husni.

La grande maggioranza dei membri della commissione appartengono al partito giovane-turco, il quale spera così di ottenere rapidamente lo scioglimento della Camera.

Corre voce che Hilmi Pascià, che era contrario allo scioglimento immediato, avrebbe cambiato parere.

Si afferma pure che i Giovani turchi abbiano ieri insistito presso Hilmi Pascià, perchè accetti il gran visirato subito dopo lo scioglimento della Camera.

Si assicura che il decreto di scioglimento è già firmato.

Secondo un'altra voce che corre nei circoli della Porta, Hilmi Pascià assumerà pel momento il ministero dell'interno.

SHANGAI, 16. — È stata festeggiata l'adozione da parte del Governo repubblicano del calendario solare in sostituzione a quello lunare.

Tutti i negozi cinesi sono stati chiusi. Il Governo e la Camera di commercio cinese hanno offerto ricevimenti, ai quali hanno preso parte anche gli stranieri.

Sono stati pronunciati cordiali discorsi, nei quali sono stati formulati auguri per la prosperità della Repubblica.

SHANGHAI, 16. — La tregua fra le truppe imperiali e quelle repubblicane è stata prolungata per 14 giorni.

L'armistizio però non esiste che nominalmente. Col pretesto di reprimere i disordini le autorità imperiali fanno la guerra, mentre Wu-Tin-Fang respinge ogni responsabilità circa le operazioni militari da parte dei repubblicani.

L'esercito imperiale del Kan-Su, all'esistenza del quale nessuno più credeva, è giunto avanzandosi continuamente fino a 60 miglia da Chan-Fu, capitale dello Shan-Si, provincia che si trova in completa anarchia.

COSTANTINOPOLI, 16. — La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge sul reclutamento.

La prossima seduta del Senato avrà luogo domani.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio romano

15 gennaio 1912

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	759.41
Termometro centigrado al nord	8.2
Tensione del vapore, in mm.	4.32
Umidità relativa, in centesimi	54
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	1[illegible]
Stato del cielo	3/4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	9.2
Temperatura minima	2.1
Pioggia in mm	—

15 gennaio 1912

In Europa: pressione massima di 792 sul mar Bianco, minima di 745 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ulteriormente disceso, fino a 5 mm. sul Veneto; temperatura prevalentemente diminuita al nord, irregolarmente variata altrove; qualche vento forte del 1° quadrante sul Veneto ed Umbria; piogge in Emilia, Marche e Sicilia; neve in Emilia.

Barometro: massimo a 768 in Val Padana, minimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti settentrionali forti sull'Adriatico, deboli o moderati altrove; cielo generalmente nuvoloso; qualche pioggia sul versante orientale: Adriatico agitato o molto agitato.

N. [illegible]. — Alle ore 13 è stato telegrafato ai semafori dell'Adriatico di alzare il segnale di venti del 1° quadrante.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 gennaio 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	coperto	calmo	7 9	4 3
Spezia	coperto	calmo	9 2	5 4
Cuneo	coperto	—	2 2	— 1 5
Torino	coperto	—	12 0	1 2
Alessandria	coperto	—	4 3	1 9
Novara	coperto	—	5 0	0 0
Domodossola	nebbioso	—	3 5	0 3
Pavia	nebbioso	—	5 0	0 0
Milano	coperto	—	5 0	1 1
Como	coperto	—	4 6	0 2
Sondrio	coperto	—	1 5	0 5
Bergamo	coperto	—	3 0	— 1 0
Brescia	nebbioso	—	5 2	— 0 6
Cremona	coperto	—	1 2	0 3
Mantova	coperto	—	4 0	— 2 0
Verona	coperto		5 0	0 1
Belluno	coperto	—	1 9	— 3 7
Udine	3/4 coperto	—	2 7	— 4 8
Treviso	coperto		2 0	— 2 0
Venezia	coperto	mosso	3 4	— 2 0
Padova	coperto		1 7	— 1 6
Rovigo	coperto	—	1 2	— 1 5
Piacenza	coperto	—	5 0	— 0 2
Parma	coperto	—	3 4	— 1 0
Reggio Emilia	coperto	—	4 0	— 1 0
Modena	coperto	—	4 6	— 1 0
Ferrara	coperto	—	2 8	— 1 7
Bologna	coperto		3 9	0 3
Ravenna	—		—	—
Forlì	nebbioso		4 2	1 2
Pesaro	piovoso	legg. mosso	6 0	2 5
Ancona	coperto	mosso	6 6	— 2 8
Urbino	coperto		2 2	— 1 0
Macerata	coperto		5 3	0 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	3/4 coperto	—	7 0	0 3
Camerino	nebbioso	—	4 0	— 1 0
Lucca	coperto	—	7 9	1 2
Pisa	coperto		10 4	4 0
Livorno	coperto	mosso	9 0	4 8
Firenze	coperto	—	7 3	2 9
Arezzo	3/4 coperto		7 4	— 0 2
Siena	3/4 coperto		6 2	2 0
Grosseto	coperto	—	10 1	1 2
Roma	3/4 coperto	—	10 1	2 1
Teramo	piovoso		10 6	1 0
Chieti	piovoso		6 6	0 6
Aquila	coperto		3 9	— 0 6
Agnone	coperto	—	3 0	— 1 2
Foggia	coperto		8 8	3 0
Bari	3/4 coperto	calmo	8 6	1 4
Lecce	nebbioso		8 6	0 0
Caserta	3/4 coperto		9 3	4 4
Napoli	1/4 coperto	legg. mosso	9 6	4 0
Benevento	coperto		7 8	— 2 0
Avellino	coperto	—	6 0	— 0 9
Caggiano	—		—	—
Potenza	coperto		2 8	— 2 4
Cosenza	coperto		9 0	1 0
Tiriolo	coperto		7 5	— 2 8
Reggio Calabria	—		—	—
Trapani	coperto	calmo	15 8	10 0
Palermo	coperto	agitato	14 8	7 4
Porto Empedocle	coperto	calmo	18 0	9 6
Caltanissetta	coperto	—	9 3	7 0
Messina	coperto	calmo	11 6	9 1
Catania	piovoso	agitato	11 0	9 1
Siracusa	coperto	molto agit.	13 5	9 7
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	4 0
Sassari	piovoso		12 0	6 5

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.